

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

RESOCONTO STENOGRAFICO

291.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE Vito LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI E DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	26619	26677, 26682, 26687, 26688, 26692, 26694, 26700, 26706, 26707, 26712, 26713	
Disegni di legge:		BALESTRACCI NELLO (DC), Relatore per	
(Approvazione in Commissione)	26706	la II Commissione 26621, 26626, 26627, 26629, 26631, 26636, 26637, 26671, 26672, 26676	
(Trasmissione dal Senato)	26619	CRIVELLINI MARCELLO (PR)	26630, 26641, 26647, 26651, 26688, 26692
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	26687, 26694
Disposizioni sugli enti e beni ecclesia- stici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).		FERRARI SILVESTRO (DC) 26634, 26639, 26644, 26651, 26660, 26667, 26673, 26687	
PRESIDENTE 26620, 26624, 26629, 26634, 26635, 26636, 26637, 26638, 26639, 26641, 26642, 26643, 26644, 26646, 26647, 26651, 26654, 26655, 26656, 26657, 26658, 26661, 26663, 26667, 26669, 26673, 26674, 26676,		GITTI TARCISIO (DC)	26638, 26655
		MELEGA GIANLUIGI (PR) 26624, 26626, 26627, 26629, 26637, 26638, 26639, 26642, 26643, 26644, 26645, 26647, 26658, 26692, 26693, 26706	
		PICANO ANGELO (DC)	26639

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

PAG.	PAG.
RUTELLI FRANCESCO (PR) 26651, 26655, 26674, 26675, 26676, 26677, 26682, 26703, 26705, 26708, 26711	alla sede legislativa ai sensi dell'ar- ticolo 77 del regolamento) 26620
SEGNÌ MARIOTTO (DC) 26692, 26698, 26703	Interrogazioni e interpellanza:
SENALDI CARLO (DC) 26643	(Annunzio) 26713
SPADACCIA GIANFRANCO (PR) 26629, 26630, 26631, 26632, 26634, 26667, 26669, 26671, 26672, 26712	Documenti ministeriali:
TEODORI MASSIMO (PR) 26620, 26621, 26629, 26634, 26635, 26636, 26637, 26639, 26641, 26656, 26657, 26660, 26661, 26663, 26677, 26698, 26700	(Trasmissione) 26658
	Parlamento europeo:
	(Trasmissione di risoluzioni) 26620
	Risoluzioni:
Proposte di legge:	(Annunzio) 26713
(Annunzio) 26619	Votazione segreta 26678
(Approvazione in Commissione) . . . 26706	Ordine del giorno della seduta di do-
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 26657	mani 26713
(Trasferimento dalla sede referente	

La seduta comincia alle 9,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonetti, Caccia, Cerquetti, Di Re, Gatti, Marianetti, Martino, Miceli, Reggiani, Ruffini, Adolfo Sarti, Savio, Stegagnini, Tassone, Vernola e Zanini sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 27 marzo 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

STERPA: «Riforma del segreto istruttorio» (2723);

SINESIO: «Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile e per la registrazione degli handicappati» (2724);

DE CARLI ed altri: «Modifica dell'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno

1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, concernente il versamento dei contributi sindacali alle federazioni pensionati attraverso trattenuta sulla pensione» (2727);

DE CARLI ed altri: «Provvedimenti per lo sviluppo e il sostegno delle attività economiche in alcune aree della frontiera orientale» (2728);

TREMAGLIA ed altri: «Integrazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero» (2729).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 27 marzo 1985, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 644. — «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (approvato da quel Consesso) (2725);

S. 1077. — «Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE)» (appro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

vato da quella V Commissione permanente) (2726).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni:

«sulla commemorazione del 40° anniversario della fine delle ostilità in Europa» (doc. XII, n. 82);

«recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo su una proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 918/83 e n. 950/68 relativamente al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nel bagaglio dei viaggiatori o formanti oggetto di piccole spedizioni a privati» (doc. XII, n. 83);

approvate da quel consesso rispettivamente il 14 e il 15 febbraio 1985.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'art. 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti: alla VI ed alla X Commissione (doc. XII, n. 83), alla VII Commissione (doc. XII, n. 82), nonché alla III Commissione (Esteri).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 21 febbraio 1985, è stato assegnato alla VII Commissione permanente (Difesa), in sede legislativa, il disegno di legge n. 2479.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi

trasferita in sede legislativa la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Perrone ed altri: «Modifiche alla legge 12 aprile 1984, n. 65, relative all'adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» (1795), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel suddetto disegno di legge n. 2479.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 2. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 3, nel testo del Governo. Ne do lettura:

«Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa».

Passiamo agli interventi sull'articolo 3. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, anche questa mattina l'aula non è molto gremita. È questo un segno evidente che il disegno di legge in esame non suscita grande interesse; quell'interesse che, semmai, si registra solo al momento del voto, quando si tratta semplicemente di premere un bottone, magari non comprendendo bene di che cosa si stia parlando.

Ieri, insieme agli altri colleghi del gruppo radicale, intervenendo sull'arti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

colo 2, abbiamo elencato parte degli istituti religiosi che, secondo questo provvedimento, «fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa» e come tali verranno automaticamente riconosciuti civilmente come enti ecclesiastici e potranno quindi godere di un diritto speciale non solo nell'ordinamento e nel diritto canonico ma anche in quello civile.

L'articolo 3, che ora esaminiamo, apparentemente sembra avere minore importanza, tanto è vero che sia la relazione originaria sia quella delle Commissioni riunite II e III non dedicano neppure un periodo alla sua illustrazione. Tale articolo, invece, a nostro giudizio, è importante in quanto in esso si riafferma la sostanziale abdicazione dello Stato (stavo per dire dello Stato laico, ma, come vedremo tra un attimo, è più esatto parlare dello Stato *tout court*) che demanda all'autorità ecclesiastica, cioè ad una autorità esterna ad esso, possibilità di un automatico riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, vale a dire una materia che pure ha conseguenze sull'ordinamento dello Stato.

Con riferimento agli enti in questione, l'articolo 3 testualmente recita: «Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente — potremo poi precisare, leggendo l'annuario pontificio, chi sono questi rappresentanti — secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa».

Signor sottosegretario, dal momento che ha rilasciato questa mattina una brillante intervista all'*Avvenire*, potrebbe spiegarci perché in una legge che ha conseguenze ed effetti nell'ordinamento civile la potestà di provocare dette conseguenze sia demandata all'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa? È l'autorità ecclesiastica che deve fare domanda o che deve dare il permesso affinché un certo istituto religioso possa vedersi riconosciuta la personalità giuridica. Altro che Concordato del 1929, compagni comunisti, compagno Triva; alla faccia dei vostri peana sul «nuovo

capitolo che si apre nei rapporti tra Chiesa e Stato... la riforma può considerarsi di portata storica»; «Il contributo determinante a questo fatto storico di riappropriazione da parte dello Stato del suo carattere laico dato dal partito comunista», così come pubblica oggi *Rinascita*. Alla faccia di tutto questo noi mettiamo nelle mani dell'autorità ecclesiastica la possibilità di compiere un atto rilevante nell'ordinamento civile italiano.

Ma lasciamo la parola a chi, al di là della passione civile, laica, parlamentare o politica che può animare quattro sgangherati deputati radicali, di queste cose se ne intende e cioè alla *Rivista di diritto ecclesiastico* che pubblica un lungo saggio di cui una parte è proprio dedicata all'articolo 3 al quale Balestracci e Colombo non hanno riservato neppure una riga.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Se la legge bene, c'è.

MASSIMO TEODORI. Cercheremo di comprendere tra le righe che cosa hanno scritto i relatori dell'articolo 3.

Il saggio dal titolo *Gli enti ecclesiastici e l'accordo tra Stato e Chiesa*, che leggo testualmente perché credo che meglio di come con scienza e conoscenza è scritto in una rivista giuridica specifica io certamente non potrei fare, così recita: «L'accordo prevede che il riconoscimento in futuro oltre ad essere legato all'esistenza di requisiti soggettivi ed oggettivi, possa aver luogo solo a domanda dell'autorità ecclesiastica (articolo 3) o con l'assenso di essa».

In realtà, mi rivolgo ai compagni comunisti, è l'autorità ecclesiastica ad avere in mano l'assenso, ma seguiamo nella citazione: «In conseguenza, la legittimazione al riconoscimento è attribuita a tale autorità e a chi da tale autorità abbia avuto il preventivo assenso». Inoltre, è richiesto il requisito soggettivo nel senso che deve trattarsi di un ente retto o approvato secondo le norme del diritto canonico. Altro che Stato laico, siamo in piena canonizzazione dello Stato con il riconoscimento del diritto canonico, il

permesso della gerarchia ecclesiastica e la domanda fatta direttamente dall'autorità ecclesiastica o con il suo assenso.

A questo punto mi domando perché non recepire il codice di diritto canonico (non lo conosco) all'interno del codice civile affinché tutti i clericali, comunisti o democristiani, o di altro tipo, possano finalmente inneggiare a questo momento storico.

Riprendo la citazione: «Così lo Stato non potrà mai riconoscere la personalità giuridica di un ente che si dica cattolico, ma non sia stato approvato secondo il diritto canonico, e senza che la domanda di riconoscimento sia stata presentata dall'autorità ecclesiastica o abbia ricevuto l'assenso di questa». Altro che articolo 20 della Costituzione, che costituisce per altro una protezione per eventuali trattamenti in peggio rispetto ad una legislazione: qui è proprio l'autorità ecclesiastica che entra in pieno nell'ordinamento civile!

La *Rivista di diritto ecclesiastico* prosegue: «Queste norme garantiscono l'identità degli enti che sono collegati alla Chiesa cattolica e perciò tutelano la libertà di questa di riconoscere come cattoliche solo quelle organizzazioni che ritenga meritevoli di tale qualifica». Per essere chiari, se il gruppo Abele di Torino volesse essere riconosciuto come gruppo che svolge attività di culto e di religione, e la gerarchia cattolica dicesse, e sicuramente lo direbbe, «no», automaticamente sarebbe fuori. Allora, compagni comunisti, non venite a raccontarci le stupidaggini del grande capitolo di liberazione della coscienza religiosa e di riacquisto totale del carattere laico! Qui siamo in una vera cultura temporale, che pone nelle mani della gerarchia della Chiesa tutto il potere, anche per riconoscere i privilegi e gli statuti speciali previsti da questo vostro accordo.

Riprendo la citazione della *Rivista di diritto ecclesiastico*: «È evidente che codesta garanzia è offerta dallo Stato solo nel momento del riconoscimento della personalità giuridica, giacché un ente di fatto potrebbe autoqualificarsi come cat-

tolico anche in contrasto con l'autorità ecclesiastica, fino a quando questa non ottenesse dall'autorità giudiziaria un provvedimento che vietasse ad una organizzazione da essa non approvata l'uso di detta qualifica». Infatti, se un gruppo si qualificasse come religioso e fosse composto effettivamente da religiosi e credenti, e gli venisse negata dalla gerarchia ecclesiastica la qualifica, che cosa accadrebbe? Ce lo devono spiegare il signor sottosegretario ed i sostenitori di questo che viene ritenuto un grande accordo di libertà.

Proseguo nella citazione: «È ovvio che l'impegno concordatario in primo luogo riguarda lo Stato e tutti gli enti pubblici ad esso collegati, di non dar vita ad enti cattolici non approvati dall'autorità della Chiesa». Quindi, non è il mondo dei cattolici e dei credenti che si organizza e, anche tramite questa legislazione di privilegio, gode di certi benefici, ma è la Chiesa che decide chi, come e perché deve rientrare in questo tipo di accordo.

«Il requisito oggettivo previsto dall'accordo per il riconoscimento degli enti come ecclesiastici è che essi abbiano finalità di religione e di culto. Ove questa finalità sia mutata o quando vi sia qualsiasi altro mutamento sostanziale, occorre il riconoscimento di tale nuova situazione da parte dello Stato, con procedimento analogo a quello del riconoscimento. Questa disposizione dell'accordo ha concordatizzato una norma fino ad ora dettata unilateralmente dall'articolo 4, terzo comma, della legge n. 848 del 1929».

Alla faccia della grande revisione storica, del superamento del 1929, del cavalier Benito Mussolini della ragion di Stato, dell'uso della Chiesa per puntellare il regime! Altro che: nella legge n. 848 di applicazione del Concordato del 1929 per quanto riguardava gli enti ecclesiastici e gli istituti religiosi, non era presente alcuna norma di concordatizzazione degli enti ecclesiastici! Ce lo ricorda l'esperto di diritto canonico, con riferimento al terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 848. E invece, questa vostra revisione, con l'ar-

ticolo 7 dell'accordo e con l'articolo 3 del disegno di legge di cui stiamo discutendo, per la prima volta concordatizza definitivamente gli istituti religiosi e di culto, alla faccia del «grande Concordato di libertà»!

Continuo a leggere: «La espressione sfumata "finalità", usata dall'accordo in rapporto alla ulteriore previsione riguardante le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici, sembra dimostrare che in sede di riconoscimento avranno rilievo preponderante i requisiti soggettivi sopra menzionati. L'importante è che si tratti di enti eretti o approvati secondo il diritto canonico e che la domanda di riconoscimento sia proposta dall'autorità ecclesiastica o con l'assenso di essa. In conseguenza, anche un ente le cui finalità di religione e di culto non siano prevalenti può essere classificato come ente ecclesiastico purché ricorrano i detti requisiti soggettivi».

Insomma, qui finiamo anche con l'abbandonare il concetto di finalità di religione e di culto, ammettendo che è sufficiente che sia Santa Madre Chiesa (nella sua gerarchia ufficiale, non nel suo mondo dei credenti e nella sua attività di apostolato), che sia la gerarchia temporale della Chiesa a decidere quale ente possa essere classificato «ecclesiastico» e quale no.

Riprendo la citazione, perché ritengo che non vi sia modo migliore per dire queste cose: «È appena il caso di ricordare le vicende cui ha dato luogo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a proposito delle IPAB» (in questo modo viene anche liquidato tutto il grande, lungo dibattito delle IPAB e sulle loro proprietà) «che svolgessero in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa. Norme analoghe a questa non potrebbero essere riproposte senza che fosse apertamente violato il principio concordatario ora fissato con l'articolo 7, secondo comma, dell'accordo e con la sua legge di applicazione (articolo 3), riguardo al carattere ecclesiastico degli

enti eretti o approvati secondo il diritto canonico, il cui riconoscimento sia stato patrocinato dalla autorità ecclesiastica, ancorché la finalità di religione e di culto non sia precipua».

Potremmo dunque dire che con questo articolo 2 il diritto al riconoscimento degli istituti religiosi (che in questo modo diventano soggetti di questo diritto speciale) è legato non tanto alla finalità di culto e di religione (finalità che comunque, come abbiamo detto e ripetuto, non configura certo un concetto giuridico definito e come tale discriminante), quanto piuttosto (finalmente ci siamo arrivati!) alla «sponsorizzazione» della gerarchia della Chiesa: un istituto è sponsorizzato dalla Chiesa e allora può avere il riconoscimento, un altro non è sponsorizzato e allora l'usbergo delle finalità di culto e di religione rimane una pura fantasia.

Infatti, scrive il nostro: «...ancorché la finalità di culto e di religione non sia precipua, purché vi sia il riconoscimento patrocinato dalla autorità ecclesiastica», purché dunque vi sia la sponsorizzazione.

Riprendo a leggere dalla rivista: «La previsione generalizzata, secondo la quale gli enti sono ecclesiastici solo se perseguano fini di religione e di culto è innovativa rispetto alle disposizioni del Concordato del 1929». Innovativa, ma vediamo in che senso: «Le disposizioni del Concordato del 1929, come è noto, richiedevano codesti fini solo per taluni enti, confraternite e fondazioni di culto. Le nuove disposizioni, però, in mancanza di opportune precisazioni nella legge, da sole non sembra che bastino ad escludere che possano ottenere riconoscimento come enti ecclesiastici anche organismi i cui fini di religione e di culto siano simbolici». Certamente la definizione di fine simbolico di religione e di culto è molto generica, molto vaga.

Colleghi, signor rappresentante del Governo, questo disegno di legge non è obbrobrioso per le ragioni dette, perché, là dove c'era una materia limitata, precisa, che era servita come moneta di scambio di potere nel 1929, oggi si apre un enorme

varco ad una legislazione speciale, che costerà ai cittadini italiani, alla comunità nazionale, anche molto denaro, ma non soltanto molto denaro, trattandosi di una legislazione speciale che graverà su chi crede nel diritto di libertà e uguaglianza.

Tutto ciò, inoltre, non viene fatto solo ai danni del diritto dello Stato, dello Stato laico, della separazione tra Stato e Chiesa, ma rappresenta anche un'arma all'interno della Chiesa e del mondo cattolico contro i cattolici ed i credenti. Quanti istituti, quanti enti, quanti gruppi del mondo cattolico dovranno sottostare al ricatto della autorizzazione da parte dell'autorità competente?

Compagni comunisti, che scrivete certe cose, bisognerebbe avere un po' più di pudore. Carlo Cardia sull'ultimo numero di *Rinascita* scrive: «Vista in quest'ottica, la riforma delle relazioni tra Stato e Chiesa può considerarsi di portata storica. Un cammino nuovo nel quale nessuna fede dovrebbe essere usata come *instrumentum regni* e tutti i cittadini ed i gruppi sociali potranno recare il proprio contributo». Ebbene, altro che *instrumentum regni*, viste le cose di cui stiamo parlando! In questo caso, l'*instrumentum regni* non intercorre soltanto, come nel 1929, tra il cavaliere Benito Mussolini e la Santa Sede; in questo caso l'*instrumentum regni* serve anche rispetto al mondo cattolico, al vasto e variegato mondo cattolico. Sappiamo, infatti, come nel mondo cattolico fioriscano oggi gruppi, associazioni, opere, attività, che probabilmente riscoprono una maniera genuina, originale e nuova di fare opera di religione e di culto.

A che cosa valgano queste nostre grida in quest'aula deserta non lo so. Che cosa vale discutere qualche ora in più, qualche giorno in più su un siffatto disegno di legge? Vale, compagno comunista che sorridi, per chi crede in fondo nella democrazia parlamentare e che le parole qualche volta possano anche rappresentare messaggi che, guadagnando tempo, arrivino anche al di là del Palazzo che cerca di soffocare tutto, di rinchiudere

tutto, soprattutto gli imbrogli, come nel caso di questo disegno di legge.

Voi saprete o non saprete che c'erano tre grandi scuole in fatto di rapporti tra Stato e Chiesa: i concordatari, gli anticoncordatari e, poi, gli imbrogliatori con i loro esperti. Tutto ciò è frutto della combinazione della scuola dei concordatari con quella degli imbrogliatori. A questo punto, non so a che cosa possa servire questo nostro appello, mi auguro solo che il nostro comportamento faccia risvegliare le coscienze dei deputati liberi di parte cattolica e di parte comunista. Tali coscienze si sono ampiamente manifestate in quest'aula in quanto ieri, su circa 360 votanti, a fronte di una quindicina di colleghi che si sono apertamente dichiarati contrari all'articolo 2 si sono registrati ben 77 voti contro l'articolo che si votava. Vi sono stati perciò 60 rappresentanti del popolo italiano, probabilmente provenienti da quei banchi lì, che hanno rifiutato l'opportunismo concordatario comunista, oppure provenienti da quegli altri banchi, che hanno rifiutato questo uso mondano della legge, o ancora da questi banchi del mondo socialista laico non svenduto, che hanno espresso chiaramente il loro pensiero nel segreto dell'urna. Noi ci auguriamo che, nel corso della discussione odierna, questo movimento di libere coscienze possa svilupparsi, possibilmente in modo palese, per la dignità del Parlamento ed in nome dei valori di libertà dello Stato laico e del mondo dei credenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi, già in passato è accaduto ai deputati radicali di levare una voce ostinata, in determinate circostanze, contro alcune modificazioni dell'assetto giuridico del nostro paese e delle nostre istituzioni. Voci che allora sembravano grida nel deserto, ma le cui previsioni si sono rivelate, a brevissima distanza di anni, esatte. Ricordo ai colleghi presenti il nostro grido d'allarme, ad esempio sulla modifica dei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

regolamenti parlamentari, oppure sull'introduzione di leggi speciali in tema di diritti civili dei cittadini, a proposito dell'istituto processuale italiano. Anche in questa occasione (non è a caso che i pochi deputati radicali presenti in questa legislatura si muovano su tale questione) noi riteniamo che ci si trovi in presenza non di una legge qualsiasi, bensì di una legge che innova profondamente, in senso peggiore, la situazione dei rapporti interni dello Stato e quella dei rapporti tra l'Italia e la Santa Sede.

Sarebbe stato più consono, da parte del Governo presieduto dal socialista Bettino Craxi, proporre al Parlamento italiano questo insieme di provvedimenti come un *unicum* di diritto internazionale. Tutto ciò avrebbe avuto determinate conseguenze sul piano parlamentare, ma avrebbe in un certo senso evitato, rispetto al diritto italiano, una serie di conseguenze giuridiche che, non presentando questo insieme di strumenti come un *unicum* di diritto internazionale, ma operando una differenza formale e sostanziale fra il trattato internazionale che abbiamo approvato come tale e questi strumenti che invece sono legge dello Stato italiano, provoca una profonda mutazione che non è esagerato definire genetica, delle leggi dello Stato, per un gran numero di cittadini italiani.

In questi giorni, stiamo qui appunto tentando, con il solo strumento disponibile ad un parlamentare (quello dell'intervento, se vogliamo persino reiterato), di avvertire innanzitutto i colleghi ma sicuramente l'opinione pubblica, in ordine alla gravità, a nostro avviso, di quanto si sta facendo su questo particolare argomento. Ad esempio, ritengo anche che non sia un caso che il quotidiano del maggiore partito d'opposizione, *l'Unità* di oggi, — se non sbaglio, non dedichi neppure una riga alla discussione svoltasi ieri in questa Camera sui primi due articoli del testo in esame.

Può darsi che mi sbagli, ma ho scorso più volte *l'Unità* di stamane e certamente la cronaca parlamentare di ieri, se c'è, è

molto ben mimetizzata! Non credo che questo sia un fatto da poco, se visto nell'ottica di un parlamentare d'opposizione, che ritiene logico e giusto solleccitare, soprattutto all'interno del gruppo comunista, un ripensamento sulle decisioni prese dal partito comunista e dal gruppo comunista della Camera, a proposito di questo disegno di legge. Credo appunto che la posizione, la scelta editoriale de *l'Unità* di stamane sia indicativa di uno stato di imbarazzo all'interno del gruppo parlamentare e del partito comunista che, a mio avviso, non è affatto condannabile: è segno, anzi, fertile di intelligenza politica, quello di rimeditare una scelta che può essere stata fatta magari senza quel consenso all'interno della stessa base del partito comunista o dei parlamentari comunisti che, sicuramente, avrebbero fornito ai giornalisti de *l'Unità* argomenti per trattare oggi, con molto maggior rilievo, quanto è successo ieri nella Camera dei deputati.

Se partiamo da questo fatto, che trovo indicativo, trovo altrettanto indicativo che si sia cercato di far approvare questo insieme di leggi, nel minor numero di ore possibile, dopo averlo fatto decidere nel più stretto e riservato degli ambiti possibili, all'interno di una commissione designata e non eletta; in sostanza, si è cercato di preparare un *corpus* di norme da far (come dire?) inghiottire alla storia dello Stato italiano, non attraverso un dibattito, un esame approfondito nel pieno rispetto delle diverse parti, bensì come qualcosa sotto banco, da smerciare e mettere al più presto possibile sugli scaffali della storia, per non doverne più parlare! Noi, deputati radicali, non crediamo che su questo tipo di argomenti sia bene tacere e, anche se a volte il metodo della discussione prolungata (non siamo all'ostruzionismo, ma certamente ad un prolungamento della discussione) può apparire un po' defaticante ai nostri colleghi e alla Presidenza della Camera, ritengo che questo sia il minimo indispensabile che si possa fare quando si ritiene che ci si trovi di fronte ad un'innovazione, in senso peggiore, di grave importanza

per chi non ritiene che siffatte innovazioni debbano passare inosservate.

Allora, venendo nello specifico dell'articolo 3 e riprendendo una interruzione del relatore Balestracci al collega Teodori (quando il relatore ha detto che nella relazione sono indicate le premesse per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici), vorrei dire che vi sono almeno tre paragrafi della relazione che, se non direttamente, riguardano indirettamente l'articolo 3.

Poiché sono dell'opinione, per quel che può valere, di considerare utile un corretto dialogo, per lo meno dal punto di vista intellettuale, con chi ha opinioni diverse dalla propria, ritengo che in quei paragrafi vi sia una interpretazione del testo della legge che, a mio avviso, merita di essere contestata e dibattuta da parte di questa Assemblea. Mi riferisco alla colonna di destra della pagina 3 della relazione. In particolare, nel secondo paragrafo il relatore scrive: «Si presume la sussistenza del fine di religione e di culto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e per i seminari: in tali casi, quindi, il riconoscimento sarà pur sempre subordinato a determinate valutazioni discrezionali della competente autorità amministrativa...».

Non credo che esista nel testo dell'articolo 3 una salvaguardia di questo genere, a meno che il relatore non intenda fare riferimento a qualcosa di estremamente formale, quale, ad esempio il fatto che la domanda debba essere presentata in carta da bollo oppure che l'assenso della autorità ecclesiastica debba avvenire su carta intestata. Se si tratta di una discrezionalità che deve recepire la correttezza formale dell'assenso dell'autorità ecclesiastica competente, mi pare che questo non meriti certamente un paragrafo da parte del relatore; se invece il relatore si riferiva ad una discrezionalità sostanziale da parte dell'autorità amministrativa italiana, francamente non vedo come il relatore riconosca in questo articolo 3 un potere discrezionale dell'autorità italiana nel concedere o nel non concedere il rico-

noscimento della personalità giuridica, una volta che vi sia stato l'assenso dell'autorità ecclesiastica o addirittura la domanda dell'autorità ecclesiastica.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Bisogna tener conto della strutturazione complessiva, perché vi sono una serie di norme che riconducono alla disciplina generale!

GIANLUIGI MELEGA. Ringrazio il relatore dell'attenzione e quindi della sua risposta; ma vorrei chiedere quale ipotesi egli preveda, in seguito a questo testo, di diniego del riconoscimento della personalità giuridica, una volta che l'autorità ecclesiastica competente abbia dato il proprio assenso. Onestamente, nel testo della legge, questo margine di discrezionalità dell'autorità italiana non lo vedo. Se però il relatore lo vede...

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. In questa sede non possiamo intavolare colloqui!

GIANLUIGI MELEGA. Non chiedo, ovviamente, il colloquio, però, essendo prassi e regola che il relatore, al termine della discussione, intervenga per rispondere a coloro che non condividono le sue posizioni, ritengo che si debbano manifestare, secondo quella che è l'essenza stessa della vita parlamentare, le opinioni contrarie e chiedergli se il suo pensiero sia stato male interpretato o se ritenga di poter rispondere a qualche obiezione.

Francamente non vedo nel testo al nostro esame alcun margine di discrezionalità, per l'autorità competente italiana, per denegare il riconoscimento alla personalità giuridica dell'ente ecclesiastico ai fini civili, una volta che la domanda sia stata presentata dall'autorità ecclesiastica competente, o dietro assenso di questa.

Dico tali cose, signor Presidente, perché questo punto sarà sicuramente (ecco, collega Balestracci, il richiamo alle previsioni con le quali ho iniziato il mio intervento) fonte di contenzioso giudiziario. Faccio immediatamente un esempio.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Molti di questi enti svolgono una attività educativa e cioè spesso gestiscono scuole; nello svolgimento di questa attività molti enti ecclesiastici, che saranno riconosciuti civilmente dallo Stato italiano, instaurano rapporti di lavoro con cittadini italiani. Ebbene, tali rapporti di lavoro cadranno, per effetto di questa legge, sotto la disciplina delle norme di diritto speciale che concernono i rapporti di lavoro degli enti ecclesiastici riconosciuti. Il contenzioso nascerà, dunque, dal fatto che una norma può essere passibile di doppia interpretazione, dal fatto che la sua testualità non sia universalmente riconosciuta (per norma, ovviamente, non intendo soltanto quella singola, ma l'insieme del complesso normativo). Io ritengo che domani sarà possibile l'insorgere di una serie di cause civili di lavoro, connesse all'esercizio dell'attività educativa da parte di un ente ecclesiastico, quando tale ente chieda o non chieda (gli sia concessa o non gli sia concessa) la personalità giuridica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dallo Stato italiano. Certo, è facile dire che questi problemi potranno essere risolti quando si presenteranno, ma non si può negare che oggi questa categoria del contenzioso non esiste per il diritto italiano, mentre potrà esistere domani, perché questa legge introduce innovazioni dal punto di vista della soggettività giuridica e dal punto di vista delle attività che tali soggetti giuridici possono intraprendere all'interno delle leggi italiane.

Da questo punto di vista, vorrei richiamare l'attenzione, non tanto del relatore quanto dei colleghi, su un particolare che il collega Guerzoni sottolineava nei suoi interventi. Per molti di questi enti l'autorità ecclesiastica competente non è la Santa Sede, bensì l'autorità ecclesiastica diocesana o addirittura, se si vuole, l'autorità vescovile. Ed anche a questo proposito ricordo al relatore ed ai colleghi che la moltiplicazione del contenzioso è facilmente prevedibile, perché sono facilmente prevedibili i casi di dissenso tra l'autorità ecclesiastica che possiamo chiamare locale e l'autorità ecclesiastica che

possiamo chiamare centrale. Se quella locale è competente, si avrà evidentemente una situazione tale che, ad esempio, potrà essere il vescovo Lefebvre (è inutile che mi diffonda in spiegazioni su chi sia il vescovo Lefebvre) l'autorità ecclesiastica competente.....

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Non è titolare della potestà anche del riconoscimento degli stessi istituti di diritto diocesano.

GIANLUIGI MELEGA. Non è titolare oggi, lo era in precedenza.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Ma ora non è titolare!

GIANLUIGI MELEGA. Nel momento in cui la titolarità di questa potestà è suddivisa a livello diocesano o vescovile, con tutte le possibilità..... Certo, noi non siamo in grado, il 28 marzo 1985, di immaginare che cosa potrà accadere tra un anno o tra dieci anni, ma sappiamo che questi strumenti non vengono messi in essere e non vengono modificati frequentemente. Non sono normalmente oggetto di leggi che comportino aggiustamenti successivi. Sono strumenti che non a caso sono nati nel 1929 e sono stati modificati dopo un lunghissimo spazio di tempo.

Ritengo che sia dovere di un deputato di opposizione rilevare (credo che sia chiaro ai colleghi che appoggiano, per motivi di obbedienza interiore, la gerarchia ecclesiastica) che noi non ci opponiamo ad una regolamentazione dei rapporti fatta in questo modo. Quello che noi diciamo è che tale regolamentazione non ha bisogno di una legislazione speciale, che, ad esempio, da un punto di vista politico, la Chiesa può ritenere certamente necessaria in regimi dittatoriali. Il nostro è uno Stato democratico, che nella propria Costituzione tutela ampiamente, con il massimo di libertà (e ci dobbiamo sforzare di dare a questa tutela la massima ampiezza) ogni tipo di rapporto contemplato in questo strumento.

Se si vuole fare una modifica al libero

regime costituzionale dello Stato italiano, si può farla in virtù di un trattato internazionale, con cui una potenza riconosca ad un'altra determinate deroghe rispetto al proprio ordinamento, trovando un tipo di rapporto che ha determinate forme di ratifica da parte del Parlamento italiano.

Ma, non essendo il nostro uno Stato dittatoriale, tutelando con il diritto comune, con le nostre istituzioni giuridiche, a partire dalla Costituzione, tutto il tipo di attività che è contemplato e che è la sostanza di questo strumento, chiunque ne sia normalmente il soggetto, noi non vediamo perché si debba mettere in essere tutto ciò, se non per una forma (che secondo noi è da condannare) di privilegio dal punto di vista giuridico, non di una categoria, non di una comunità (la comunità dei cattolici), ma di una organizzazione burocratica, che è la gerarchia ecclesiastica. Riteniamo pertanto che ciò non debba essere accettato dal legislatore italiano.

Non si tratta quindi della sostanza del diritto al culto, della sostanza del diritto alla professione di fede, ma dell'insieme dei diritti di libertà che può essere raccolto sotto l'etichetta che contestiamo. Ci mancherebbe altro! I cattolici presenti in quest'aula ed anche gli altri sanno che noi radicali siamo i primi a difendere il loro diritto alla libertà religiosa. E mi pare persino umiliante doverlo dire.

Non vi è dubbio che alla comunità dei cattolici italiani debbano essere garantiti assolutamente tutti i diritti di libera manifestazione delle proprie convinzioni religiose e di culto, ma non riteniamo che questo tipo di garanzia debba essere recepito come diritto speciale (perché di questo si tratta) in tema di rapporti che nulla hanno a che fare con l'esercizio e la professione della fede. Come è già stato ricordato, Ernesto Rossi parlava della regolamentazione della «roba», cioè di una regolamentazione speciale che noi non condividiamo.

Ieri abbiamo citato solo una parte minima, direi un terzo, degli enti religiosi che si troveranno ad essere possibili titolari

dei diritti e dei doveri della legislazione speciale al nostro esame. Come ho ricordato, non solo quelli, ma una miriade di enti ecclesiastici, non sottoposti all'autorità centrale della Chiesa, bensì alle competenti autorità ecclesiastiche locali (quali, ad esempio, le autorità diocesane), potranno entrare a far parte di diritto dei soggetti di questa legislazione speciale.

Ora noi non crediamo assolutamente, non se ne dolga il collega relatore, che per l'ammissione a questo tipo di legislazione speciale lo Stato italiano disponga, grazie all'articolo 3, di una qualsiasi discrezionalità amministrativa. Lo Stato italiano, infatti, non potrà in alcun modo avanzare riserve o negare la concessione della personalità giuridica una volta che la competente autorità ecclesiastica gliene faccia domanda o dia il proprio assenso. E sarei grato al relatore, per quello che può valere il buon rapporto di *fair play* e di correttezza parlamentare che sinora è esistito tra noi e lui, se successivamente mi dirà qual è, secondo lui, la norma di questo disegno di legge che dimostrerebbe che quanto io dico non corrisponde a verità.

Passo ora al commento di un altro passo della relazione Balestracci. Dice il relatore (e mi pare che anche qui si riferisca, pur se non lo cita esplicitamente, al testo dell'articolo 3) che per tutti gli altri enti (cioè quelli non automaticamente recepiti nella gerarchia ecclesiastica) l'accertamento (e non si dice chi lo debba fare) deve in primo luogo verificare che la finalità di religione o di culto sia costitutiva ed essenziale dell'ente, cioè che l'ente nasca essenzialmente per raggiungere quel fine e che questo sia l'elemento costitutivo ed essenziale dell'ente medesimo. Tale fine, per altro, può essere connesso ad altre finalità di carattere caritativo, le quali tuttavia non devono costituire il fine primario dell'ente e non possono incidere sul fatto che il fine di religione o di culto deve essere quello costitutivo ed essenziale.

Il relatore non se ne dolga se io rilevo che una frase del genere, intesa in senso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

stretto, toglierebbe dall'elenco degli enti ecclesiastici con personalità giuridica civilmente riconosciuta un grande numero degli attuali enti ecclesiastici: ad esempio tutti quelli che svolgono attività ospedaliera.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Tu fai una confusione che non finisce più! Se mi consenti, il problema è definito, nei suoi termini, in materia molto chiara nell'articolo 16. Tu stai parlando di tutto, tranne che dell'articolo 3, che in realtà contiene una norma generale per quel che riguarda l'accertamento: poi, vi è tutta una serie di norme prescrittive, come quelle degli articoli 9, 10, 11 e 12.

GIANLUIGI MELEGA. Voglio ringraziare ancora una volta il relatore, perché le sue interruzioni sono comunque utili...

PRESIDENTE. Onorevole Melega, tenga conto che il tempo purtroppo è scaduto!

GIANLUIGI MELEGA. Concludo, allora, tenuto conto che avrò poi modo di tornare sull'argomento. Ribadisco però il ringraziamento al relatore per quest'ultima osservazione e ripeto che con ogni probabilità svilupperò successivamente altri argomenti sul tema considerato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro ha chiesto di parlare, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo del Governo.

(È approvato).

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Il mio richiamo riguarda l'esigenza di assicurare il numero legale, poiché non ritengo sia opportuno che un articolo di legge sia votato da venti deputati. Mi si risponderà che il regolamento prescrive, ai fini della verifica del numero legale, la richiesta da parte di

venti deputati. Rivolgo allora un appello a tutti i colleghi che operano per la legalità, ai deputati che sono ora in aula, ai colleghi comunisti e democristiani, affinché sottoscrivano, insieme ai radicali, la richiesta in questione. Non mi sembra molto dignitoso, per la Camera, approvare un provvedimento di tale importanza con votazioni cui partecipano, di volta in volta, quindici, dodici o otto deputati. Sono sicuro che i colleghi presenti vorranno sottoscrivere una richiesta in tal senso.

PRESIDENTE. Le faccio in ogni caso presente, onorevole Teodori, che l'articolo 3 si intende ormai approvato, essendo stato regolarmente posto in votazione. Il problema da lei richiamato si porrà, semmai, successivamente, al momento della votazione degli altri articoli. Rilevo, per altro, che lei stesso ha fornito la risposta esatta al problema delineato, riferendosi alle disposizioni regolamentari al riguardo, che infatti stabiliscono (articolo 46, comma 4) che «la Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati (...)». Le assicuro che, al momento opportuno, se il suo invito, così accorato, sarà stato accolto dagli altri gruppi, la Presidenza ovviamente si atterrà alla richiesta rivoltale.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

«Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

Procediamo ora agli interventi sull'articolo 4. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Mi chiedo, signor Presidente, come mai la Chiesa sia tanto interessata ad ottenere il riconoscimento degli enti ecclesiastici e l'attribuzione a tali enti della personalità giuridica. Nel dibattito sul Concordato, ho

avuto modo di esprimere la preoccupazione secondo cui, come il Concordato del 1929 esprimeva e rispecchiava la natura totalitaria dello Stato fascista, così il Concordato Craxi-Casaroli (e potrei aggiungere: Bufalini-Forlani, e via di seguito...) rispecchi invece la natura contrattualistica, partitocratica, neocorporativa di questo regime democratico avvilito e degradato da una costituzione materiale partitocratica e corporativa.

La mia preoccupazione nasceva, appunto, dal rinvio a successivi accordi concordatari di cui quello in discussione è il primo. È anche vero che i partiti, che sono asse centrale del sistema neocorporativo, ed i sindacati, che ne sono, sul piano sociale, i protagonisti fondamentali, si guardano bene dal rincorrere il riconoscimento giuridico e dal voler ottenere la personalità giuridica.

In sede di discussione sul finanziamento pubblico noi sostenemmo con chiarezza che i partiti, se rimangono associazioni private, non debbono essere finanziati dallo Stato. Tutti i cittadini hanno il diritto di formare partiti per concorrere a determinare la politica nazionale, ma se questi, ripeto, rimangono associazioni private, il loro finanziamento deve essere assicurato dagli stessi cittadini. In quella discussione, però, aggiungemmo che, una volta affermato il principio del finanziamento pubblico, occorre allora prevedere una riforma dei partiti che ne garantisca in qualche modo il carattere pubblicistico o, comunque, la personalità giuridica.

Pur di non arrivare a questa conseguenza, che pure era perfettamente coerente dal punto di vista giuridico con la scelta del finanziamento pubblico, si è preferito l'imbroglione di iscrivere tale finanziamento nei bilanci delle due Camere, che, come tali, non sono soggetti ai controlli pubblici normalmente previsti. Tale imbroglione si è reso necessario proprio perché tutti i partiti, tranne il nostro, all'unanimità hanno escluso il riconoscimento giuridico e l'ottenimento della personalità giuridica per quelli che sono gli organismi portanti della struttura neocor-

porativa dello Stato italiano. Questa la degradazione partitocratica della nostra Repubblica.

I sindacati, poi, sono divisi su tutto, tranne che nel rifiuto del riconoscimento e della personalità giuridica, paralizzando così l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione che, per altro, per i sindacati prescrive il solo requisito che gli statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Come si vede, si tratta di un solo requisito, che certo non affida un'ampia discrezionalità allo Stato, tuttavia, ripeto, i sindacati rifiutano qualsiasi ipotesi di attuazione della norma costituzionale. Non vogliono riconoscimento e personalità giuridica. Perché allora la Chiesa e lo Stato si preoccupano di ottenere tale riconoscimento e tale personalità giuridica per gli enti ecclesiastici? La risposta è ovvia, perfino banale, perché non è in gioco, attraverso le procedure di riconoscimento degli enti ecclesiastici e la concessione dell'ottenimento della personalità giuridica, un rafforzamento della tutela, relatore Colombo, relatore Balestracci, delle garanzie di libertà della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici. È in gioco altro.

MARCELLO CRIVELLINI. La garanzia tributaria.

GIANFRANCO SPADACCIA. Direi che quello è l'aspetto più evidente, più banale, più ovvio. Prima di tutto è in gioco, come ha sottolineato il collega Teodori, un vincolo alla libertà religiosa degli enti ecclesiastici che si ottiene attraverso il Concordato, cioè un vincolo all'autorizzazione gerarchica dell'ordinamento ecclesiastico nel suo complesso.

Da questo punto di vista, la libertà dell'associazionismo cattolico, se è libertà da certe forme di ingerenza della gerarchia, passa nello Stato attraverso l'associazione di fatto e non la personalità giuridica. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che, in questo modo, gli enti ecclesiastici ottengono una serie di privilegi, cioè la «roba».

Alle domande che ho posto, si potrebbe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

obiettare che i partiti politici non hanno bisogno e interesse di chiedere il riconoscimento giuridico dello Stato della personalità giuridica, in quanto sono garantiti dall'articolo 49 della Costituzione che recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», mentre i sindacati, come ho già ricordato, sono tutelati dall'articolo 39.

Le garanzie della libertà sono tutelate dall'articolo 20 della Costituzione che recita: «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». Quella ricordata è la più ampia copertura costituzionale riconosciuta ad ogni manifestazione di attività religiosa o di finalità di religione o di culto.

Se il problema non è nelle libertà, ma nei limiti alle libertà posti con vincolo all'autorizzazione della gerarchia e nei privilegi che dallo Stato si ottengono per gli enti e i beni ecclesiastici, allora abbiamo la prova, così come emerge dalle norme contenute nel disegno di legge al nostro esame e nelle stesse preoccupate espressioni di almeno uno dei due relatori, che una serie di omaggi formali, contenuti nel Concordato-quadro, approvato la settimana scorsa, sono smentiti dai fatti; una serie di omaggi al Concilio, al superamento dell'epoca costantiniana della Chiesa, del temporalismo, del clericalismo, ad alcune recenti encicliche papali e a ciò che emerge dalla società civile in termini di libertà religiosa, di laicità dello Stato, di maggiore ricchezza democratica del paese.

Sono tutte cose destinate a cadere quando si imbocca la strada del Concordato, perché rivelano i loro limiti e la loro sostanziale falsità. Quando si sceglie quella strada, infatti, l'oggetto dello scambio tra il dare e l'avere, il sinalagma, dicevano i nostri maestri di diritto parlando del negozio giuridico, portano necessariamente, in cambio di privilegi e

di limiti e vincoli gerarchici, ad un potere discrezionale dello Stato, relatore Balestracci, che necessariamente rappresenta un limite e un pericolo, seppure potenziale, per la libertà religiosa.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. È il contrario di quello che diceva Melega.

GIANFRANCO SPADACCIA. No, Melega affrontava un altro problema.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Insomma, la capacità di intendere l'abbiamo anche noi!

GIANFRANCO SPADACCIA. No, Balestracci: Melega affrontava l'argomento dal punto di vista della libertà del singolo ente e della singola associazione ecclesiastica, in riferimento al vincolo, posto dall'articolo 3, dell'autorizzazione ecclesiastica. Io invece sto considerando l'aspetto generale.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Melega parlava di discrezionalità.

GIANFRANCO SPADACCIA. Questa norma, che è una norma di carattere generale, per tutti gli enti ecclesiastici, rappresenta un limite potenziale, un pericolo; un pericolo potenziale, certamente, non in atto. I rapporti di forza sono oggi ben diversi da quelli del 1948. Il mondo cattolico appariva allora trionfante, maggioritario: si pensi alla percentuale del 99 per cento, alle sfilate dei baschi verdi, alla scomunica al partito comunista; il divorzio sembrava impossibile in questo paese. Oggi dovete rifare i conti, cattolici di parte democratica presenti in quest'aula, con le inchieste democratiche dell'istituto della Fondazione Einaudi. Sarà esatta quella percentuale del 14 per cento?

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Avevate paventato una regalia...

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

GIANFRANCO SPADACCIA. Collega Balestracci, tu ci rimproveri di essere poco attenti alla tua relazione. Io dimostrerò fra poco che sono attentissimo; non commettere adesso tu l'errore che rimproveravi a noi, quello cioè di essere poco attento al ragionamento. Io dico che necessariamente il rapporto di scambio concordatario comporta la concessione allo Stato che ti conferisce privilegi di una quota discrezionale, pericolosissima in futuro, della libertà religiosa. E questo lo dici anche tu, perché io me la sono letta molto attentamente, la tua relazione. Vuoi che te ne legga un passo a questo proposito? «A conclusione della esposizione sul titolo I, sugli enti ecclesiastici, vorrei permettermi di riassumere la logica complessiva con qualche notazione problematica e con qualche riflessione che possa essere utile in sede di interpretazione». E verremo poi a questa utilità, perché capisco il senso di queste parole: poiché l'interprete della legge dovrà poi rifarsi ad una serie di elementi, uno di questi è la volontà del legislatore. Questo però è solo uno degli elementi, e purché non sia in contrasto, poi, con la logica complessiva delle norme e con i meccanismi che esse mettono in atto.

E continui: «Innanzitutto, non si può non rilevare non dico la mancanza di coraggio, ma la scarsa sensibilità nel recepire esigenze ed aspettative dei tempi nuovi, che sono venute maturando da quarant'anni a questa parte». Dunque, un democristiano, un cattolico, dovrei dire, date le scelte del 1947, un concordatario per eccellenza, se non sapessi che concordatari per eccellenza, è stato ribadito da *Rinascita*, sono anzitutto i compagni del partito comunista; da un cattolico, da un democristiano ci si dice che c'è scarso coraggio in questo Concordato, e in particolare nella norma che stiamo approvando, nel recepire i tempi nuovi!

E andando avanti si dice: «Non si può, infatti, non rilevare che rimettere il riconoscimento della personalità giuridica degli enti alla discrezionalità dell'autorità civile risente di quell'atmosfera antilibertaria» — non è un radicale che parla: è il

relatore Balestracci! — «che ispira le norme riguardanti le persone giuridiche di diritto privato contenute nel codice civile del 1942».

Certo, un Concordato che si rifà al codice civile del 1942 non può essere libertario nei meccanismi di riconoscimento delle associazioni di diritto privato; e non lo può essere perché quel codice è nato in un regime totalitario, in cui il problema del regime fascista era quello di impedire o limitare ogni forma associativa di carattere politico, sociale, religioso, che non passasse attraverso il vincolo concordatario. Ma devo dire che il codice fascista non aveva poi tutte le responsabilità in questo, perché a sua volta restringeva norme niente affatto libertarie dello Stato liberale, le quali pure erano estremamente diffidenti nel riconoscimento giuridico delle associazioni private, perché avevano il problema di contrastare, o limitare al massimo, la libertà associativa delle nuove classi emergenti, della classe operaia, dei lavoratori, dei contadini e delle nuove forze politiche che bussavano alle porte della politica italiana.

Ma, relatore Balestracci, far carico soltanto al codice civile del 1942 di questa responsabilità è ingiusto. Tu hai fatto anche riferimento all'articolo 16, ed io questo articolo l'ho già richiamato nella discussione dell'articolo 2. Ho detto ieri che è in atto il tentativo di rincorrere la ricerca di una definizione tipologica che limitasse questa discrezionalità e ponesse lo Stato al riparo dalla concessione di ingiusti privilegi a favore di attività che non avessero finalità preminenti di religione e di culto, ma che ponesse la Chiesa al riparo da ingiusti sconfinamenti, che rimangono di carattere giurisdizionalistico. Infatti, il giurisdizionalismo è la discrezionalità, relatore Balestracci: è il principe assoluto del settecento, e quindi il principe dei nostri giorni, questa partitocrazia, le forze dominanti di questo paese, che oggi concedono e domani possono togliere, mutate le condizioni politiche, quello che hanno concesso.

Così, voi potete pensare di tutelare e di garantire con i vostri rapporti di forza,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

oggi, a questa Chiesa quelle libertà per questa strada, e domani potete trovarvi nella condizione in cui quei rapporti di forza vengono meno e la libertà religiosa travolta.

Ieri un collega mi ricordava che c'è un ordine religioso, credo i salesiani, che non utilizza le norme concordatarie, che nel suo statuto prevede che i suoi patrimoni siano sottoposti al diritto civile. Perché? Perché questo ordine ha memoria storica di ciò che è accaduto ad altri ordini religiosi in certi periodi di giurisdizionalismo. Pensiamo solo ai gesuiti. Certo, io non sono un esperto di diritto canonico o di storia, ma è stato un sacerdote a citarmi tanti di questi esempi.

Dunque, non è un paradosso il dire, come facciamo noi, «badate che la libertà di associazione religiosa passa non attraverso questo Concordato ma fuori di esso». Non è un paradosso perché quella libertà passa in realtà attraverso le associazioni che abbiano il coraggio di non richiedere il riconoscimento giuridico.

Perché ho detto che non si può far colpa di tutto questo solo al codice civile? Tu stesso, andando alla materia concordataria, dici: «Tra questi due poli, rimane una zona grigia rimessa alla prudente valutazione interpretativa, ancorata ai principi generali del Concordato. Si è dunque in presenza di un tentativo di definizione apprezzabile ma non risolutivo, anche perché, ad esempio, molto sottile è la distinzione tra educazione cristiana (che è considerata come attività di religione e di culto) ed educazione, istruzione e cultura. Nella pratica, una scuola gestita da un ente ecclesiale può avere due finalità tra loro strettamente interconnesse e separabili: dare una formazione civile e scientifico-culturale e contemporaneamente una educazione religiosa. Tali obiettivi, propri di una scuola che si vuol definire tale, partono dal presupposto che la formazione integrale dell'uomo è inscindibile dalla formazione cristiana».

E poi vai avanti, facendo proprio tutti gli altri esempi che anche io mi sono (a quanto pare inutilmente) attardato a sottolineare. Certo, lo fai in maniera meno

rozza, più meditata, meno oratoria e quindi anche più precisa, visto che la tua è una relazione scritta. Comunque citi le attività di beneficenza, il caso delle IPAB del 1977, i problemi legati alla connessione con le attività caritative, le attività commerciali e turistiche e perfino, perché no, immobiliari e alberghiere. Insomma, proprio tutti i casi che io avevo tentato di evidenziare intervenendo sull'articolo 2.

Ma allora, perché non ci diciamo francamente che sono queste le cose di cui dobbiamo discutere, che ciò che noi stiamo tentando di fare qui non è un fastidio che vogliamo imporre a tutti? Se noi siamo qui, con santa pazienza e senza volontà ostruzionistica, a cercare di farvi riflettere su queste cose è perché sentiamo, oggi più che mai, di rappresentare non soltanto gli uomini del partito d'azione, del partito liberale, del partito socialista che hanno detto no all'articolo 7; non soltanto i liberali, i liberalsocialisti, gli azionisti, i radicali delle generazioni precedenti, i Rossi, i Piccardi, i Paggi, i Mario Ferrara, i Carandini, i Calogero, i tanti altri che sono stati anticoncordatari, esponenti di una cultura ricca, viva, forte, che si scontrava con la scelta concordataria di Palmiro Togliatti sull'articolo 7. Ma sentiamo di rappresentare anche Buonaiuti e tutti quei cattolici che sono stati vittime delle scelte concordatarie e che le hanno pagate sulla loro pelle. E loro non difendevano, battendosi contro quel Concordato, soltanto la loro libertà. Ma si muovevano con prospettiva (se mi consentite, colleghi di parte cattolica, di usare una vostra espressione) profetica, per liberare la Chiesa dall'abbraccio fascista che il Concordato le imponeva; e, in prospettiva, dall'abbraccio temporale che, comunque, con ogni Cesare, con ogni Stato, i concordati rischiano di comportare.

Se esiste, quindi, questa zona grigia, collega Balestracci, è illusorio pensare che basti la prudente valutazione interpretativa a risolvere i problemi, che bastino i principi generali del Concordato. Questi principi non bastano, visto che c'è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

voluto un articolo 16. Niente più e meglio di tale articolo rappresenta il massimo dello sforzo ermeneutico per definire le due tipologie.

Questo è il limite della soluzione concordataria: nessun concordato, nessuna norma, di carattere generale o speciale, particolare o corporativo, può prevedere che attività solo commerciali, che abbiano scopo di lucro o prevalentemente scopo di lucro, attività bancarie, attività turistiche, attività immobiliari, solo perché indirettamente legate al fine di culto o di religione, siano coperte dai privilegi concordatari.

Certo, noi abbiamo il compito di rendere democratici gli articoli del codice del 1942, ma non sono solo in gioco le norme del codice civile, sono in gioco le norme concordatarie. L'ampia zona grigia, che esiste nello scervere l'inestricabile groviglio tra finalità di religione e di culto e finalità di lucro, di carattere caritativo, riserva allo Stato l'accertamento, il giudizio e, quindi, la discrezionalità del riconoscimento. Perfino per la parrocchia si pone questo problema ed al di fuori della parrocchia la questione si pone per qualsiasi altro istituto.

Allora, è evidente che qui siamo di fronte al tentativo, all'illusione che alcune norme cornice, un Concordato solo su grandi principi potessero battere la strada delle libertà costituzionali; ma ciò è smentito dai fatti e non è possibile. Siamo, invece, di nuovo, perfettamente, nel pieno dell'intreccio perverso tra clericalismo e confessionarismo da una parte e giurisdizionalismo dall'altra.

Ciò produce limiti rispetto alla libertà religiosa delle associazioni cattoliche, lo hanno rilevato i colleghi Teodori e Mella parlando dell'articolo 3, produce, in prospettiva, in pericolo, una potenziale ipoteca che nessun accorgimento, nessun accertamento interpretativo può scongiurare.

Credo, quindi, che nell'approfondire questi argomenti non stiamo facendo discorsi oziosi, ma stiamo rivendicando per noi, per i colleghi della sinistra indipendente, per i colleghi di democrazia prole-

taria (che ci attaccano sempre, accusandoci di essere il sesto partito della maggioranza, di essere sostenitori di questo Governo, ma che non avrebbero da soli la forza di essere presenti in questa battaglia, in quanto lo sono grazie a noi e siamo lieti di poter fornire loro questa opportunità)...

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia il tempo a sua disposizione è scaduto.

GIANFRANCO SPADACCIA. Concludo, signor Presidente. Noi facciamo tutto questo anche per quei colleghi che sono intervenuti in maniera così appassionata; mi riferisco ai vari Rodotà, Bassanini, Guerzoni, Masina. Non ci scordiamo però neanche di quei 40 o 50 franchi tiratori, mai come in questo caso eredi degli oppositori del Concordato del 1929, che hanno votato contro, unitamente ai colleghi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, l'articolo 2, che rappresenta un cardine delle norme concordatarie che ci apprestiamo ad approvare.

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, ai sensi del quarto comma dell'articolo 85 del regolamento chiedo la chiusura della discussione sull'articolo 4 del disegno di legge.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 44 del regolamento, sulla proposta Ferrari di chiusura della discussione darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, i colleghi democristiani hanno chiesto la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

chiusura della discussione sull'articolo 4 dopo che un solo oratore era intervenuto. Certo, il regolamento consente questo, salvo che probabilmente vi è un'interpretazione forzosa del regolamento stesso in quanto esso contempla, all'articolo 44, l'intervento anche di un altro oratore. Lasciamo comunque stare queste schermaglie di carattere procedurale innescate dalla grandissima maggioranza cattolico-comunista in ferrea difesa della legislazione speciale dei beni della Chiesa. Ebbene, questa grandissima maggioranza cattolico-comunista non riesce ad assicurare in aula la presenza di più di 10 o 20 deputati. A difendere questo disegno di legge...

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Siamo tutti lontani.

MASSIMO TEODORI. Il collega mi precisa che anche i pochi deputati comunisti presenti sono volontari. Veniamo comunque al perché, a nostro giudizio, questa richiesta è fuori luogo. Si parla di ostruzionismo dei radicali. Non credo che si stia facendo ostruzionismo; noi non intendiamo consentire, lo abbiamo dichiarato pubblicamente ieri, la rapida approvazione di questo disegno di legge affinché il prolungamento della discussione possa mettere in guardia il Parlamento e l'opinione pubblica sulle insidie, contenute nel provvedimento al nostro esame, in termini civili e finanziari per l'intera collettività nazionale. Lo abbiamo dichiarato pubblicamente ieri.

Noi vogliamo andare avanti nella discussione perché siamo logorroici? Perché ci piace parlare? Ritengo che a nessuno piaccia parlare a vuoto. Vi è però un'opera di verità da compiere. Ci state presentando, voi comunisti e democristiani, questo disegno di legge in termini menzogneri e falsi: questo è il problema! Quando si dice che...

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Chi firma il disegno di legge?

MASSIMO TEODORI. Lo dice Cardia su *Rinascita*: «La seconda constatazione riguarda direttamente i comunisti. Il contributo del PCI al perseguimento di un nuovo assetto organico delle relazioni fra Stato e Chiesa, non soltanto è di lunga data (articolo 7, lo sapevamo), e si è tradotto in una partecipazione diretta ed attiva a tutte le fasi del negoziato...

ANGELO SATANASSI. Se no, era peggio!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...

MASSIMO TEODORI. ... ma è stato, al momento conclusivo, determinante in sede parlamentare, perché la riforma venne approvata».

Vista in questa ottica — si dice ancora — neoconcordataria e superconcordataria, la riforma delle relazioni tra Stato e Chiesa può considerarsi di portata storica: un cammino nuovo, nel quale nessuna fede dovrebbe essere usata come *instrumentum regni*. Perché, allora, questa discussione non si può chiudere? Perché una discussione serve a svolgere opera di verità, e fare opera di verità è necessario! Stamane ho fatto una rassegna-stampa, su tutto quanto pubblicato: soltanto i giornali cattolici (*l'Avvenire* e *Il Popolo*) si sono accorti di quanto sta succedendo qui. Si sono accorti di qualcosa, ma pubblicano autentiche falsità perché quando il collega Balestracci dice che «la Chiesa, sciogliendo ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato per il sostentamento del clero, ha scelto spontaneamente quella strada di povertà propria del Vangelo, fondata sull'offerta dei cittadini, scusate, si tratta di un inganno, soprattutto verso i cattolici! L'aver «sciolto ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato», che cosa significa? Non stiamo forse discutendo del riconoscimento di un diritto speciale per enti ed istituti religiosi? Non è per questo che si svolge una battaglia?

Allora, Balestracci, che significa aver «sciolto ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato»? Siamo seri!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Perché è necessaria questa discussione che si vuole invece chiudere? O si dice all'opinione pubblica che le cose sostenute da parte dei comunisti sono delle autentiche falsità (perché questo Concordato è un *instrumentum regni* soprattutto nei confronti dei credenti e non solo della società civile), o sveliamo che quanto dichiara il buon Balestracci è una falsità!

NELLO BALESTRACCI. *Relatore per la II Commissione.* Il «buon», te lo puoi tenere, non mi interessa! (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Balestracci!

MASSIMO TEODORI. Ma scusate: «sciogliendo ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato», che significa, di cosa stiamo discutendo? Di cosa trattiamo, signor Presidente, in questo disegno di legge, se non dei legami temporali, del rafforzamento e della creazione di un sistema di legami temporali?

NELLO BALESTRACCI. *Relatore per la II Commissione.* Non lo sai nemmeno tu! Presuntuoso!

ITALO BRICCOLA. Parla delle cose che conosci! Parla degli omosessuali!

PRESIDENTE. Onorevole Briccola, la prego!

MASSIMO TEODORI. Certo, ci dite di chiudere la discussione! Si è tentato di far passare questo disegno di legge, quando per uno sciopero non uscivano i giornali; così ci si metteva una bella pietra sopra, e si poteva sostenere da parte comunista, che il grande accordo presentava una nuova portata storica, mentre dall'altra parte si sarebbe potuto sostenere che questo serviva a sciogliere ogni legame temporale con la Chiesa, appunto restituendo la Chiesa alla povertà propria del Vangelo...

Ecco perché occorre svolgere quest'opera, signor Presidente: riteniamo di compiere quanto in una democrazia parlamentare che tale si dichiara aperta-

mente si fa. Lo volete chiamare ostruzionismo? Saremmo lieti, ma non lo è: questo non è che un prolungamento dei lavori perché, quando non è chiaro un messaggio, quando non è chiaro il rapporto fra le questioni che si discutono all'interno dell'istituzione parlamentare, né lo è il modo in cui sono percepite e riportate presso l'opinione pubblica, i manuali classici della democrazia parlamentare richiedono che occorra discutere, perché quel che si perde in un giorno o in due giorni lo si guadagna in quel dato essenziale del processo democratico e del processo legislativo che è la trasparenza. I nostri maestri ci insegnano, signor Presidente, che non c'è processo democratico senza trasparenza, senza che quello che accade qui dentro, la chiarezza delle posizioni espresse, non sia riflesso all'esterno del Palazzo.

Non per niente c'è una contrapposizione tra il potere palese e il potere occulto, e quest'ultimo cerca di fare determinate cose senza che la gente ne sia a conoscenza. Noi riteniamo che non vi sia sufficiente coscienza popolare della gravità delle questioni o delle posizioni espresse qui dentro. Non vi è sufficiente coscienza che il disegno di legge in esame estende oltre ogni misura, innovando in senso peggiorativo, la disciplina speciale degli enti ecclesiastici e degli istituti religiosi, peggiorando la linea temporalista costantiniana, la linea della Chiesa mondana, della «roba», del Concordato del 1929.

Per tali ragioni, signor Presidente, riteniamo che non sia opportuno, non giovi al processo democratico e trasparente, chiudere la discussione sugli articoli dopo che un oratore solo, radicale (li vorremmo sentire, i compagni comunisti!), è intervenuto.

FAUSTO BOCCHI. Solo noi? Ce l'hai sempre con noi!

MASSIMO TEODORI. Voi comunisti siete chiamati in causa perché non ho letto in queste settimane o in questi mesi di dibattito concordatario una difesa della linea

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

concordataria e dei relativi strumenti così forte, così importante come quella che voi avete fatto. È una rivendicazione della primazia della vostra posizione politica rispetto al neoconcordato.

Dall'altra parte, invece, si dicono cose diverse: ad esempio, il relatore Balestracci ha affermato che con questo disegno di legge la Chiesa recide ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato. E queste cose si commentano da sé, non occorre commentarle.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Allora non commentarle!

MASSIMO TEODORI. Dicevo che le uniche dichiarazioni veramente forti sono venute dalla vostra parte, compagni comunisti! Siccome so che tra i 70 voti che ieri si sono aggiunti a quei pochi voti della sinistra indipendente e di democrazia proletaria contro questa perversa linea probabilmente, e felicemente, una rilevante porzione viene dalla vostra parte, mi auguro che tale fenomeno aumenti. So che voi siete la grande riserva democratica di questa Camera, a cui mi appello.

SEVERINO CANNELONGA. E i tuoi amici socialisti?

ANGELO SATANASSI. Poi abbiamo il concordato romagnolo!

MASSIMO TEODORI. Noi non vogliamo concordati, né romagnoli né romani né pontifici! Non vogliamo concordati, perché questi servono ai regimi autoritari!

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, concluda!

MASSIMO TEODORI. È per queste ragioni, quindi, che mi pare politicamente inopportuna la chiusura di questa discussione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare a favore, pongo in votazione la

proposta di chiusura della discussione sull'articolo 4.

(È approvata).

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. A me pare evidente che la lettera dell'articolo 44, secondo comma, precisi che, dopo che è stata deliberata la chiusura, ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei gruppi che ne facciano richiesta. Noi vogliamo mettere agli atti che questa è la lettera del regolamento e che quindi, dopo la richiesta di chiusura della discussione, anche nel caso che venga ripresentata per gli articoli successivi, ha diritto di parlare un deputato per gruppo. Premetto che non credo, in questo momento, che qualche collega del mio gruppo si iscriva, per cui il problema non si pone ora, ma si pone dal punto di vista di un'esatta interpretazione del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, lei sa perfettamente che la richiesta di chiusura della discussione è avvenuta in base al quarto comma dell'articolo 85 e che su questa materia lungamente si è già soffermata la Presidenza della Camera. Ho qui tutta una serie di precedenti, che non credo sia necessario dover ricordare; cito solo, per memoria, il precedente del 9 febbraio 1983, in cui il Presidente fa presente che il secondo comma dell'articolo 44 del regolamento è applicabile nel caso in cui venga deliberata la chiusura della discussione sulle linee generali e non già nel caso della chiusura della discussione di cui all'articolo 85 del regolamento. Questa interpretazione della norma fu ripresa, nella stessa seduta, dal Presidente Iotti, che la confermò totalmente. Credo, pertanto, anche in questa sede, di poter ribadire una prassi costantemente seguita.

Passiamo, quindi, alle dichiarazioni di voto sull'articolo 4. Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

GIANLUIGI MELEGA. Annuncio che voterò contro questo articolo, anche per i modi con cui si giunge a tale votazione. E ciò sotto vari aspetti. Innanzitutto perché, visto che il Presidente ha testé richiamato una prassi regolamentare, non più tardi di ieri, tutti i gruppi che avevano presentato emendamenti, tra cui quello radicale, hanno deciso, di comune accordo, di ritirarli, per non creare altri precedenti regolamentari in tema di diritto di emenda.

Credo che questo fatto avrebbe dovuto consentire ai colleghi della maggioranza di non fare ricorso allo strumento della chiusura della discussione su ogni articolo, perché sinora, non avendo i deputati radicali certamente abusato del loro diritto di intervenire nella discussione su ogni articolo, non ritenevamo che ci fosse materia politica per arrivare alla decisione di richiedere insistentemente la chiusura della discussione. Se poi i colleghi della maggioranza ritengono che un disegno di legge di più di 70 articoli debba essere approvato come se fosse un testo di un solo articolo, non si vede perché, facendo parte della maggioranza, essi non abbiano accettato lo strumento della ratifica del trattato internazionale, che avrebbe permesso loro di arrivare alla approvazione del testo con un unico voto. Anche su queste cose bisogna discutere quando ci sono colleghi in aula e non soltanto quando ci sono i banchi vuoti! Voi avevate di fronte la via maestra dell'approvare queste norme come se fossero un *unicum*, come un trattato internazionale, quali in sostanza sono. Avete scelto di fare due discussioni disgiunte, di cui la prima come se fossimo davanti ad un trattato internazionale, tanto è vero che il trattato è stato approvato con una sola votazione, la seconda su due diversi disegni di legge, uno dei quali di 75 articoli.

Ma allora, se si scelgono queste strade, si deve pur sapere che le modalità della discussione pretendono un minimo di partecipazione ai lavori parlamentari su un tema così delicato ed importante e, quindi, un minimo di interventi. Dopo di che, se voi dite che su 75 articoli non si

deve più intervenire oppure che è sufficiente che un gruppo intervenga una sola volta su ogni articolo, per poi chiedere la chiusura della discussione, voi vi meritate l'ostruzionismo! Altrimenti non c'è la possibilità di condurre una discussione con i tempi fisiologici connaturati all'ampiezza del provvedimento in esame.

Questo non è un disegno di legge composto di un articolo unico, è un disegno di legge composto di 75 articoli! La discussione di disegni di legge composti da più di un articolo prevede interventi su ogni articolo. Non è una cosa fuori dal mondo, allora, che un gruppo che voglia opporsi ad un provvedimento, oltre a dover parlare davanti ai banchi vuoti, come avviene normalmente, oltre a dover assistere a votazioni nelle quali manca così spesso il numero legale, si veda negato anche il diritto di intervenire sugli articoli?

Certo, noi non abbiamo i numeri per poter chiedere la verifica del numero legale, ma possiamo dire di avere appena votato l'articolo 3, importantissimo, di questo disegno di legge con dieci voti, nel deserto dell'aula!

Allora, se voi volete mettere il Parlamento in queste condizioni, io vi dico che voi toglierete a me e al mio gruppo il diritto di intervenire, ma noi faremo dichiarazioni di voto. Se voi volete arrivare a questo tipo di esasperazioni regolamentari e parlamentari, allora vi meritate una vera esasperazione, che prima non c'era! Voi non potete pretendere che ogni gruppo non possa intervenire almeno una volta su ogni articolo! Questo non lo potete pretendere!

TARCISIO GITTI. Presidente, il regolamento vale per loro come per noi! Il tempo è scaduto!

PRESIDENTE. Onorevole Melega, il tempo a sua disposizione sta scadendo.

GIANLUIGI MELEGA. Ha ragione, Presidente.

Per i motivi esposti, voterò contro l'articolo 4.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

«Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Picano. Ne ha facoltà.

ANGELO PICANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spenderò poche parole su questo articolo, perché esso è già stato ampiamente illustrato nella discussione sulle linee generali.

Vorrei soltanto richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che l'articolo 5 contiene rispetto alle norme del Concordato precedente. Infatti, con l'iscrizione obbligatoria nel registro delle persone giuridiche si permette a tutti i cittadini che entrino in rapporti negoziali con gli enti ecclesiastici di conoscere perfettamente l'identità dei legali rappresentanti.

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Signor Presidente, a nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo la chiusura della discussione sull'articolo 5 ai sensi dell'articolo 85, quarto comma, del regolamento.

GIANLUIGI MELEGA. Bene! Bene!

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 44 del regolamento, sulla proposta di chiusura della discussione darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Mi pare che con questi pretesti, con questi giochini che i colleghi democristiani...

TARCISIO GITTI. Tu sei il grande giocatore, Teodori! Noi abbiamo imparato da voi! Abbiamo impiegato cinque anni per imparare!

PRESIDENTE. Onorevole Gitti!

GIANLUIGI MELEGA. Perché non c'è qualcuno qui dentro che chiede la verifica del numero legale? (*Commenti del deputato Spagnoli*).

PRESIDENTE. Onorevole Melega! Onorevole Spagnoli! Non fatemi fare l'appello dei deputati!

Onorevole Teodori, la prego di continuare.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, stavo dicendo che questi giochini fatti dai colleghi democristiani e da chi li appoggia e li sostiene non fanno onore né al Parlamento né alla materia di cui stiamo parlando né ai processi democratici.

Si iscrive a parlare un deputato democristiano, interviene per due o tre minuti...

MAURO IANNIELLO. Uno e mezzo!

MASSIMO TEODORI. ... dando un fondamentale contributo all'articolo e al disegno di legge. Tra l'altro non mi pare, fino a questo momento, di aver sentito una sola voce democristiana sull'artico-

lato del disegno di legge, che pure è molto vasto e complesso. La prima è quella del deputato Picano il quale fa il giochetto e parla un minuto e mezzo per consentire poi al suo collega di chiedere la chiusura della discussione.

Colleghi, abbiamo detto, e l'ho detto anch'io poco fa, che c'è un problema nella discussione della materia così complessa e articolata contenuta nel disegno di legge. E si tratta di un problema tipico della democrazia parlamentare: quello di evidenziare in quest'aula quali sono le vere posizioni e di far comprendere all'opinione pubblica chi le sostiene e perché le sostiene, ma non attraverso le false dichiarazioni, né attraverso quello che dichiara il collega Balestracci. Egli, infatti, lo ricordavo poco fa, ha detto che con questo disegno di legge è reciso qualsiasi legame temporale con l'amministrazione dello Stato. Eccome è reciso qualsiasi legame temporale con l'amministrazione dello Stato! Ma se non facciamo altro che dire che mamma-Stato, papà-Stato deve fare tutto: deve pagare, deve finanziare, deve prendere sotto la sua protezione tutte le congregazioni delle suore, dei missionari, quelle di cui ieri abbiamo dato un piccolo esempio...!

In realtà, di che cosa si sta parlando? Lasciamo stare i 700 o i 1000 miliardi che, secondo le stime, la comunità nazionale verserà (e ci arriveremo in sede d'esame dei successivi articoli) al sistema complesso degli enti e degli istituti religiosi; lasciamo stare questo. Ci preoccupiamo, in termini civili e di diritto, del fatto che quello che voi volete, in realtà, è l'usbergo dello Stato. Tra l'altro usate una dizione che fa parte di una cultura tipica: «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» (di cui al primo titolo), intendendo con ciò che lo Stato deve riconoscere. Deve riconoscere le associazioni degli ex combattenti, i partiti, i sindacati; deve riconoscere anche gli enti ecclesiastici, come se non bastasse la *legislatio libertatis*, come se non bastasse il codice civile.

Lei, sottosegretario Ciaffi, lei che è sottosegretario per l'interno, cioè il Ministero preposto al rapporto con gli enti

religiosi, impiega la metà di un'intervista che appare oggi sull'*Avvenire* richiamando gli articoli del codice canonico, per spiegare il riconoscimento civile di cui stiamo parlando. Una volta il ministro dell'interno di giolittiana memoria, nel bene e nel male, era colui che era a presidio dello Stato, magari usando la maniera forte. Adesso, invece, il sottosegretario per l'interno non fa che richiamarsi al codice di diritto canonico. Dice cioè che quelle norme del codice canonico sono recepite dal disegno di legge...!

Colleghi che state facendo questo giochetto procedurale, badate che io avevo dichiarato informalmente che noi non avevamo intenzione di ricorrere all'ostruzionismo, bensì stavamo facendo, così come stiamo e intendiamo continuare a fare, quello che le procedure della democrazia parlamentare richiedono, allorché non vi sia trasparenza tra le posizioni che vengono enunciate all'interno dell'istituzione e quanto appare all'esterno. Nei manuali classici, il tempo parlamentare è definito come il tempo opportuno per chiarire le posizioni, per fare in modo che le posizioni espresse all'interno delle aule parlamentari siano chiare ed esplicite per la pubblica opinione, la quale in tal modo potrà giudicare di che cosa, perché e chi sta discutendo e a favore o contro che cosa. Ciò è quanto abbiamo dichiarato, e del resto, lo si è verificato anche dall'esperienza di questa mattina, non avremmo svolto più di uno o due interventi per ogni articolo che lo richiedesse. Credo che gli stessi resoconti stenografici testimonino che la nostra non è una discussione pretestuosa, ma una puntuale disamina di merito.

Voi fate questi giochetti, che disonorano la procedura parlamentare. Ed allora, *à la guerre comme à la guerre*: noi andremo avanti, augurandoci che le discussioni non siano chiuse, per il prestigio del Parlamento, per la chiarezza del testo legislativo, per il confronto delle posizioni, perché maturino e si accrescano e si aggiungano altri colleghi ai sessantasettanta deputati che, nella loro coscienza di cattolici, comunisti, laici, socialisti, si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

sono uniti a noi nell'esprimere ieri un voto contrario sull'articolo 2. Noi abbiamo bisogno di tempo perché questa opera di verifica si affermi qui dentro, affinché ciascuno possa giudicare quello di cui si sta discutendo.

Questo disegno di legge, come lei sa, onorevole Colombo, è il primo di una lunga serie di disegni attuativi del Concordato-cornice-*omnibus*: il primo ed il più importante, perché apre la strada ad una maniera pattizia di realizzare i rapporti tra Stato e Chiesa. Qui, dunque, non è in gioco solo il valore intrinseco di uno dei grandi problemi storici in cui si articolano i rapporti tra Stato e Chiesa. Matrimonio, scuola, enti ecclesiastici: questi, ci hanno insegnato, da parte cattolica e da parte laica, sono i grandi nodi dei rapporti tra Stato e Chiesa. Non si tratta soltanto del merito di questi aspetti, poiché nel risolvere uno di questi nodi, questo disegno di legge apre la strada ad un grande armamentario futuro di leggi e di altre norme attuative del Concordato, che ne faranno un sistema estremamente vasto, che occuperà materie importanti e numerose, nell'ambito dei rapporti tra società ecclesiastica e società civile e tra Stato e Chiesa. Tutto ciò, colleghi democristiani, meriterebbe un'adeguata riflessione. Anche nelle vostre coscienze, del resto, qualcosa matura. Ognuno può prendere le decisioni che coscienza e idealità dettano (*Commenti al centro*). La nostra convinzione è che in una materia così complessa anche una lettura noiosa come quella che ieri abbiamo fatto degli enti che saranno civilmente riconosciuti può essere utile. Sappiamo tutti, infatti, in che condizioni svolgiamo il nostro lavoro di deputati. Conosciamo tutti la fretta con cui dobbiamo affrontare materie che spesso non conosciamo neppure bene e oltre tutto in questo caso si tratta di un provvedimento assai complicato di 75 articoli, frutto di un vero e proprio bizantinismo dell'imbroglio. Probabilmente sarebbero bastate cinque o dieci norme precise per affrontare tutti gli aspetti del problema, ma il creare percorsi tortuosi può poi consentire diverse interpretazioni

in sede di trattativa e patteggiamenti, ovviamente da una parte sola. In questo caso, infatti, non abbiamo lo Stato e la Chiesa, ma solo quest'ultima, o meglio la gerarchia ecclesiastica con il suo potere, la sua capacità, la sua tradizione e la sua forza; dall'altra parte lo Stato non c'è, come abbiamo visto chiaramente in questi anni nella storia dei rapporti Stato-Chiesa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

MASSIMO TEODORI. Collegli democristiani, avete scelto una strada bruttissima, ma comunque andiamo avanti. Noi vi chiediamo di ritirare la richiesta di chiusura della discussione. Sarebbe un atto di intelligenza e di buona volontà. Se, però, mantenete la richiesta, la discussione sull'articolo 5 sarà chiusa, ma il dibattito potrà riprendere sugli altri articoli.

Nell'interesse del Parlamento, che tutti ci dovrebbe unire, e nell'interesse della chiarezza e della trasparenza del processo legislativo, ci auguriamo un confronto vero e di sostanza e non quello che si realizza con la strada che sembra vogliate imboccare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di chiusura della discussione sull'articolo 5, avanzata dall'onorevole Silvestro Ferrari.

(È approvata).

MARCELLO CRIVELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, nella discussione di questo articolo abbiamo assistito ad una scena abbastanza singolare, per non usare altro termine, che credo si ripeterà anche nell'esame del prossimo articolo. Un deputato democristiano interviene per pochi secondi e subito dopo viene ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

chiesta la chiusura della discussione. Ora, se i colleghi vogliono adottare questa tecnica abbastanza mediocre per impedire la discussione, potrebbero almeno farlo bene. Si sono iscritti per i prossimi due articoli, ma non per gli altri, sui quali siamo noi i primi iscritti a parlare. In questo modo, il gioco non potrà andare al di là del prossimo articolo.

Ho fatto questa osservazione perché penso che possa essere utile per qualche esperienza futura, che ovviamente, però, spero che non vi sia. Chiedo, infatti, quale argomento più di quello in discussione meriti un intervento da parte dei deputati. Certo, si può scegliere di intervenire su tutti gli articoli, su un terzo di essi con un solo intervento o con più interventi, ma comunque non mi sembra peregrina la scelta di intervenire con uno o più oratori su tutti i 75 gli articoli. Si tratta del Concordato, cioè di un documento che risale al 1929, che ora avete deciso di rinnovare in un certo modo, che riguarda il rapporto tra lo Stato e la Chiesa su questioni generali.

Su un argomento di questo genere non credo che sia lecito consentire un minor numero di interventi di quelli che, ad esempio, possono svolgersi in ordine a provvedimenti riguardanti molluschi eduli lamellibranchi, oppure Zafferana Etnea.

Non credo che ci si possa tacciare di ostruzionismo se è vero, come è vero, che da qualche anno avete modificato il regolamento della Camera; quindi, non riesco a capire di che cosa ci possiate accusare se non di intervenire nel dibattito (se il nostro è ancora un Parlamento credo che si debba intervenire) su un tema così rilevante quale quello del Concordato.

Vorrei ricordare ai colleghi comunisti, che prima interrompevano il collega Teodori, che la prima firma sul disegno di legge al nostro esame è quella di un iscritto alla sezione centro del PSI di Milano, a cui seguono altre firme di iscritti a qualche altra sezione centro della DC o del PSDI di Roma. Quindi, è evidente che quello di cui ci stiamo occupando è un disegno di legge del Presidente del Consi-

glio socialista, della democrazia cristiana, dei socialdemocratici, eccetera. Però è anche vero che, per come si sta svolgendo la discussione, chi ne garantisce in una certa misura l'approvazione è il gruppo comunista, come per altro ha dichiarato apertamente.

Per queste ragioni non credo che siano pertinenti le interruzioni dei compagni comunisti nei confronti del collega Teodori.

Ritengo quindi che la cosa migliore da fare, a parte il codice di comportamento, di fronte ad una decisione limitativa, assurda e non motivata quale quella della chiusura della discussione, sia di non votare l'articolo al nostro esame.

Se proprio volete introdurre il nuovo Concordato almeno siate in aula per intervenire e votare, magari qualche volta a scrutinio segreto e non solo a scrutinio palese, garantendo quelle libertà che il regolamento, la Costituzione, ma soprattutto questo argomento meritano.

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto in dissenso alla posizione assunta dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, come è noto la maggioranza del mio gruppo non prende parte alle votazioni; mentre, come è altrettanto noto, io voto e in questo caso voterò, infatti, contro l'articolo 5.

Utilizzo il tempo a mia disposizione per rivolgere un appello ai compagni del gruppo della sinistra indipendente. La consistenza numerica di tale gruppo, superiore a quella del gruppo radicale, consentirebbe quanto meno di richiedere la verifica del numero legale.

Chi sta portando avanti una battaglia meritoria con argomenti serrati e profondi, quale è stata quella condotta dai compagni della sinistra indipendente sino ad ora intervenuti sull'argomento, credo che debba unirsi ai radicali quanto meno per chiedere che le votazioni avvengano in quest'aula non in assenza della grande

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

maggioranza dei deputati, ma almeno in presenza del numero legale.

Non faccio una questione di votazione a scrutinio segreto o meno, ma di presenza del numero legale, così come è consentito chiedere, a termini di regolamento.

Ritengo che i compagni della sinistra indipendente, nella piena autonomia delle loro decisioni, debbano utilizzare la forza numerica del loro gruppo per chiedere l'osservanza del regolamento su questo punto.

Penso che non onori nessuno, e neppure il Parlamento, il fatto che si chieda la chiusura della discussione con i mezzi formalmente ineccepibili, ma politicamente, mi sia consentito dirlo in questo caso, deplorabili usati dal gruppo della democrazia cristiana, senza che vi sia una risposta del solo gruppo (non parlo del gruppo comunista, ma di quello della sinistra indipendente) che insieme ai radicali ed ai compagni di democrazia proletaria ha condotto sinora una battaglia contro questo disegno di legge.

Per questo voterò contro quest'articolo, e mi auguro che, a partire dal prossimo, i compagni della sinistra indipendente e quanti altri condividono questo mio punto di vista sottoscrivano la richiesta di verifica del numero legale, che per essere accolta ha bisogno di venti firme.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, vorrei farle osservare, visto che siamo in tema di regolamento, che la dichiarazione di voto riguarda le ragioni per le quali si vota a favore o contro o ci si astiene su un determinato articolo; non può consistere in un invito al gruppo della sinistra indipendente a prendere un'altra posizione. Questo è un altro discorso, che lei può fare durante la discussione generale, ma certamente non in sede di dichiarazione di voto.

GIANLUIGI MELEGA. Accetto il richiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Devo dirlo, onorevole Melega, poiché stiamo appunto attuando un'applicazione rigorosa del regola-

mento, e d'ora in poi io non le consentirò più di servirsi in questo modo di una dichiarazione di voto.

GIANLUIGI MELEGA. Accetto il richiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

«Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Senaldi. Ne ha facoltà.

CARLO SENALDI. Onorevoli colleghi, vi chiedo scusa perché dovrò essere senz'altro breve.

Io ritengo che nell'ambito di questo provvedimento ci siano delle norme di carattere ordinatorio, nel senso che non entrano nelle questioni di sostanza; e così mi pare di poter interpretare l'articolo 6. Credo che, tutto sommato, si possa convenire sulla necessità dell'obbligo, da parte degli enti ecclesiastici, di chiedere l'iscrizione entro due anni.

L'articolo, a mio avviso, non merita un approfondimento maggiore, perché è correlato all'articolo 5, che già stabiliva il significato dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. È una prescrizione molto importante, perché si deve dare la possibilità a chiunque di cono-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

scere i rappresentanti legali e le norme di funzionamento di questi enti.

Per concludere, ripeto, che a mio avviso l'articolo 6 è di carattere ordinatorio: sono perciò d'accordo sul termine di due anni e sulla fissazione della data del 30 settembre.

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. È per chiedere ancora una volta, signor Presidente, la chiusura della discussione sull'articolo 6.

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare contro questa richiesta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo, onorevole Melega, che ha a sua disposizione 15 minuti.

GIANLUIGI MELEGA. Grazie, Presidente; li utilizzerò tutti, e quindi la prego di avvertirmi, per gentilezza, uno o due minuti prima della scadenza del tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. D'accordo.

GIANLUIGI MELEGA. Utilizzerò questi 15 minuti innanzitutto per compiacermi del fatto che per lo meno un rappresentante del gruppo democristiano abbia ritenuto utile intervenire per un minuto e 27 secondi (l'ho cronometrato, da quando ha cominciato a parlare) su un tema che sicuramente non è secondario in questo disegno di legge. Fatto questo omaggio — tra virgolette — alla presenza democristiana nel dibattito sul disegno di legge, resa emblematica, oltre che dell'intervento di un minuto e ventisette secondi del collega Senaldi, dalla immediata richiesta di chiusura della discussione avanzata dal collega Ferrari, anche lui democristiano, desidero sottolineare come ci si trovi davvero di fronte ad un tentativo dichiarato della maggioranza di

arrivare ad una strozzatura continuata della discussione. Questa mia sottolineatura vuol essere anche un appello ai colleghi del gruppo comunista affinché non si facciano ancora silenti compartecipi di un andamento dei lavori di questo tipo.

Fortunatamente, però, il collega Crivellini ha impedito, attraverso l'utilizzazione dello strumento regolamentare dell'iscrizione a parlare sui singoli articoli, che questa scena penosa si ripetesse per altre 60 o 70 volte. Ci sarà, così, un iscritto a parlare radicale per primo su tutti gli articoli; certamente utilizzeremo il diritto a parlare per trenta minuti su ciascuno. A prescindere da ciò, mi sembra di poter dire che sia tempo, per i colleghi comunisti, di non accettare più un simile modo di impostare i dibattiti parlamentari, messo in atto dalla maggioranza ma reso possibile dal comportamento del maggior gruppo di opposizione.

È inutile, colleghi comunisti, nascondere le cose. *L'Unità* di oggi non dedicava una riga al dibattito di ieri. Vorrà pur dire qualcosa! Chi informa i compagni comunisti, gli elettori comunisti su come il loro gruppo parlamentare si comporta? Di queste cose bisogna parlare; bisogna approfondirle attraverso una discussione quale quella di ieri, che non era certo esasperata finché il gruppo della democrazia cristiana, per ragioni sulle quali non voglio intervenire, ha deciso di renderla tale.

Punti fermi di valutazione del disegno di legge, dell'insieme dei fatti politici che hanno portato alla sua discussione nonché dell'andamento di quest'ultima ce ne sono ormai parecchi ed impongono una riflessione collettiva che deve, però, partire da quest'aula. Ho letto una recente intervista della Presidente Iotti, nel corso della quale, a pieno e legittimo titolo, diceva di ritenere il Concordato uno dei più importanti, se non erro addirittura il più importante, atto di legislazione. Sosteneva anche che forse questo era uno dei temi di attività politica che meglio caratterizzava il Governo Craxi, il solo, probabilmente, capace di condurre in porto una revisione del Concordato quale quella

che ci viene sottoposta. Se si ritiene che così sia, che questo tema sia di grande importanza, caratterizzante un Governo o addirittura uno scorcio di legislatura, che lo si onori con una discussione! Che lo si onori con un confronto di idee e con la partecipazione.

Non mi pare che l'impegno comunista alla Camera sia stato all'altezza di quello espresso al Senato. Si potrà o meno essere d'accordo con quanto detto dal senatore Bufalini, è certo però che il calibro ed il peso del suo intervento erano dati dall'argomento politico e dalla proposta di confronto tra posizioni diverse. Fino a questo momento, non ho ancora ascoltato un solo intervento di un collega comunista, mentre ho visto il gruppo comunista, proprio in ragione della sua presenza in aula, divenire elemento determinante per la costituzione di maggioranze che tendono a stroncare la discussione.

Come dicevo poc'anzi, di queste cose bisogna parlare in quanto rappresentano — mi sia consentito — le «fedine penali» politiche dei partiti, non certo i discorsi, gli incontri, le promesse, le convergenze. Qui è Rodi e qui salta! Qui si vede chi vota con il Governo Craxi, chi vota con altri gruppi in temi di rapporti tra Stato e Chiesa! Non certo fuori di qui!

Questi sono i momenti in cui, se veramente si vuole garantire la legalità repubblicana, si deve cominciare col garantire la regolarità nel numero legale. Voi, colleghi comunisti, che così spesso avete assicurato il numero legale in quest'aula in assenza dei deputati della maggioranza, come mai non chiedete in questo momento la verifica del numero legale? Perché volete che non si discuta di questa materia nei termini poco meritori, poco eleganti e certamente deplorevoli che hanno scelto i colleghi democristiani, e che avrebbero continuato a scegliere se non fossero stati impediti dai parlamentari che si sono iscritti a parlare?

Questi sono i momenti in cui si vede chi fa e che cosa! Non quando si esce di qui e si rilasciano interviste alla televisione o ai giornali! Non è un caso che *l'Unità* di oggi non dedichi una riga al dibattito di ieri!

Vedremo che cosa dirà *l'Unità* di domani; vedremo come i compagni comunisti che acquistano il giornale del loro partito per sapere che cosa i loro parlamentari hanno fatto questa mattina verranno informati del dibattito odierno!

Ecco, questo è il connubio che si forma quando le trattative e gli accordi sulla «roba» sono segreti. Quando sono pubblici, quando sono, come diceva Teodori, trasparenti, questo tipo di connubi non si forma; perché allora le differenze di posizione emergono, e non soltanto, come nelle votazioni a scrutinio segreto, attraverso i franchi tiratori. Noi sappiamo che in quest'aula ci sono molti franchi tiratori, eppure non abbiamo sentito uno di costoro prendere la parola in questa discussione per dire che vota in dissenso dal proprio gruppo. Che ci sarebbe di male se qualcuno dei 60 o 70 parlamentari che hanno votato ieri in dissenso dal proprio gruppo, e che mi auguro continuo a farlo nelle prossime votazioni, dicesse che la discussione così come è impostata non va bene e che di questo argomento si dovrebbe discutere di più?

Questi sono i momenti della verità, cari colleghi, così come lo sono quei momenti in cui i democristiani, oltre a non onorare questo dibattito, tentano di strangolarlo. Sono i momenti della verità quelli in cui il Governo Craxi si fa forte di questa contrattazione per rivendicare agli occhi del popolo italiano una primazia di rapporti benevoli con la Chiesa, che va naturalmente contro la democrazia cristiana.

Certo, ha ragione Craxi, dal suo punto di vista, quando si propone di sbandierare, e gliene ha dato atto persino la Presidente Iotti, di essere il solo Presidente del Consiglio che in Italia è capace di dare di più e di meglio di quanto non abbia dato Mussolini. Bel risultato, che voi, colleghi democristiani e comunisti, gli consentite!

Certo, i socialisti che tralignano hanno una brutta storia nel nostro paese; e non ci auguriamo che l'attuale Presidente del Consiglio segua le orme di altri socialisti che nella storia d'Italia hanno tralignato.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Tuttavia, se si ritrova un Parlamento quale quello di questa mattina, il classico *rubber stamp parliament*, quello che mette il timbro, alla cieca, su qualsiasi cosa gli venga propinata; se si trova davanti un'opposizione che, anziché svolgere il suo ruolo, fa l'assente; se si trova vicino gruppi di maggioranza che, anziché partecipare alla discussione, ne chiedono la chiusura, il passo che deve compiere è breve: voi preparate le autostrade ai governi autoritari; gli preparate i regolamenti della Camera che non consentono di opporsi; non chiedete la verifica del numero legale; volete correre a casa, perché, siccome è dal 1929 che si discute sul Concordato, se domani, venerdì 29 marzo, tutti non siete a casa, magari a fare il comizio per poter mettere la vostra bandiera di partito sull'ultimo comune d'Italia o sull'ultima USL d'Italia... Tanto qui si perde solo tempo!

Qui si discute dei rapporti tra Stato e Chiesa, di come questi rapporti incidano sulla vita di milioni di cittadini italiani; si discute di uno dei temi più importanti della nostra storia; ma no, l'unica cosa importante è che tutti scappino nel collegio! Ci sono da preparare le liste, ci sono le comunali, le regionali, le provinciali e star qui a discutere è solo una perdita di tempo! Tanto, ci sono quei quattro scemi di radicali che continuano a cercare di tirarla per le lunghe!

Nel frattempo, i giornali dei vostri partiti non parlano affatto di queste cose, i dirigenti dei vostri partiti non ascoltano quello che dice la base; i dirigenti della democrazia cristiana chiedono di «silenziare», di imbavagliare non soltanto i deputati ma tutti quei cattolici che non si riconoscono in questo tipo di rapporto tra Stato e Chiesa. E quei cattolici sono ormai tanti. Io non sono cattolico ma conosco bene la situazione dei vari movimenti che vivono all'interno della comunità cattolica italiana e posso dire che anche lì si verifica lo stesso fenomeno che si registra oggi nella base comunista: c'è una forte opposizione, soprattutto da parte di coloro che più intensamente vivono il rapporto con la Chiesa.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è scaduto, onorevole Melega.

GIANLUIGI MELEGA. Grazie, Presidente, sto per finire.

Dicevo che nella base c'è una forte opposizione alla scelta fatta dai gruppi politici qui rappresentati.

Per questo, signor Presidente, io mi oppongo alla chiusura della discussione sull'articolo 6 e mi auguro che i colleghi comunisti e quelli della sinistra indipendente votino contro la richiesta avanzata dal gruppo democristiano dopo un minuto e 27 secondi di discussione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta Silvestro Ferrari di chiusura della discussione sull'articolo 6.

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo che il risultato di questa votazione venga verificato con una controprova palese mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, non è certo lei che può chiedere una tale verifica. È solo il Presidente che può, eventualmente, su richiesta dei deputati segretari, disporla. A quanto pare, siamo di fronte ad uno scambio di ruoli straordinario! Prima lei se l'è presa con i rapporti tra base e vertice nella democrazia cristiana e nel partito comunista, cioè con problemi interni di partito che non può certo essere lei a risolvere; ora chiede una votazione di controprova che può disporre soltanto il Presidente!

GIANLUIGI MELEGA. Io la chiedo!

MASSIMO TEODORI. Diciamo che la invoca!

PRESIDENTE. Mi scusi, ma proprio non esistono i presupposti per una tale richiesta, visto che il risultato è chiaro. Io posso solo, come è mio dovere, sentire il parere del deputato segretario qui presente. E le assicuro che non c'è proprio nessun bisogno di una verifica.

La richiesta Silvestro Ferrari di chiusura della discussione sull'articolo 6 è pertanto approvata.

GIANLUIGI MELEGA. Dove è l'altro segretario?

PRESIDENTE. Un segretario è sufficiente.

GIANLUIGI MELEGA. Ce ne vogliono due!

PRESIDENTE. Assolutamente no! Lei sta proprio rifacendo il regolamento a modo suo!

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo del Governo.

(È approvato).

E questa volta, onorevole Melega, i segretari erano due!

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

«Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, intervengo su quanto previsto dall'articolo 7 del disegno di legge in discussione, concernente il riconoscimento degli istituti religiosi.

L'argomento oggetto dell'articolo è stato presente nella discussione fin dall'inizio ed in merito sono intervenuti molti colleghi, trattandosi di uno dei problemi centrali della normativa in esame.

Anch'io ho voluto intervenire, perché noi abbiamo da tempo ed in maniera non improvvisata assunto posizioni precise in ordine alla problematica sul tappeto. Abbiamo raccolto firme per l'abrogazione del Concordato (il referendum poi non si è svolto, perché la Corte costituzionale ha deciso altrimenti). Siamo, in sostanza, contrari in modo molto polemico alle disposizioni del nuovo Concordato.

Dico questo ricordando che, tuttavia, noi non abbiamo mai assunto posizioni anticlericali di tipo tradizionale od ottocentesco. Solo per inciso, rammento che da molti anni abbiamo promosso, rispetto a problemi che vedono la Chiesa impegnata in maniera rilevante, le marce da Porta Pia a Piazza San Pietro, in occasione della Pasqua o del Natale, per manifestare contro lo sterminio per fame, problema che ci vede in sintonia con le affermazioni e con il modo di operare della Chiesa.

Le nostre non sono, posizioni pregiudiziali, ma attinenti al merito del provvedimento in discussione.

L'articolo 7 riguarda anch'esso, come dicevo, la questione del riconoscimento degli enti ecclesiastici da iscriversi, secondo una serie di modalità, in uno speciale registro. Il collega Spadaccia, in un precedente intervento, si chiedeva il perché dell'esistenza di una così puntuale attenzione rispetto al problema del riconoscimento giuridico degli istituti religiosi, tanto è vero che non solo l'articolo 7, ma anche il successivo articolo 8 detta norme in merito.

Ebbene, il collega Spadaccia ricordava prima che esistono due ordini di problemi riguardo a questa particolare attenzione, che sono anche alla base della formulazione dell'articolo 7. Il primo deriva dai vincoli della gerarchia della Chiesa, dai quali discende l'ipotesi di prevedere una sorta di ordine degli enti ecclesiastici, come vi è l'ordine dei giornalisti o dei

commercialisti, attraverso cui attuare il controllo preciso e continuo del riconoscimento giuridico, sottomesso all'assenso della gerarchia cattolica.

Mi sembra abbastanza assurdo che lo Stato, in quanto tale, si inserisca in questo meccanismo che è lecitissimo per la Chiesa; in altre parole non si comprende il motivo per il quale lo Stato italiano debba essere presente. Ognuno è libero di organizzarsi e di riprodurre le proprie forme operative ed organizzative nel modo che crede — in primo luogo quelle religiose, perciò si può scegliere, e ci si può organizzare in base a criteri di infallibilità o di gerarchia — però non si può pretendere che su tali criteri incida ed interferisca lo Stato italiano. Una prima motivazione di contrarietà netta, non solo dal punto di vista operativo ma soprattutto da quello concettuale, è rappresentata dall'introduzione, in questo articolo 7, di una commistione tra Stato e Chiesa.

L'altra motivazione che ci induce a mantenere fermo il nostro atteggiamento di diniego nei confronti di questo articolo è che di fatto si concede un privilegio, dal punto di vista fiscale, tributario e dell'operatività, ad enti ed istituti che hanno certamente un fine particolare, ma che svolgono anche attività di diversa natura rispetto al culto ed alla religione. In effetti non vi è stata una scelta, lo rilevava anche il collega Guerzoni in un suo intervento, tra due strade possibili. Una prima strada, a mio avviso più conforme ai diritti costituzionali per il riconoscimento degli enti ecclesiastici, poteva prevedere il non intervento diretto dello Stato. La seconda strada invece poteva limitare i margini di discrezionalità che erano presenti nella normativa precedente. Invece la scelta che è stata compiuta, e che risulta evidente dalla lettura di questo articolo, comporta il rischio di estendere il contenzioso sull'accertamento della natura giuridica di questi istituti. A questo proposito non si può non citare l'articolo 16, che è collegato all'articolo 7, con il quale si introduce un meccanismo che dovrebbe permettere di stabilire la natura

di questi enti. Tale articolo dovrebbe infatti definire il fine di religione e di culto degli enti in questione. L'unico problema che sorge è che si parla di attività dell'ente, mentre è importante stabilire la distinzione tra il fine e l'attività stessa. Da questo punto di vista, relativamente al problema della natura giuridica degli enti ecclesiastici, la confusione risulta ampliata perché l'articolo 16, che è preposto alla definizione puntuale della natura degli enti ecclesiastici, identifica, come campo di attività di religione e di culto, l'educazione cristiana. In pratica tutto è possibile in quanto per definizione nell'ambito della Chiesa vi sono solo enti che si occupano della educazione cristiana. Da questo punto di vista, si potevano non mescolare i problemi, le giurisdizioni ed i settori che sono dello Stato e della Chiesa, separandoli il più possibile; si poteva anche ridurre al minimo la già esistente discrezionalità: si è scelta invece una terza via, la quale non fa che aumentare l'ambiguità ed i margini della discrezionalità! È dunque fondamentale il problema del riconoscimento degli enti ecclesiastici e della relativa normativa.

Per inciso, avevo già ricordato un nostro precedente impegno: la raccolta, anni or sono, di firme per un *referendum* abrogativo del Concordato, che non ebbe luogo, nonché altre attività. Ora, per quanto riguarda gli enti e le loro proprietà ed attività anche economiche, voglio ricordare un episodio che tra l'altro mi offrì l'occasione di fare la conoscenza del collega Melega. Alcuni anni fa, il collega Melega era direttore dell'*Europeo*; ricopriva solo da qualche settimana quell'incarico, quando fece questa imprudenza: pubblicò un articolo praticamente privo di commenti, consistente nell'elencazione delle proprietà immobiliari romane della Chiesa. Devo dire che l'articolo risultava molto lungo, perché ben numerose erano le proprietà immobiliari in Roma di tutti gli enti religiosi: era una cosa enorme. Melega, come direttore, ne era responsabile e nel giro di poche ore venne licenziato! Ho voluto ricordare questo episodio per sottolineare che

stiamo parlando di cose estremamente materiali, non soltanto di principi generali, di teoriche enunciazioni sulle libertà dei cittadini. Parliamo di cose estremamente concrete, con risvolti molto pesanti sulla vita quotidiana; parliamo di un settore che alle proprie spalle vede connotata una serie di interessi fortissimi che coinvolgono ed a volte determinano la vita di vasti settori e di intere città. Per avere solo pubblicato (senza denunciare nulla!) l'elenco delle proprietà religiose in Roma, Melega fu licenziato: è solo un piccolo esempio!

Prima di analizzare tecnicamente i singoli commi di questo articolo, vorrei porre un interrogativo di carattere generale: se approviamo questo disegno di legge (e quindi il suo articolo 7), facciamo una cosa che ha un senso? Se non lo approviamo, può capitare qualcosa di grave, può derivarne qualche particolare limitazione? Gli istituti religiosi od i singoli fedeli possono trovarsi in difficoltà nell'organizzazione e nella manifestazione delle loro idee e quindi anche nelle loro attività, in coerenza con il loro pensiero? Una risposta può essere fornita dalla semplice lettura di alcuni articoli della Costituzione, a cominciare dall'articolo 3 che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

La Costituzione, quindi, prevede apertamente che non vi possono essere discriminazioni per quanto riguarda l'organizzazione della propria attività religiosa. Ancora, l'articolo 19 della Costituzione recita: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buoncostume». In tal modo, la Costituzione difende e garantisce la libertà di religione; e credo che, se vi è una confessione religiosa che non ha bisogno di essere garantita nello svolgimento della propria organizzazione

e della propria attività in Italia, sia quella cattolica. Potrei capire un Concordato con qualche estrema minoranza poco nota e forse a volte vittima di episodi di intolleranza, ma il nostro è un paese che vede operare da millenni sul proprio suolo i fedeli cattolici e le loro organizzazioni.

Ancora, se vi fosse qualche dubbio, l'articolo 20 della Costituzione recita: «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». Qui addirittura non solo si garantisce la libertà, per qualsiasi credente e per qualsiasi forma di organizzazione, di operare, ma si stabilisce che non debbano esservi particolari limitazioni o particolari gravami fiscali. Siamo quindi oltre la garanzia totale e completa di libertà di manifestazione del proprio pensiero e dei propri convincimenti.

Se vi fosse qualche preoccupazione che un istituto religioso non possa manifestare con strumenti, diciamo, di propaganda la propria esistenza e la propria organizzazione, ricordo che l'articolo 21, secondo comma, della Costituzione prescrive che «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Ancora, se vi fossero preoccupazioni sull'organizzazione di enti che si rivolgono all'educazione (mi riferisco alle scuole a carattere religioso o privato), l'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, espressamente recita: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».

Mi sembra pertanto che tutte le garanzie richieste siano già puntualmente assicurate e previste dal dettato costituzionale. Se le preoccupazioni sono quelle di garantire la libertà di attività, senza limiti di sorta, ad istituti ed enti religiosi di qualsiasi natura, devo dire che tale garanzia è assicurata *in toto*, per tutti gli aspetti che abbiamo esaminato, dalla Costituzione della Repubblica. Non è quindi

evidentemente lo scopo di questo disegno di legge, in particolare del suo articolo 7, quello di garantire alcunchè per quanto riguarda la libertà di espressione e di organizzazione. Sono altri gli intenti, e riguardano i vincoli della gerarchia ed il controllo. Da questo punto di vista ognuno è libero di organizzarsi come vuole, ma non si può costringere lo Stato ad interferire e ad essere presente in questi meccanismi. Credo tuttavia che l'oggetto principale di questo articolo 7 sia quello dei privilegi tributari e delle agevolazioni di varia natura, che qua e là percorrono più o meno tutti gli articoli del disegno di legge. Vorrei solo citare, a questo proposito, un passo della relazione: «Le disposizioni concernenti gli enti ecclesiastici non trattano i profili tributari, che sono pienamente regolati dall'articolo 7, punto 3, dell'accordo di villa Madama e per il quale agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione». Quindi gli enti ecclesiastici godono delle particolari normative previste per gli enti di beneficenza e di istruzione. Ma non ci si ferma qui, perché, nell'ipotesi di una possibile interpretazione sfavorevole, agli enti religiosi per la parte di attività non definita e svolta (pur con tutta la discrezionalità ed ambiguità, di cui dicevo prima) a fine di religione o di culto, si prevede che valgono le stesse agevolazioni. Infatti, la relazione si sofferma in maniera molto puntuale su questo punto ed afferma: «Resta comunque fermo, così come ha ribadito la commissione paritetica al punto 2, per evitare dubbi interpretativi, che le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono equiparate, agli effetti tributari, a quelle della stessa natura svolte da enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. Sicché, ove la legislazione fiscale italiana variasse l'attuale sistema di agevolazione degli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione... la stessa variazione si applicherebbe agli enti ecclesiastici». Per cui, nel

caso che gli enti ecclesiastici svolgano, oltre alle attività religiose o di culto, attività di diversa natura, queste ultime, secondo l'accordo, godranno delle normative agevolative previste per gli enti di beneficenza o di istruzione. Ciò significa, per esempio (potranno essere casi minori, ma pur esistono), che una salumeria gestita da un ente religioso (può accadere, anche perché ci sono conventi che producono e vendono prodotti di erboristeria buonissimi) avrà un trattamento fiscale del tutto diverso da una salumeria normale, sottoposta a tutte le previsioni di carattere fiscale... Il sottosegretario fa cenno di no, però se le disposizioni contenute in questo articolo vengono combinate con quelle presenti all'articolo 26, allora il sottosegretario potrà vedere che ho ragione ed essere d'accordo con me. Infatti, gli istituti religiosi possono detrarre, per la determinazione del reddito d'impresa, un importo pari ad una certa quota, che ora non sto a ricordare, ma che è riportata nell'articolo 26, sul quale già da ora preannuncio che interverrò.

È quindi una detrazione di cui godono gli istituti religiosi, ma di cui altri soggetti non godono, e così le salumerie o le biblioteche, per non fare esempi poco rispettosi, o qualsiasi altra attività non strettamente definita come di religione o di culto, avranno un trattamento diverso complessivamente più favorevole da quello delle identiche attività svolte da cittadini che sono soltanto cittadini. Qui si introduce una categoria privilegiata rispetto ad un'altra categoria.

Anche dalla relazione che accompagna questo disegno di legge viene con puntualità confermata la continua diversità di trattamento, con la presenza di privilegi di natura tributaria, fiscale ed organizzativa, che costituiscono la vera motivazione del provvedimento al nostro esame.

L'ispirazione del trattato e del disegno di legge in discussione si rifà ad una concezione (che non è la nostra e che, a nostro avviso, non è quella individuata dalla Costituzione) dei rapporti dello Stato con i cittadini e con la Chiesa; ma,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

dal punto di vista della motivazione reale, il disegno di legge si rifà soprattutto all'organizzazione pratica, alla «roba», alle attività di tutti i vari enti ecclesiastici che possono essere, certo, di religione e di culto, ma anche commerciali ed economiche.

Ieri, i colleghi Teodori e Melega ed io abbiamo letto i nomi di alcuni enti ecclesiastici. Io credo che la maggioranza di tali enti abbia un'attività esclusivamente di religione e di culto, ma sicuramente molti di essi svolgono le più varie attività. Per l'anno santo, ad esempio, c'è stata un'esplosione di attività commerciali della più varia natura, dal commercio puro e semplice alla organizzazione alberghiera. Anche per queste attività il disegno di legge prevede privilegi che per le stesse attività svolte da normali cittadini non sono garantiti.

L'insistenza con cui viene difeso questo meccanismo, con cui si garantisce.....

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, lei ha ancora un minuto di tempo a sua disposizione.

MARCELLO CRIVELLINI. La ringrazio, e mi avvio subito a concludere il mio intervento.

Avrei voluto sottolineare altri punti, ma credo che avrò occasione di farlo nel prosieguo del dibattito. Ad esempio, avrei voluto parlare dei controlli conseguenti ai privilegi che vengono concessi. Poi, avrei voluto affrontare la questione della redazione di questa legge dal punto di vista dei rapporti tra i vari articoli, che è una specie di gioco dell'oca, in cui si salta da un articolo all'altro, dando la possibilità soltanto agli addetti ai lavori di comprendere l'effettiva portata e le effettive implicazioni dei singoli articoli. Di tutti questi problemi parlerò successivamente.

In conclusione, voglio dire che mi sembra manifesta la non essenzialità di questo Concordato dal punto di vista della garanzia dei principi, delle libertà religiose e delle attività, ed invece la necessità di esso per quanto riguarda i vantaggi, anche se per lo Stato tali vantaggi

sono nulli. Infatti, ritengo che questo disegno di legge sia da considerare un provvedimento della Chiesa cattolica, che tuttavia ha vigore anche per lo Stato italiano.

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Signor Presidente, a nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo la chiusura della discussione sull'articolo 7.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 44 del regolamento, sulla richiesta di chiusura della discussione avanzata dall'onorevole Silvestro Ferrari darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Di fronte a questa nuova richiesta di chiusura della discussione sento il dovere, Presidente, di spiegare ulteriormente il nostro atteggiamento e le ragioni per le quali in questo momento ci opponiamo alla chiusura della discussione su questo articolo, nel quadro della battaglia parlamentare che stiamo conducendo.

Io credo che, bene o male, noi ci troviamo in una comunità, il Parlamento, in cui è giusto, anzi doveroso, che ogni parte politica comprenda le ragioni degli altri o, quanto meno, sia posta nelle condizioni di conoscerle con esattezza.

Sento allora il dovere, come dicevo, di spiegare le ragioni del nostro comportamento di oggi (un comportamento lineare), alla luce di quanto è accaduto negli ultimi giorni e del modo con cui questo disegno di legge n. 2337, terzo rivolo della cascata concordataria, si colloca nei nostri lavori parlamentari.

Vorrei ricordare che fin dall'inizio, in Conferenza dei capigruppo, negai il nostro impegno a concludere in tempi rapidi l'esame di questo disegno di legge, perché già emergeva da parte della grande maggioranza che sosteneva i tre provvedimenti (i due che abbiamo già approvato e quello in discussione) un atteggiamento che non ci piaceva. E non ci piaceva non tanto come forza politica, come gruppo rappresentato in questa Camera, quanto ed innanzi tutto come cittadini.

Non c'è dubbio, e vorrei sottolinearlo, che il gruppo radicale ha dato una prova di disponibilità: l'ha data la settimana scorsa in sede di Conferenza dei capigruppo; l'ha data a conclusione dei lavori sul disegno di legge n. 2336, per consentire il rientro dei deputati nelle loro sedi. Da parte di molti ci veniva infatti posto il problema di una partenza ritardata e noi, di fronte al convergente impegno di un rinvio dell'esame degli articoli del disegno di legge n. 2337, abbiamo consentito che venisse approvato il provvedimento n. 2336.

Abbiamo altresì acceduto (e vogliamo sottolinearlo, come prova di comportamento tutt'altro che ostruzionistico) alla sollecitazione di altri gruppi e noi stessi abbiamo favorito il ritiro degli emendamenti. Anzi abbiamo ritirato i nostri due emendamenti simbolici, presentati per sostenere la tesi dell'emendabilità del disegno di legge in esame.

Perché, allora, i deputati radicali chiedono ora che non si chiuda la discussione sull'articolo 7 e, sul complesso del provvedimento, si comportano con tanta puntigliosità e precisione, intervenendo nel merito di tutti gli articoli (ed anzi vorremmo farlo in misura maggiore rispetto a quanto ci consentono queste richieste di chiusura della discussione)? Perché ci siamo trovati di fronte ad un disegno molto grave agli occhi della pubblica opinione, ad un disegno di profonda distorsione del ruolo del Parlamento, ad un disegno preciso, mirato, di occultamento della verità dei fatti.

Nel presentare la ratifica del Concordato e i due connessi provvedimenti, il

Presidente del Consiglio ha detto che ci si trovava di fronte ad un avvenimento storico. Ed è probabile che di questo si tratti, anzi noi lo consideriamo una tappa molto negativa nella storia della nostra Repubblica.

Di che cosa, allora, ci siamo fatti carico? Ci siamo preoccupati di fare in modo che fosse chiara non tanto la posizione del gruppo radicale o di altri, come quelli della sinistra indipendente e di democrazia proletaria (che hanno manifestato anche nel merito, e mi riferisco soprattutto alla sinistra indipendente, una posizione molto limpida e precisa sui provvedimenti), quanto quella di tutti sul succo del problema, su quanto sta avvenendo qui dentro, su quello che modifica strutturalmente le condizioni ed i rapporti all'interno della nostra Repubblica, su come oggi si dà applicazione all'articolo 7 della Costituzione, su come oggi si risponde al Concordato del 1929 con il nuovo strumento che è stato sottoposto all'esame del Parlamento. Fatti di grandissima portata, di grandissimo rilievo per la società civile.

Qualcosa è accaduto, dal 1929 ad oggi, dal 1948 ad oggi, nell'ultimo decennio, nella società civile e nel rapporto tra i cittadini, la Chiesa e lo Stato. Vorrei dirlo a nome di quella forza politica che ha promosso in queste ore e che annuncerà domani ufficialmente l'intento di essere presente il giorno di Pasqua a piazza San Pietro, e non in nome di un vieto anticlericalismo, bensì per manifestare per la vita, per la sopravvivenza di milioni di persone che oggi rischiano di morire nel Sahel per la sete, per la carestia, per la siccità, per fame, per malnutrizione. È un appello alla coscienza dei parlamentari, quello che io rivolgo, è un appello all'attenzione dell'opinione pubblica, affinché su questi temi si svolga quella riflessione che è doverosa.

Questo appello proviene da un partito che oggi non è su una barricata anacronistica: non ci si può certo rimproverare di star combattendo la guerra del soldato giapponese, rimasto isolato nell'isoletta

sperduta senza sapere della cessazione delle ostilità. Non si tratta, da parte nostra, di vieto anticlericalismo. Noi siamo su una posizione che può definirsi l'unica posizione moderna, in Parlamento, nella impostazione dei ruoli dello Stato e della Chiesa; né sosteniamo tesi intolleranti, anzi difendiamo le ragioni della tolleranza, del dialogo, della convergenza. Oggi rileviamo che è ridicola, ad esempio, la tesi di coloro che parlano di anticostituzionalità delle prese di posizione del Papa o del cardinal Poletti. Ricordo che, in occasione della campagna per il referendum sull'aborto, proprio per definire il diritto di esprimere il mio pensiero, sostenni questa linea; ed ha ragione lo stesso ministro Andreotti, il quale ha dichiarato ieri, difendendo la gerarchia cattolica, che l'esprimersi sulle grandi questioni è una continuazione del magistero della Chiesa. Perché dobbiamo ringraziare i vescovi o il Papa quando intervengono sulle questioni della lotta allo sterminio per fame nel mondo, della pace, dei missili, del disarmo, sulle grandi questioni della morale e della moralità del nostro tempo, e non dobbiamo invece consentire loro di esprimersi su questioni che, direttamente o indirettamente, attengono a materie istituzionali o comunque riguardano la Repubblica italiana? In questo senso siamo i primi ad invocare il confronto libero, aperto, di civiltà, moderno, nella nostra Repubblica e negli anni in cui viviamo.

Proprio in ragione della tolleranza e dell'esigenza di un simile confronto, di un simile dialogo, delle straordinarie convergenze che noi stessi abbiamo tentato umilmente (mi sia consentito usare tale espressione) di rendere possibili, partendo dalla posizione di laici anticlericali, quali siamo, e muovendoci verso il mondo cattolico, proprio in ragione di tutto ciò noi diciamo ora che non è tollerabile che, di fronte ad un provvedimento di tanta importanza, di fronte ad eventi che per milioni di persone, possono rivestire un ruolo storico di tanto rilievo, accada quello che è accaduto già la settimana scorsa, in quest'aula: quando si è iniziato,

con una sorta di sgarbo rispetto ai tempi e alle procedure consuete, il dibattito generale sul Concordato nella giornata di lunedì; quando si è tentato di approfittare in tutti i modi, da parte della larga maggioranza che appoggia il provvedimento in esame, di chiudere baracca e burattini in ventiquattro ore, esaurendo non solo il disegno di legge sul Concordato, ma anche i disegni di legge nn. 2336 e 2337, proprio quando il *black out* radiotelevisivo avrebbe impedito che quella tassa, modesta, invero, di conoscenza e di verità che la gente deve poter far pagare ai partiti che oggi, venendo meno alle aspettative della grande maggioranza del loro elettorato, sottoscrivono e consentono l'approvazione delle misure che stiamo dibattendo, fosse onorata. Noi vogliamo che quella tassa sia pagata. Non vogliamo che sia una giornalista belga, se non erro, come è accaduto ieri sera a *Tribuna politica*, a chiedere al segretario del partito comunista come mai quel partito abbia deciso di votare a favore delle modifiche al Concordato, non sembrando ciò in linea con la posizione tradizionale e l'atteggiamento di alternativismo del partito stesso.

Noi vorremmo che questo non fosse solo un inciso di una tribuna politica, ma sui giornali non abbiamo avuto modo di leggere nulla al riguardo e questo non solo per i tragici e terribili eventi che ieri ci hanno inchiodato ad una riflessione angosciata sulla nostra attività politica e civile, oltre che parlamentare, ma perché vi è stato un disegno preciso per non far sapere alla gente, per minimizzare, per passare sotto silenzio e non dare rilevanza a questa discussione sui grandi mezzi di informazione pubblica ed anche sulla carta stampata, ormai controllata dallo schieramento unanime che si para davanti a noi per l'approvazione di questo provvedimento.

In questo contesto, ciò che chiediamo non è un prolungamento del dibattito, ma solo il dibattito, dal momento che si pretende di tagliare la discussione dopo un solo intervento e tra l'altro su un articolo importante.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Chiediamo che la discussione su questo articolo, come sui successivi, possa svolgersi normalmente.

Conoscete il nostro codice di comportamento in questa legislatura. Molti lo hanno preso per quello che non è ma altri, almeno marginalmente, lo hanno compreso. Sta di fatto, comunque, che esso ha forse rappresentato per alcuni colleghi uno strumento per conoscere meglio le nostre posizioni sul ruolo del Parlamento e su tutte le battaglie che abbiamo portato avanti.

Conoscete il nostro codice di comportamento, dicevo, e quindi sapete come la nostra non sia, oggi, una posizione ostruzionistica. In questa materia estremamente vitale per la nostra Repubblica, la nostra è la doverosa risposta di una forza politica che, prima e più che affermare le proprie posizioni, esige che il paese, a partire dalle sue istituzioni rappresentative così degradate, sappia che cosa si sta discutendo.

Il nostro atteggiamento oggi in quest'aula tenderà, quindi, a garantire il massimo di approfondimento, di conoscenza e di espressione politica. Ci auguriamo che anche gli altri gruppi facciano altrettanto o che almeno si esprimano compiutamente.

In questo momento, però, la nostra valutazione non può non considerare anche il modo di organizzare i lavori di questa Camera ed il mancato rispetto di impegni assunti da tutti i capigruppo nei nostri confronti. Il nostro gruppo ha mostrato volontà di dialogo, di incontro e di colloquio con tutte le forze politiche indistintamente. È riuscito ad ottenere impegni precisi su questioni essenziali come il dibattito sulle risultanze della Commissione P2, ma al tempo stesso ha visto disattendere impegni assunti formalmente, senza la minima considerazione ed il minimo rispetto di un gruppo che, credo, dovrebbe avere piena titolarità in questa Assemblea.

Quello radicale, voglio ricordarlo, non è un gruppo aventiniano; tutt'altro. Nel pieno rispetto delle convinzioni di ciascuno, se il nostro gruppo non vota, ciò

avviene sulla base di analisi e valutazioni che lo svolgimento della nona legislatura ha puntualmente confermato.

Anche per questo non possiamo non esprimere la nostra doverosa preoccupazione per l'atteggiamento assunto nei nostri confronti su altre vicende delicatissime riguardanti il buon andamento dell'amministrazione della Camera. Su tali vicende, ad esempio sul famigerato ammanco di 1 miliardo e 300 milioni, abbiamo chiesto da molte e molte settimane una risposta istituzionale, ma nulla è venuto da parte dell'Ufficio di Presidenza, nonostante le nostre sollecitazioni.

Il nostro gruppo, ripeto, fa professione permanente di dialogo e di disponibilità e di tale professione sostanzia lo stesso esercizio della propria attività parlamentare, ma poi viene ricompensato quotidianamente con la moneta che tutti abbiamo potuto vedere. In queste condizioni, non si può pretendere che da parte nostra non si dia il massimo di voce alle varie posizioni, alla verità ed alla sostanza dei problemi in materia concordataria. La nostra è una opposizione di merito, articolata e seria. Chi ha ascoltato i nostri interventi ce ne darà atto; non assumiamo posizioni fanfaronistiche o folcloristiche, ma atteggiamenti sul merito per dimostrare quale contributo potrebbe venire alla Camera se anche gli altri gruppi, magari in maniera più stringata, facessero altrettanto.

Pretendere la rinuncia della nostra posizione, per la stessa dignità del Parlamento, credo che sarebbe profondamente sbagliato e in questo senso confermo che il nostro gruppo proseguirà fin dove sarà possibile, con le proprie forze, la battaglia che sta conducendo.

PRESIDENTE. Onorevoli Rutelli, in riferimento a quanto da lei affermato, vorrei precisare che non risponde assolutamente alla verità il fatto che la discussione sulla ratifica dell'accordo di revisione del Concordato sia stata relegata in un lunedì pomeriggio per cercare di approfittare del silenzio dei notiziari radio-televisivi.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Le ricordo che tale discussione, iniziata il lunedì pomeriggio, si è protratta per tutta la giornata del martedì, per la mattinata del mercoledì e per il giovedì successivo.

Pertanto, non vi è stata nessuna intenzione di evitare la trasmissione televisiva; quindi le sue sono affermazioni per lo meno offensive perché sono soltanto invenzioni e non rispondono alla verità.

FRANCESCO RUTELLI. Rispondono a verità, invece, e avrò modo di spiegarglielo.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, desidero intervenire, sia pure molto brevemente, a favore della proposta di chiusura della discussione.

Il collega Rutelli ha ritenuto di dover puntualizzare, a modo suo, i fatti così come si sono svolti e riassumere le modalità del dibattito. Evidentemente il ragionamento del collega Rutelli presuppone una valutazione della politica e del modo di fare politica che non mi appartiene; una valutazione per la quale la dismisura e la sproporzione dei mezzi che si usano è il modo migliore per fare politica.

Io non appartengo a questa scuola di pensiero e quindi dissento totalmente dalle affermazioni dell'onorevole Rutelli; devo però registrare, a nome del gruppo che ha la maggioranza relativa in questa Camera, che quanto ha detto, sia pure con tono garbato, il collega Rutelli, significa finalmente la proclamazione esplicita che l'intento perseguito dal gruppo radicale, costituito da colleghi che non partecipano alle votazioni, tranne il collega Melega e qualche rarissima eccezione in altri casi, è quello di porre in essere una tattica ostruzionistica sul disegno di legge n. 2337.

Vorrei ricordarle che la Camera e il Senato hanno già approvato il nuovo accordo di revisione del Concordato del

1929 eliminando molti aspetti in contrasto con la Costituzione repubblicana, e che la Camera ha già approvato il protocollo, strumento internazionale, con allegate le stesse identiche norme oggetto del disegno di legge al nostro esame.

Se i colleghi radicali desiderano giungere nella piazza di San Pietro da Papa Wojtyła il giorno di Pasqua con questo risultato, può darsi che nella loro logica politica sia un fatto positivo, anche se in realtà credo che sia fortemente negativo, perché i concordati non si definiscono in astratto, ma in base ai contenuti e quelli del Concordato di cui ci stiamo occupando sono assolutamente conformi alla Costituzione repubblicana.

Ritengo che sia un elemento negativo ritardare l'approvazione del disegno di legge relativo alle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia, perché, come non dovrebbe sfuggire ai colleghi radicali che stanno intervenendo con tanta attenzione, l'unico risultato che si raggiunge è il mantenimento, a' termini dell'articolo 7, n. 6 del nuovo testo di Concordato, approvato dal Senato e dalla Camera, del sistema della congrua previsto nel 1929. Il risultato a cui voi pervenite, quindi, è esattamente l'opposto di quello della revisione di norme che tutti riconoscono necessario rivedere in nome non certo di un contrasto, non di una contrapposizione, che anzi deve esistere collaborazione, ma comunque in nome di una maggiore separazione dei due ordinamenti, Chiesa e Stato, ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano.

Ecco, collega Rutelli, a che cosa portano la dismisura e la sproporzione. Questa, ripeto, è una regola del vostro costume politico; ne prendiamo atto, la sottolineiamo. Io però ritengo che la sregolatezza, quando si esprime in questo modo, non giovi neppure alle battaglie politiche condotte in buona fede. Io rispetto tutte le posizioni. Abbiamo chiesto al gruppo radicale (desidero ricordarlo perché vi sono anche colleghi del mio gruppo che è bene lo sappiamo) nelle persone di Crivellini, di Spadaccia e di Teodori, ieri mattina ed ancora alle 14, di

giungere ad un'intesa, come si era fatto anche con un altro gruppo che esercita una dura azione d'opposizione rispetto ai nuovi accordi. Non chiedevamo certo che si rispettasse un termine breve, ma che si predeterminasse almeno un termine finale di scadenza; che ci fossero indicati i punti che i colleghi desideravano maggiormente approfondire nei diversi articoli. La risposta è stata che, sull'articolo 2, ieri pomeriggio avete parlato, colleghi radicali, per due ore e mezza, facendo cioè intervenire tutti i deputati radicali qui presenti. Io credo che sull'articolo 2 un intervento di mezz'ora sarebbe stato più che sufficiente per rappresentare politicamente le vostre posizioni.

Questa è una provocazione, e alle provocazioni si risponde necessariamente usando gli strumenti che offre il regolamento, e che anzi non sono stati neppure usati fino in fondo, sempre nella speranza di una ripresa di dialogo e di disponibilità da parte vostra. È una speranza che ribadisco qui ancora una volta, nonostante la vostra posizione negativa, illustrata poco fa dal collega Rutelli, di cui per altro prendiamo atto, denunciandola pubblicamente (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la richiesta Ferrari Silvestro di chiusura della discussione sull'articolo 7.

(È approvata).

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, credo che questo sia un articolo particolarmente bizantino. Non si capisce come mai, per esprimere dei concetti che sarebbero stati molto semplici da esprimere, si usano tre circonlocuzioni. Quando questo accade si pensa che sotto questa involuzione di redazione giuridica e legislativa ci sia qualcosa che non si comprende. Al primo comma si dice che gli istituti religiosi e le società di rito apostolico «non

possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia»; al secondo si dice che le province italiane degli istituti «non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata ...»; al terzo comma si dice che gli enti «non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati ...». È un modo ben strano di legiferare in maniera chiara.

Credo che i pochissimi minuti che ho a disposizione per la mia dichiarazione di voto possano essere usati per riprendere il discorso, molto garbato, che il collega Gitti ha fatto ora sul senso del nostro dibattito; e questo la dichiarazione di voto sull'articolo lo consente.

Collega Gitti, noi non abbiamo dichiarato, anche fuori di quest'aula, ma ripetutamente in quest'aula (l'ho fatto io personalmente e lo hanno fatto i colleghi), la volontà di fare ostruzionismo, perché se questo avessimo voluto lo avremmo fatto apertamente; abbiamo piuttosto parlato delle condizioni di informazione in cui sono rappresentate le posizioni in quest'aula rispetto a questo specifico disegno di legge. Il disegno di legge in questione, collega Gitti, è fondamentale per due ragioni: per quanto contiene e perché rappresenta il primo anello della lunga catena in cui si snoderà l'applicazione del Concordato. In altri termini, ha una doppia valenza: quella della sua sostanza e quella di essere il vero strumento di realizzazione dei patti intercorsi tra la Chiesa e lo Stato. Pensiamo che il suo esempio si ripeterà.

Abbiamo già avuto modo di dire che non sono chiare le posizioni rappresentate in quest'aula, o quanto meno non lo sono sufficientemente e di conseguenza non possono essere percepite all'esterno del Palazzo. Il procedimento democratico impone che si facciano dibattiti parlamentari che durino tutto il tempo necessario a che una certa procedura e certi contenuti siano chiari all'interno del Palazzo e siano trasmessi fuori di esso.

Questo è il nostro obiettivo, collega Gitti. Tu sai bene, anzi tutti voi sapete bene che le posizioni rappresentate dalla stampa, quello che non è stato detto, si-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

gnor Presidente, dalla radio-televisione di Stato su quanto si sta facendo qui dentro, rappresenta un fatto fondamentale per un corretto svolgimento del procedimento democratico e legislativo.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI. Concludo, signor Presidente. Il problema, dunque, è questo: vogliamo che quanto ciascuno di noi intende rappresentare qui dentro a proposito di un disegno di legge tanto importante, ancor più del Concordato perché, come ho già detto, ne è la prima traduzione pratica, sia chiaro all'opinione pubblica.

Per raggiungere tale obiettivo impieghiamo tutte le nostre forze contro il disinteresse, l'abbandono di tutti gli altri gruppi delle posizioni e delle ragioni ideali, concrete e politiche sostenute in quest'aula.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo del Governo.

(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 13,15,
è ripresa alle 15.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO**

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

ALMIRANTE ed altri: «Sistemazione del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana addetto ai servizi continuativi» (1188) *(con parere della II, della V e della VII Commissione);*

II Commissione (Interni):

GORLA ed altri: «Modifica dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'apponibilità del segreto di Stato nei procedimenti penali ordinari e in quelli d'accusa relativi a reati di strage e di terrorismo» (2662) *(con parere della I e della IV Commissione);*

XII Commissione (Industria):

CORSI ed altri: «Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche» (2561) *(con parere della I, della III, della V, della VI, della IX, della X, della XI e della XIV Commissione);*

XIV Commissione (Sanità):

GARAVAGLIA e **FALCIER**: «Norme per il recepimento della direttiva CEE n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione» (1424) *(con parere della I, della II, della III, della IX e della X Commissione);*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Interni):

GORLA ed altri: «Modifica dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente la composizione del Comitato bicamerale di controllo sull'operato dei servizi segreti» (2661);

Commissioni riunite III (Esteri) e VII (Difesa):

SODANO ed altri: «Norme sul controllo della vendita delle armi» (2449) *(con parere della I, della II e della XII Commissione);*

Commissioni riunite VI (Finanze e tesoro) e IX (Lavori pubblici):

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

MELEGA: «Costituzione di un fondo di rotazione per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa» (2553) (con parere della I, della IV e della V Commissione).

Trasmissione di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 21 marzo 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, quinto comma, della legge 16 giugno 1977, n. 372, copia del verbale della riunione del 26 febbraio 1985 del comitato per l'attuazione della legge stessa, concernente ammodernamento, armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Comunico altresì che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 27 marzo 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa (doc. LXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8 del disegno di legge. Ne do lettura:

«Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi, in sede di discussione generale avevo toccato l'argomento secondo il quale una delle ragioni che ci spingevano ad essere contrari al provvedimento in

esame era la sua caratteristica di legge aperta, che delegava ad un futuro incerto la determinazione di ciò che dovesse rientrare nella normativa da esso prevista.

L'articolo 8 è appunto uno degli articoli che più giustifica quell'impostazione che in sede di discussione generale altri colleghi ed io avevamo evidenziato, perché la sua formulazione testuale è criticabile da molti punti di vista. Cercherò ora di esaminarli uno per uno.

In primo luogo, nell'articolo si parla di istituti religiosi di diritto diocesano; ed a mia memoria è la prima volta che una legge dello Stato italiano recepisce al proprio interno norme che riguardano istituti religiosi di diritto diocesano. Su che cosa sia il diritto diocesano non mi risulta che ci siano ancora studi accademici. Certamente possiamo dire che esistono istituti religiosi diocesani, cioè che insistono all'interno di una diocesi, per la loro caratteristica, per il loro raggio d'azione; oppure forse possiamo intendere con questo che essi sono sottoposti al magistero del vescovo di una diocesi.

Non mi risulta però che vi sia un *corpus* di leggi che possa essere definito «diritto diocesano». Se così fosse, si dovrebbe pensare che si tratti di norme identiche per tutte le diocesi e che quindi rappresenti un punto di riferimento fisso per gli specifici soggetti giuridici individuati da questo articolo ed in generale da tutta questa legge.

Ieri abbiamo citato dall'*Annuario pontificio* tutta una serie di esempi concreti di enti ecclesiastici. Ora cercherò di individuare, sempre in quell'*Annuario*, quegli istituti religiosi che probabilmente sono chiamati in causa dall'articolo 8, quelli cioè che dovrebbero essere chiamati gli istituti religiosi di diritto diocesano. Forse potrebbe trattarsi di quelli che vengono riportati alle pagine 1393, 1394, 1395 e 1396 dell'edizione del 1981 dell'*Annuario pontificio*, cioè quelli che sono ricompresi sotto il titolo «Istituti secolari».

Credo che siano probabilmente questi gli istituti che vengono impropriamente definiti dall'articolo 8. Non sono molti e quindi li elenco tutti, anzitutto perché vo-

glio che questi nomi rimangano agli atti, se non altro a titolo di contributo del legislatore italiano a quello che sarà l'enorme contenzioso che si determinerà in futuro, quando si tratterà di decidere se applicare o meno la normativa di cui a questo articolo 8.

Mi limito a citare gli enti che hanno sede in Italia: Ancelle *Mater Misericordiae* di Macerata, Apostole della Carità di Ponte Lambro, Oblate di Cristo Re di Sestri Levante, Opera del Divino Amore di Napoli, Ancelle della Divina Misericordia di Valenzano, Missionarie degli infermi di Milano, Istituzione teresiana di Roma, Missionarie del sacerdozio regale di Milano, *Opus Dei*, sezione femminile, di Roma, Missionarie della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, Figlie della Regina degli Apostoli di Roma, Figlie del Sacro Cuore di Bitonto, Apostole del Sacro Cuore di Legnano, Oblate del Sacro Cuore di Gesù di Tropea, Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela di Brescia, *Unio filiarum* di Treviso, Volontarie di Don Bosco di Roma.

Questi sono gli istituti religiosi femminili riportati sotto la dizione «Istituti secolari» e ritengo che questo piccolo gruppo probabilmente possa rientrare tra i soggetti giuridici dell'articolo 8, qualora gli enti in questione abbiano loro dipendenze non direttamente sottostanti al magistero ed all'autorità gerarchica della Santa Sede, ma al magistero ed all'autorità gerarchica diocesana, vale a dire della diocesi ove essi figurano avere sede.

L'articolo 8 prevede che, per essere considerati enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dal diritto italiano, questi istituti devono godere dell'assenso della Santa Sede alla domanda di riconoscimento e di imprecisate garanzie di stabilità.

Anche a questo riguardo, voglio richiamare l'attenzione del relatore e degli altri colleghi, per chiedere loro se eventualmente intendano — credo sia un piccolo merito, rispetto alle questioni future che ho delineato cercare di mettere fin da ora agli atti un chiarimento al riguardo — che tali garanzie di stabilità richieste agli

istituti per il riconoscimento debbano essere constatate, certificate dall'autorità dello Stato italiano. È lo Stato italiano che deve accertare che vi siano garanzie di stabilità sufficienti, o no? È la Santa Sede, o no? È l'autorità diocesana ecclesiastica, o no?

Signor Presidente, parlavo di legge delega — il collega Teodori l'ha definita legge *omnibus* —, di legge aperta, i cui contenuti possono essere allargati all'estremo o ridotti a niente in virtù di interpretazioni più o meno estensive della norma e credo che questo tipo di discorso possa risultare molto comprensibile alla luce della lettera della norma contenuta nell'articolo 8.

È chiaro che domani, ad esempio, in presenza di una eventuale scissione tra Stato e Chiesa, certamente l'autorità italiana potrà utilizzare questa norma, a diritto o a torto, per decidere ed affermare se esistano o non esistano le garanzie di stabilità richieste dalla legge perché un ente possa essere considerato tra quelli civilmente riconosciuti.

L'ipotesi, onorevoli colleghi, è molto meno peregrina di quanto non si possa pensare. Ci sono oggi in Italia tutta una serie di centri comunitari che si dedicano ad attività benemerite, soprattutto in campo sociale (ricordo per tutte quelle relative all'assistenza ai tossicodipendenti, al tentativo di recupero dei tossicodipendenti ed all'assistenza ai carcerati), i quali sono posti in essere dall'impegno di cattolici, che danno a questa loro opera un determinato tipo di struttura del tutto volontaristica e dotata dell'ampiezza di attività che i suoi associati desiderano conferire. Ebbene, se domani alcune di queste comunità chiedessero di essere riconosciute dallo Stato italiano ai sensi del provvedimento in discussione, come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si avvierebbe probabilmente un processo di tipo giudiziario, un procedimento di istruzione della domanda, i cui termini certamente non sono chiari e non sono, a mio avviso deliberatamente, resi chiari dal testo dell'articolo 8.

Il collega Guerzoni, in un suo inter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

vento in sede di discussione generale, ha ricordato che in certi punti del provvedimento ci troviamo di fronte o ad errori di stampa, o ad errori di sintassi. Vi sono infatti delle frasi che non hanno un senso apparente. Ad esempio, il collega aveva citato il terz'ultimo comma dell'articolo 7. Io credo che anche nell'articolo 8 si possa riscontrare quanto rilevato dal collega Guerzoni; a nostro giudizio con la dizione letteraria di questo disegno di legge si è infatti ottenuto un risultato di basso profilo legislativo.

Non credo che ci si possa esimere dallo stabilire a chi tocca assumere le decisioni del caso, in virtù di quali norme, sulla base di quali paragrafi, se e quando sussistano delle garanzie di stabilità per un ente ecclesiastico. Stabilità significa stabilità finanziaria, permanenza nel tempo di questo ente, significa capacità di far fronte ai fini istituzionali. Sono tutte tematiche che, a mio avviso, si inseriscono in quel quadro generale di incertezze del diritto e di allargamento o restringimento *ad libitum* della portata di tutte le norme e del ventaglio dei soggetti interessati da questo disegno di legge che, per quanto possa esprimere un parere personale, io credo che non vada accettato. Per queste ragioni, signor Presidente, ritengo che l'articolo 8 debba essere respinto dalla Camera e mi auguro che i deputati presenti non accettino l'invito del Governo ad esprimere un voto favorevole, in modo tale da permettere il riesame della sostanza del provvedimento e di quelli ad esso collegati o che ad esso potrebbero rifarsi in un futuro incerto e sicuramente ricco di problemi interpretativi che sarebbe bene evitare.

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo ai sensi del quarto comma dell'articolo 85 del regolamento la chiusura della discussione sull'articolo 8.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 44 del regolamento, sulla proposta Silvestro Ferrari di chiusura della discussione darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, la richiesta avanzata dal collega Ferrari, che ci ha colto alla sprovvista, ci fa pensare che cosa accadrebbe se noi decidessimo di approvare gli articoli restanti uno dopo l'altro, rinunciando in pratica a prendere la parola. Quest'aula, bellamente, come è intenzione dei pochi deputati democristiani e comunisti presenti, nel giro di mezz'ora — passata l'ora della siesta — voterebbe precipitosamente, con grande soddisfazione, questo provvedimento.

Ho fatto tale ipotesi, in questo momento ammissibile: se quegli sciagurati di radicali dicessero di andare avanti, questo fondamentale disegno di legge, salutato come un grande evento storico dai compagni comunisti (non vi presto intenzioni malevole da parte mia: Carlo Cardia, il vostro teorico dei rapporti tra Stato e Chiesa, ne ha parlato come di una pagina di portata storica nelle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica), verrebbe approvato rapidamente, ad occhi chiusi, dalla Camera come, in tante altre situazioni anche più rilevanti, è già avvenuto.

Procedendo sulla base di questa ipotesi, la nostra coscienza di parlamentari, di rappresentanti del popolo, nutrita di valori laici o cattolici, progressisti o liberali, che cosa potrebbe rimproverarsi a quel punto? Quanto sta accadendo, colleghi comunisti, è stato espresso molto bene dall'autorevolissimo collega Stefano Rodotà, autorevolissimo per scienza, conoscenza e posizione politica, presidente del gruppo della sinistra indipendente (gruppo che avevamo salutato con grande

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

soddisfazione per aver esso recato qui un contributo molto importante nella discussione relativa al Concordato ed alle questioni annesse). Quel gruppo si è però dissolto oggi come neve al sole, perché nessun collega della sinistra indipendente vediamo qui, nessuno degli autorevolissimi colleghi come Guerzoni ed altri. Avrà forse sortito qualche effetto il richiamo fatto dal compagno Bufalini recentemente, quando ha detto che non stava molto bene la faccenda di dover reperire gli esperti fuori dalle file del partito: bisogna un poco pensarci, ha detto, in occasione di queste elezioni amministrative, e forse, non lo so, avrà avuto qualche effetto questo richiamo giunto dalla santa casa madre delle Botteghe Oscure! (*Vivi commenti all'estrema sinistra*).

MICHELE ZOLLA. Ma perché, se devi passare del tempo, non ti dedichi alla lettura degli elenchi telefonici? Sarebbe meglio! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

MASSIMO TEODORI. Lasciamo perdere riferimenti al funerale di Tarantelli, collega comunista, lasciamo stare!

PRESIDENTE. Proceda, onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI. La nostra vicinanza con i colleghi della sinistra indipendente, in questa sacrosanta battaglia, è reale e purtroppo dobbiamo dolerci per il fatto che, dopo una presenza di grande valore, l'assenza di oggi evidentemente è di opportunità politica. In quest'aula ognuno ha il diritto di esercitare i propri giudizi di opportunità politica. Probabilmente i compagni e colleghi della sinistra indipendente hanno oggi giudicato che non dovevano mischiare il loro atteggiamento responsabile di opposizione alle questioni concordatarie con quello (che loro magari possono giudicare irresponsabile) dei radicali! Di questo si tratta: non invochiamo dunque questioni che non hanno nulla a che fare! (*Reiterate*

proteste all'estrema sinistra). Per fortuna, queste cose hanno una dignità politica, nella diversità che può essere rispettata.

Con la sua consueta lucidità e chiarezza, il collega Stefano Rodotà ha messo molto bene in risalto su *la Repubblica* di ieri che, in fondo, questa operazione concordataria è propagandistica. Tanto per cominciare — dice Rodotà — è stata definitivamente cancellata la trovata propagandistica dell'autofinanziamento della Chiesa da parte dei cattolici. Mi dispiace che il collega Balestracci non ci sia, perché nell'intervista di stamane...

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, non dimentichi che lei sta parlando contro la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 8.

MASSIMO TEODORI. Lo sto facendo. Se andassimo avanti nell'approvazione degli articoli, che cosa la nostra coscienza di rappresentanti del popolo, di valori laici o religiosi, si dovrebbe rimproverare? Probabilmente si dovrebbe rimproverare quello che giustamente il collega Rodotà diceva, vale a dire che il vizio originale del dibattito su questo disegno di legge, che è poi la prima tappa dell'attuazione del Concordato, è in una operazione propagandistica.

Se fosse stato esposto nel paese ed in Parlamento quello che effettivamente il nuovo accordo ed il disegno di legge sui beni ecclesiastici sono, senza far passare questa operazione propagandistica di presentarli come un superamento dei legami, dei laccioli con lo Stato, la questione sarebbe diversa. Tanto per cominciare, è stata definitivamente cancellata la trovata propagandistica dell'autofinanziamento della Chiesa da parte dei cattolici, sbandierata come una delle novità più significative. Lo stesso Governo ha dovuto riconoscere che la Chiesa si troverà a distribuire risorse che vengono non dall'autofinanziamento (la Chiesa povera secondo il Vangelo), ma dall'erario dello Stato; nulla dunque sembrerebbe mutato rispetto a ieri, mentre invece esiste una novità non di poco conto. Giu-

stamente Rodotà dice che non sono più 300 i miliardi che, attraverso i vari capitoli del Ministero dello interno, del Fondo per il culto, del Fondo per la città di Roma, la Chiesa riesce a mettere insieme attualmente; non sono più quei 300 miliardi che dalle tasche del contribuente italiano vanno a finire per le attività e le strutture della Chiesa, ma si tratterebbe di una somma elevata: complessivamente tra i 700 e i 1.000 miliardi (è una stima fatta anche da fonte governativa).

Che cosa altro ci dovremmo rimproverare, signor Presidente, se fossimo accondiscendenti rispetto alla linea della chiusura della discussione e del precipizio verso la definitiva approvazione di questa legge? Lo dice Rodotà: «L'altro grande argomento propagandistico, che aveva accompagnato la presentazione del nuovo Concordato, riguardava la via del superamento del regime messo a punto nel '29 e confermato dalla Costituzione del '48. Si è detto che si cominciava ad uscire dalla gabbia concordataria per entrare nel più libero regime delle intese. Formalmente le cose stanno proprio così, da oggi in poi molte materie saranno regolate da accordi tra la nostra amministrazione e la Conferenza episcopale italiana (si va dall'istruzione religiosa alla tutela del patrimonio artistico, dagli enti e beni religiosi a tutte le altre materie per le quali si manifesta l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa e lo Stato). Poiché non ci si può sottrarre al fascino della parola di moda, più d'uno ha parlato di *deregulation*. Ammesso che di ciò veramente si tratti, sarebbe comunque una *deregulation* assai singolare, visto che potrebbe bastare un accordo tra burocrazia italiana e Vaticano per sottrarre materie delicatissime alla competenza del Parlamento. Con questo meccanismo viene avviata una gestione ecclesial-statalistica di aree fondamentali della società».

Noi potremmo diventare ragionevoli e consentire che il fine settimana dei colleghi possa essere passato nei collegi elettorali, ma anche noi abbiamo una coscienza. Non è la coscienza dei credenti, perché non ritengo che fra di noi ci sia

alcun credente, ma è la coscienza di chi crede in certi valori; e se noi lasciassimo passare così questo disegno di legge, se non facessimo neppure un tentativo (lo ricordo al collega Gitti che questa mattina ha parlato di ostruzionismo irresponsabile dei radicali) per consentire l'informazione all'opinione pubblica sul processo legislativo parlamentare e sulle effettive posizioni di ognuno (questa è la nostra dichiarazione d'intenti, il nostro manifesto d'intenti!), la nostra coscienza di credenti in questi valori verrebbe tradita. Noi non vogliamo vincere, ma vogliamo che siano chiare le ragioni e le posizioni per le quali stiamo facendo questa che può essere giudicata una inutile maratona oratoria (anche se non è una vera maratona, perché ne abbiamo fatte ben altre e questo è soltanto un «aperitivo»). Noi, dunque, se lasciassimo passare nel giro di mezz'ora o di un'ora, come tecnicamente è possibile e come è volontà comune, questo disegno di legge, ci dovremmo rimproverare di non aver utilizzato tutte le risorse a nostra disposizione come deputati radicali per impedire l'operazione propagandistica e mistificatoria di far approvare il Concordato e le leggi di attuazione con un valore diverso da quello che hanno. Sto usando, tra l'altro, non mie parole, ma parole autorevoli, almeno dal punto di vista della scienza, prima ancora che della posizione politica, del collega Stefano Rodotà, presidente del gruppo della sinistra indipendente.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, per le quali ci opponiamo a questa richiesta di chiusura della discussione. Vorremmo invitare i colleghi Silvestro Ferrari, Zolla e Balestracci a considerare che forse, anche dal loro punto di vista, sarebbe ragionevole accettare la nostra richiesta per una chiarezza di informazioni e di posizioni sullo scontro che attualmente si sta verificando qui alla Camera. Credo che questo sia un appello alla ragionevolezza e per questi motivi, signor Presidente, è più che ovvio che occorre non chiudere questa discussione, anche perché se anche la chiuderemo su questo articolo, sul prossimo tenteremo

di andare avanti e di riproporre le nostre richieste.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare a favore, pongo in votazione la proposta Silvestro Ferrari di chiusura della discussione sull'articolo 8.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

«Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale».

Su tale articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. L'articolo 9 prosegue la serie di articoli che, secondo i relatori, indicano le condizioni specifiche necessarie per il riconoscimento di alcune categorie di enti, «in conformità alla tradizione della legislazione concordataria italiana». Qui c'è uno scatto di onestà! Dice infatti la relazione: «Per le società di vita apostolica è richiesto ulteriormente, ai fini del riconoscimento, il previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale». Infatti, l'articolo recita: «Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale».

Innanzitutto, credo che vada osservato, signor Presidente e colleghi presenti, che c'è qualcosa su cui riflettere anche in questo articolo, che pure è apparentemente molto piano e banale, evocativo soltanto di due categorie, le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli. C'è qualcosa che corrisponde a quanto stiamo tentando di dire in tutta la discussione di questo disegno di legge.

Una novità nel Concordato e nel disegno di attuazione rispetto al vecchio Concordato c'è, ed è il grande spirito centralizzatore che pervade tutti gli articoli del nuovo Concordato. Il riconoscimento da parte della Santa Sede di due categorie, le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli, mette insieme due cose profondamente diverse. Immagino che le società di vita apostolica (poi affronteremo nel merito questo punto) facciano parte (aiutatemi voi esperti! Ho visto che il sottosegretario Amalfitano, noto esperto di scienze religiose, che era presente fino a poco fa, si è assentato; avrei gradito che ci fosse stato il suo ascolto e magari il suo contributo) della gerarchia della Chiesa. Ma qui vengono introdotte anche le associazioni pubbliche di fedeli.

Io non sono assolutamente un conoscitore delle questioni della Chiesa e delle questioni religiose, ma, se non vado errato, le associazioni pubbliche di fedeli sono il fulcro di quella grande rifioritura, che vi è stata nell'ultimo quindicennio, di ripresa di autentico spirito religioso. Mi riferisco a tutto il movimento delle comunità (dell'Isolotto, di Genova, quella di padre Bisceglie a Potenza o a Matera), da cui ogni tanto mi arrivano dei fogliettini iperlaici. Se oggi si trovano veri spiriti laici, questi sono nelle comunità dei credenti.

L'unica letteratura seria e abbondante di vero spirito laico di libertà, di separazione dello spirituale dal temporale, di *libertas*, della vostra *libertas*, oggi non si trova più nella tradizione del laicismo rappresentata dai signori che siedono in questi banchi di centro, di centro-sinistra, che ancora osano chiamarsi eredi delle tradizioni risorgimentali, repubblicani, liberali, ma soltanto nelle comunità dei credenti.

A proposito, dove saranno quei liberali che hanno fatto grandi dichiarazioni sul Concordato, sul concetto di «libera Chiesa in libero Stato»? Non ne ho incontrato uno in questi giorni! Non una parola di un liberale! Non una parola di un repubblicano! E lasciamo stare i socialisti che, per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

ragion di Stato, come nel 1929, sono andati a negoziare (per usare un eufemismo) l'appoggio della Chiesa! E lasciamo stare i compagni comunisti, tra i quali il fermento, anche se sotto la cenere, c'è e si sa che c'è, e speriamo esploda presto.

Dicevo che le associazioni pubbliche di fedeli, correggetemi se non dico la verità, sono l'elemento nuovo nella vita della Chiesa. Ma tali associazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, per essere riconosciute devono avere il previo assenso della Santa Sede. Io credo che questo punto dia molto da pensare, soprattutto a coloro ai quali sta a cuore la libertà del credente. E le associazioni pubbliche dei fedeli non rappresentano forse il grande movimento di questi anni intorno alla Chiesa, ai margini della Chiesa, che dà vita a grandi e importanti fenomeni (persino ad una presenza elettorale, come è accaduto a Palermo con Città per l'uomo)? E queste debbono avere il riconoscimento della Santa Sede. Questo è lo spirito che pervade tutto!

Noi anticlericali, radicali, iperlaici e via di seguito, continuatori, io credo, di una grande tradizione nella storia del nostro paese, dobbiamo difendere in quest'aula soprattutto i valori dei credenti. Dire che le associazioni pubbliche di fedeli debbono ricevere l'*imprimatur*, l'autorizzazione della Santa Sede, significa ricreare il peggiore assetto temporale e centralizzato del Vaticano e della Chiesa che, attraverso i loro giudizi e la loro gerarchia, devono dare l'*imprimatur*. È questo che ci preoccupa, signor Presidente, colleghi.

Ci preoccupa quella cosa che, come diceva Rodotà, è nata all'insegna propagandistica del progressivo superamento o dell'affievolimento del regime pattizio. Questo è il vero concordato, perché l'accordo-quadro è di facciata; «per li rami» arriviamo poi a questi disegni di legge, i quali, lo sappiamo, hanno a loro volta annessi ed allegati. Poi vi sono le pattuizioni di carattere amministrativo: il grande potere della Conferenza episcopale ma anche quello, a livello locale, degli organi gerarchici strutturali della Chiesa.

Ci preoccupiamo allora in nome della *libertas* delle associazioni pubbliche di fedeli. Esiste un ottimo saggio di Finocchiaro sulla *Rivista di diritto ecclesiastico* in cui si dice che soltanto l'automatismo del riconoscimento civile è qualcosa che pone dei soggetti nel quadro di una legislazione di libertà e di uguaglianza ricondotta all'interno di un automatismo affidato all'autorità giudiziaria. Qui invece ricadiamo in una legislazione di carattere speciale che, per una parte, serve a creare un'area di privilegio per la gerarchia della Chiesa, per le società di vita apostolica, per gli istituti religiosi di diritto diocesano, per l'altra costituisce uno strumento in mano a chi vuole usare la Chiesa nel modo peggiore, centralistico, per imporre, che so, la propria ortodossia o il proprio potere.

Insomma, in questo articolo 9 si mettono insieme due cose profondamente diverse. Ho cercato di documentarmi sulle società di vita apostolica, enti che a me laico non sono poi tanto familiari. Nel consueto *Annuario pontificio* le ho trovate nell'edizione del 1982, ma non in quella del 1981, in cui c'erano soltanto le società di vita comune senza voti. Mi sono chiesto se queste ultime fossero le società di vita apostolica ed infatti, andando a verificare nella pubblicazione dell'anno successivo, mi sono accorto che la dizione era cambiata. Così, sono riuscito a capire il significato di questo strano articolo. Certo, c'è un bizantinismo nella mano che ha redatto il disegno di legge. Infatti, vengono messe insieme due entità assolutamente diverse: da un lato le società di vita apostolica, che sono evidentemente intrinseche all'ordinamento della Chiesa ed alla sua gerarchia, dall'altro le assemblee pubbliche, che rappresentano un fenomeno di tutt'altra natura e che potremmo definire frutto del movimento spontaneo dei credenti e dei religiosi.

Dicevo che, documentandomi sulle società di vita apostolica, ho compreso di fronte a quali meccanismi ci troviamo. Vediamo di rendere esplicita tale situazione a tutta la Camera.

Esiste dunque la Confederazione dell'oratorio di San Filippo Neri (oratoriani) che è stata fondata nel 1575 e che riunisce case autonome, dette «congregazioni»; e non è irrilevante che tale confederazione, che è la prima delle società di vita apostolica, abbia una serie di diramazioni: infatti, attraverso un successivo richiamo, sapremo che hanno diritto al riconoscimento non solo le case madri, ma anche le diramazioni a livello locale e diocesano delle stesse istituzioni.

Esiste poi l'Oratorio di Gesù e di Maria Immacolata di Francia, evidentemente fondato in Francia, avendo altresì la denominazione: «*L'Oratoire de France*». Fu fondato nel 1611 e approvato dapprima nel 1613 e poi nel 1664.

Esiste poi la Congregazione della missione (Lazaristi), avente tra i suoi scopi quelli di dar luogo a missioni tra fedeli ed infedeli, nonché direzione ed insegnamento nei seminari, direzione delle Figlie e delle dame della carità, ritiri spirituali per il clero e il laicato.

Molte congregazioni che ora consideriamo sono di origine straniera ed hanno responsabilità che, mi pare di capire, sono di nazionalità non italiana: però hanno tutte la sede ufficiale in Italia. Ed è proprio una delle condizioni, questa, poste ripetutamente dal disegno di legge. In tal modo, probabilmente, istituti religiosi (in questo caso, società di vita apostolica) andranno a costituire un genere speciale di istituto religioso avente il corpo essenziale e svolgente attività all'estero e tuttavia automaticamente riconosciuto, con i conseguenti benefici che il provvedimento in discussione attribuisce, attraverso il recepimento nell'ordinamento civile.

Esistono poi i sulpiziani (Compagnia dei sacerdoti di San Sulpizio) la cui denominazione è anche: «*Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice*». Anche questo organismo mi pare abbia denominazione francese e responsabili francesi, ma anch'esso naturalmente ha la sua sede in Italia, a Roma, in viale Giotto 29. Tale situazione si ripete costantemente per tutti gli enti ora considerati. Comprendiamo allora

per quale motivo, in questo provvedimento, in cui la stessa materia viene continuamente presa, lasciata e ripresa, si insiste sul requisito della sede in Italia. Probabilmente si tende a rendere così possibile l'incorporamento nel nucleo degli istituti religiosi che potranno godere di uno speciale trattamento di una serie di istituzioni che in realtà non hanno carattere nazionale. Esse dunque godranno del beneficio di utilizzare una parte, piccola o grande poco importa, di quei 700-1.000 miliardi che i cittadini italiani devolveranno alla Chiesa, in forza di questo provvedimento, se e quando, con buona volontà, arriverà in porto.

Abbiamo poi la Società per le missioni estere di Parigi, il cui scopo è la predicazione del Vangelo e lo sviluppo della Chiesa tra i popoli non cristiani. Anche in questo caso il superiore generale, certo Jean-Paul Bayzelon, risiede a Parigi, ma la sede legale è in Italia, esattamente in Roma, via Adelaide Ristori 26.

Il ripetersi puntuale delle stesse circostanze spiega il significato di molte espressioni contenute nell'articolato del provvedimento, che diversamente risulterebbero assolutamente incomprensibili. Il fatto è che l'organizzazione della Chiesa unisce due aspetti singolari: il monolitismo e qualche volta l'autoritarismo insieme ad un grande libertarismo; una grande capacità di adeguare le proprie strutture e le proprie forme, inventandone sempre di nuove secondo le varie necessità storiche. E questo provvedimento sicuramente recepisce tale grande adattabilità e saggezza storica della Chiesa.

Proseguiamo nella elencazione e troviamo la Società dell'apostolato cattolico (Pallottini), il cui scopo viene indicato nelle missioni tra i cristiani e tra gli infedeli e la cooperazione dei fedeli all'apostolato cattolico. Anche in questo caso il rettore generale — Münz Ludwig — ed il procuratore generale, Anton Weber, probabilmente sono stranieri, ma la sede legale è in Roma, esattamente in piazza Vincenzo Pallotti 204.

Troviamo poi, sempre nell'ambito delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

società di vita apostolica, i Missionari del preziosissimo sangue, il cui scopo è la diffusione del culto al preziosissimo sangue, predicazione, ministero parrocchiale, educazione della gioventù e missioni estere. Procuratore generale William Volk, moderatore generale Daniel Schaefer, sede in Roma, viale di porta Ardeatina 66.

Da tutto ciò, tra l'altro, risulta evidente come lo sviluppo edilizio di Roma sia stato condizionato dalla massiccia presenza sul territorio di enti ed istituti religiosi. Il Presidente ed i colleghi certamente ricorderanno, anche se si tratta ormai di fatti di venti o trenta anni fa, tutte le polemiche che si svilupparono su questi temi e su altri, ad esempio sulle esenzioni accordate sempre agli istituti religiosi, attinenti alla materia concordataria: «Roma capitale corrotta, nazione infetta», «le mani sulla città» e via di seguito. Ma proseguiamo nella elencazione.

Troviamo così la Congregazione di Gesù e Maria (eudisti), il cui scopo è la direzione dei seminari diocesani, le missioni ed i collegi; superiore generale e procuratore generale probabilmente non italiani, sede legale in Roma, via dei Querceti 15.

Troviamo il Pontificio istituto missioni estere, il cui scopo viene indicato nelle missioni tra gli infedeli e la propagazione della fede nel mondo; anche in questo caso la sede legale è a Roma.

Proseguendo nella elencazione delle società di vita apostolica, di cui all'articolo 9, troviamo i Missionari d'Africa (padri bianchi). Purtroppo non disponiamo di un annuario delle associazioni pubbliche di fedeli perché sarebbe interessante vedere quanto degli elementi di novità determinatisi nella vita della Chiesa e nel pensiero e nel movimento religioso viene ricondotto attraverso questa legge sotto l'autorità della Santa Sede, mescolando in questo caso probabilmente il sacro ed il profano in termini di organizzazione religiosa.

Troviamo, dicevo, i Missionari d'Africa (padri bianchi), con procuratore generale

e superiore generale probabilmente non italiani, ma sede legale in Roma, via Aurelia 269, questa grande strada costellata di grandi edifici, tutti istituti religiosi. Chi conosce la storia di questa città sa perfettamente come tutta la fascia sud ed ovest di essa sia stata segnata profondamente dalla presenza, anche materiale, degli istituti religiosi.

Troviamo poi la Società missionaria di San Giuseppe di Mill Hill, *St. Joseph's Missionary Society of Mill Hill*, propagazione del Vangelo in terre di missione, superiore e procuratore generale probabilmente di nazionalità inglese, infatti la sede è in Inghilterra, mentre la sede legale ancora una volta è a Roma e precisamente in via Innocenzo X, al solito quartiere Aurelio, nella solita fascia ovest della città di Roma così profondamente segnata nell'urbanistica e nella speculazione fondiaria; Società per le missioni estere degli Stati Uniti d'America (di Maryknoll), *The Catholic foreign mission society of America*, superiore e procuratore generale con nomi probabilmente di origine irlandese-americana, casa madre e sede ufficiale in Roma, Italia, via Sardegna 83; Istituto spagnolo di San Francesco Saverio per le missioni estere, evangelizzazione degli infedeli, direttore generale padre Abad Sauri Vicente, Calle Ferrer del Rio, Madrid (questa è una delle pochissime società di vita apostolica a non avere sede in Italia, condizione questa che consente di rientrare nelle norme previste dall'accordo di cui stiamo occupando); Società dei sacerdoti missionari di San Paolo Apostolo (*Paulist Fathers*), attività missionaria ed ecumenica, soprattutto nell'America del Nord, sede a New York, procuratore generale americano almeno dal nome, sede legale via XX Settembre (che cosa si deve vedere, ironia della sorte e della storia!), Roma, Italia; Società per le missioni estere della provincia di Québec, missioni fra gli infedeli (questa è la seconda società di vita apostolica che non ha sede in Italia in quanto denuncia apertamente la sua sede canadese); Società portoghese per le missioni, attività missionaria, sede in Portogallo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Probabilmente, dal momento che c'è un periodo di tempo di due-tre anni per l'iscrizione di tutti gli enti religiosi, chissà che cosa accadrà in questo intervallo, chissà quali operazioni di trasferimento di sede si effettueranno affinché sotto la grande protezione di mamma-Stato italiano, così generosa, entrino il maggior numero possibile di istituzioni anche non italiane con la semplice residenza anagrafica.

Grazie alle norme del disegno di legge al nostro esame l'Italia diventerà per gli istituti religiosi, per le società di vita apostolica, eccetera, quello che sono il Liechtenstein, il Lussemburgo, le isole Caiman o Nassau per le società finanziarie, le quali per frodare e imbrogliare le leggi finanziarie e fiscali degli altri paesi prendono la residenza nei cosiddetti paesi *off shore*, dove ci sono banche che godono di particolari libertà di movimento.

In base alla legge di cui ci stiamo occupando per gli istituti religiosi e le società di vita apostolica, l'Italia diventerà *off shore*, anzi un po' di più: l'Italia diventerà il paese in cui non solo non ci saranno particolari legislazioni, ma ci sarà una specie di *legibus solutio*. Credo che sia un paragone che può essere fatto. Nel periodo di transizione tra l'approvazione, se e quando vi sarà, e l'entrata in vigore della legge, vi sarà un'enorme affluenza in questo «bel paese» degli istituti religiosi di diritto diocesano, delle società di vita apostolica e di tutte le altre associazioni consimili, comprese quelle, che sono poi la maggioranza, costituite essenzialmente da personale religioso non italiano e che svolgono attività di culto e di religione anche fuori dal nostro paese. Tutto questo con godimento del contribuente, dell'erario e dello Stato italiano.

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Signor Presidente, per chiedere a nome del gruppo

democratico cristiano la chiusura della discussione sull'articolo 9, a norma del più volte citato articolo 85 del regolamento. Cambiamo un po' la formula, così è contento Teodori.

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Avevo in precedenza chiesto di parlare sull'articolo 9 sul quale adesso il collega Silvestro Ferrari ha chiesto la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, lei sa perfettamente che quella richiesta ha la precedenza.

GIANFRANCO SPADACCIA. Certo, la ringrazio, signor Presidente, ho chiesto, quindi, la parola per esprimermi, a nome del gruppo radicale, contro la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 9.

Vorrei cogliere l'occasione per rispondere a quanto detto da altre parti politiche circa le reiterate richieste di chiusura della discussione e sul preteso nostro ostruzionismo. In particolare, mi rivolgo al collega Gitti che ha parlato stamani a favore della richiesta di chiusura della discussione su un altro articolo, avanzata sempre dal collega Silvestro Ferrari. Gitti ha usato parole grosse: ha parlato di «sproporzione», di «sregolatezza» del gruppo radicale che è il solo, assieme a pochi altri, ad opporsi alla linea concordataria, rappresentante di una lunga e gloriosa tradizione anticoncordataria, presente per decenni in quest'aula, quando si poteva parlare, e nel paese sia quando era possibile parlare, sia quando, durante il fascismo, non era possibile.

Noi saremmo stati accusati di sproporzione di intervento e di sregolatezza per il fatto di voler utilizzare gli strumenti regolamentari al fine di prolungare «oltre ogni termine», sempre secondo Gitti, la discussione su un argomento così delicato

ed importante della nostra vita pubblica; un argomento che riguarda uno dei gangli della nostra Costituzione.

Vorrei far notare al collega Gitti che ha corta memoria. Dimentica, infatti, che per tre volte consecutive ci siamo opposti, da soli, in Conferenza dei capigruppo e poi in Assemblea ad un calendario che confinava in tempi ristretti il dibattito sull'intera materia concordataria. Dimentica che quella stessa maggioranza, che comprende i cinque partiti di Governo ed il partito comunista e che ha cercato, come ho detto, di ridurre i tempi di dibattito su questi argomenti, ha contemporaneamente, con il pretesto che avrebbe inquinato il dibattito preelettorale in vista delle elezioni amministrative, rigettato la richiesta radicale di un dibattito in aula sulle relazioni conclusive della Commissione P2. Si tratta, guarda caso, della stessa maggioranza, come definirla, concordataria che si era battuta per confinare questo dibattito in pochi giorni.

Che dovrebbe fare allora un'opposizione perché nell'agenda di questo Parlamento si discuta adeguatamente di certe materie? Cosa dovrebbe fare perché la sua voce, e quindi le sue convinzioni ed i suoi ideali, possano sentirsi nel confronto politico?

Signor Presidente, ciò che è in gioco non è il confronto politico fra noi soltanto: è in gioco la possibilità di informare i cittadini italiani, ai quali è passata una versione a senso unico del dibattito concordatario che abbiamo affrontato la settimana scorsa e questa settimana. Fino al punto che ormai si è diffusa nel paese l'opinione che siamo di fronte ad una grande opera riformatrice, nel segno del Concilio Vaticano II e della Costituzione; che è stato spazzato via il Concordato fascista; che non ci sono più impronte clericali o giurisdizionaliste in questa revisione concordataria, mentre in ogni articolo che analizziamo ed illustriamo rispuntano fuori i cappi del clericalismo e del giurisdizionalismo, che offendono la libertà dei cittadini e dei credenti, e rappresentano un pericolo per la stessa libertà religiosa della Chiesa cattolica!

Si è detto qui che Rutelli ha sbagliato nel sottolineare l'intenzione di limitare il dibattito alla giornata di lunedì. Rutelli non aveva detto questo: aveva detto che si è voluto cominciare il dibattito sulla revisione del Concordato in una giornata, come il lunedì, solitamente riservata alle interrogazioni ed alle interpellanze.

Per altro, se non fosse sorta la questione sulla emendabilità o inemendabilità del disegno di legge n. 2337 (poi accantonata per un equo e, io ritengo, saggio compromesso), la discussione si sarebbe svolta congiuntamente sul disegno di legge di ratifica del Concordato, sul disegno di legge di ratifica del protocollo riguardante i beni e gli enti ecclesiastici, e infine sul disegno di legge che ora stiamo finalmente discutendo. Poi è intervenuta la questione emendabilità-inemendabilità e il dibattito si è dovuto riprendere il mercoledì; e quel giorno, collega Gitti, collega Rognoni, in pieno *black out* dell'informazione, sui primi due disegni di legge.

Noi siamo disposti, collega Gitti, al massimo di «regolatezza»: in questa legislatura ne diamo fin troppa dimostrazione, secondo alcuni di noi. Ma se le regole sono che un gruppo come il nostro, praticamente unica voce di opposizione di fronte all'unanimistica relazione dell'onorevole Tina Anselmi sulla P2, firmata da tutti i partiti dello schieramento concordatario, non ha diritto di chiedere che le relazioni siano discusse in tempi utili (in tempi politici, quindi, non storici); non ha diritto di chiedere che, per le bandiere ideali che rappresenta, sia data adeguata possibilità di conoscenza alle nostre ragioni, ai nostri ideali, alle nostre posizioni, ai cattolici e ai laici, ai comunisti e ai democristiani, agli uomini di fede e ai cittadini tutti su un problema che riguarda garanzie fondamentali di tutti...! Questo intendevo dire nel tentare di oppormi ancora una volta ad una... come definirla, collega Silvestro Ferrari? Evito qualunque definizione, proprio perché non voglio in alcun modo essere offensivo o essere sospettato di voler essere offensivo. Mi riferisco comunque alla richiesta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

di chiusura della discussione su quest'altro articolo del disegno di legge.

Dirò solo che è uno sbaglio, che sono uno sbaglio tutte queste richieste di chiusura della discussione. Certo, voi vi avvalete dei vostri diritti, così come noi ci avvaliamo dei nostri. Si è detto che la nostra è una provocazione. No, non è una provocazione, è la dimostrazione della nostra ferma volontà, di quella volontà con cui noi, grazie a simili «sregolatezze» e a simili «sproporzioni», collega Gitti e collega Ferrari, abbiamo condotto, contro tutto lo schieramento politico e contro l'intera ideologia del compromesso storico, la battaglia per il divorzio, quella per il diritto di famiglia, quella (davanti alla Corte costituzionale e alla Corte di cassazione) per ricondurre a principi di costituzionalità il problema del matrimonio ecclesiastico, la battaglia per l'aborto e tutte le altre in tema di diritti civili.

Andatevele a rivedere tutte, dal 1960 ad oggi: abbiamo cominciato con un solo deputato di questa Camera, l'onorevole Loris Fortuna, socialista! Gli antitemporalisti della Chiesa cattolica, i vari Buonaiuti, dicevano a suo tempo che il 20 settembre si sarebbe alla lunga rivelato, determinando la fine dello Stato temporale, un grande momento di effettiva liberazione della Chiesa dai cappi di un potere che non le serviva più e che anzi la inchiodava ad una realtà ormai asfittica. Allo stesso modo, possiamo già oggi parlare storicamente delle nostre battaglie, che dovevano essere le battaglie di un gruppo isolato di veteroanticlericali superati: i moderni erano naturalmente i sostenitori dell'articolo 7, i sostenitori dei compromessi, i sostenitori del Concordato e delle linee concordatarie! Ma quelle battaglie di questi pretesi veteroanticlericali hanno inciso non solo sulla libertà dei cittadini e dello Stato ma anche, e profondamente, sul rinnovamento della Chiesa cattolica e del suo diritto canonico.

Pretendere di soffocare un dibattito di questa natura, pretendere di cancellare le voci dei protagonisti di quelle battaglie è un fenomeno di ottusità. Sia chiaro, non mi riferisco a nessuno di coloro che sono

intervenuti direttamente come nostri oppositori, perché li rispetto tutti profondamente. Uso questo termine pesante, «ottusità», in riferimento alla circostanza, alle contingenze che si sono create, che sono spesso prodotto di semplice sciatteria, di disattenzione, anche di volontà, questa volontà sì, di prevaricazione delle minoranze.

Noi comunque non rinunciamo a far valere la parte ideale che rappresentiamo, le nostre ragioni, la nostra stessa esistenza in quest'aula e nel paese. Ma non rinunciamo neanche alla volontà di andare ad un dialogo reale con tutti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la richiesta di chiusura della discussione sull'articolo 9.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

«Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Nell'occorrenza di questo articolo 10, devo necessariamente richiamarmi a quanto ho già avuto modo di dire, dialogando con il relatore Balestracci, nel momento in cui sono intervenuto sull'articolo 4. È un dialogo che intendo riprendere tentando di

esaminare questo articolo 10 attraverso un'analisi anzitutto logica, ma anche semantica.

La prima impressione che ho avuto nel leggere questo articolo è stata di sollievo, perché finalmente compare in questo Concordato il diritto comune. Al primo comma si dice infatti: «Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile». Il secondo comma prosegue: «Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, ...». Finalmente! A questo proposito l'onorevole Guerzoni ed altri colleghi hanno citato più saggi di Finocchiaro; e Guerzoni, in particolare, ha voluto ricordare quello nel quale si diceva che era possibile seguire due strade: o decisamente quella della tutela degli enti ecclesiastici attraverso il diritto comune, anche in una soluzione di tipo pattizio; oppure una strada, anch'essa concordataria, ma rispettosa della Costituzione.

Mi sono dunque detto: ci siamo; la parte residuale di quelle istituzioni, pur sempre ecclesiastiche, che non è riconoscibile a termini dell'articolo 9, potrà essere riconosciuta alle condizioni previste dal codice civile: «Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili». Non vi è dubbio che si tratti di associazioni religiose ed ecclesiastiche, perché la tipologia è precisa: le associazioni sono costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, non riconoscibili ai sensi dell'articolo 9. Sono quindi associazioni che hanno finalità di religione e di culto, che hanno caratteristiche ecclesiastiche, perché sono costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, ma non possono essere enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; non rientrano nella tipologia che negli articoli dal 2 al 9 abbiamo esaminato.

Ho dunque provato sollievo: finalmente, sia pure in una parte residuale, la tutela di questi enti avviene attraverso il richiamo al diritto comune, cioè alle norme del codice civile.

Ma poi mi sono chiesto: perché allora fare questa previsione nel Concordato? se

si tratta di associazioni ecclesiastiche che non sono riconoscibili, che non possono avere personalità giuridica, che sono, come dice l'articolo 10 nel suo comma secondo, «in tutto regolate dalle leggi civili», perché prevederle nel Concordato? Ma la ragione c'è; basta proseguire nella lettura dell'articolo per conoscerla; e la ragione è che non ci troviamo di fronte ad un richiamo, per queste organizzazioni che, pur non rientrando tra gli enti ecclesiastici, possono ottenere personalità giuridica, possono essere giuridicamente riconosciute; non si tratta di un richiamo al diritto comune, dal quale dovrebbero essere in tutto regolate, ma si tratta di una deroga al diritto comune. Le associazioni restano infatti in tutto regolate dalle leggi civili «salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e — attenzione! — i poteri della medesima in ordine agli organi statutari». L'ultimo comma recita: «In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme», quell'articolo 3 in riferimento al quale, oltre che all'articolo 4, insieme ai colleghi Melega e Teodori, ho dialogato questa mattina col relatore Balestracci.

L'articolo 3 del disegno di legge in discussione afferma: «Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa». La norma concernente gli enti ecclesiastici riconosciuti come tali dallo Stato e suscettibili di ottenere personalità giuridica si estende, quindi, anche a quelle associazioni, a quelle istituzioni, a quegli enti che non sono esplicitamente individuabili come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Ciò significa, praticamente, che qualsiasi ente o fondazione, qualsiasi scopo persegua, è soggetto ad una strana forma di tutela, che non lo riguarda direttamente, ma riguarda l'autorità ecclesiastica che ha il potere di controllo su di esso. In questo consiste la deroga al diritto comune che il nuovo Concordato e l'articolo 10 in esame prevedono.

Questa norma è costituzionalmente legittima? Non lo chiedo paradossalmente, collega Balestracci. Io ho letto attentamente la tua relazione, ma alla norma contenuta nell'articolo 10, correggimi se sono in errore, tu non dedichi attenzione. Vi dedica, invece, attenzione la relazione governativa che accompagna il disegno di legge. Essa parafrasa l'articolo 10 e quindi mi limito a leggerne le ultime tre righe: «Si può, pertanto, parlare, nella fattispecie dell'articolo 10, di persone giuridiche private — private e quindi in tutto regolate dalle leggi civili — per le quali rileva il profilo di ecclesiasticità». Grazie tante che rileva il principio di ecclesiasticità! Questo è chiaramente detto nel testo dell'articolo 10; trattandosi di associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, ovviamente rileva il profilo dell'ecclesiasticità. Ma non è questo il problema: occorre capire a che fine rilevi il profilo della ecclesiasticità. Tale profilo, infatti, rileva per porre nei confronti di questo tipo di organizzazioni ecclesiastiche e religiose una limitazione di carattere legislativo.

E dove va a finire l'articolo 20 della Costituzione? Articolo che è estremamente chiaro: «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». E non vi è alcun dubbio che qui ci si trovi in presenza di una speciale limitazione legislativa, prevista per le associazioni religiose cattoliche da un articolo di questo Concordato che non entra in collisione esplicita con l'articolo 20. Si dice che tutto ciò fa salve le competenze dell'autorità ecclesiastica su queste associazioni ed i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. Nell'articolo 20 della Costituzione si legge la dizione: «speciali limitazioni legislative». Devo dire, a questo riguardo, che tale articolo è molto chiaro, in quanto, se non lo fosse, che fine farebbe il primo comma dell'articolo 7? Non dico l'articolo 2 o l'articolo 3 della Costituzione, ma l'articolo 7! In esso si

afferma (questa norma è giudicata dalla dottrina come primaria e tutte le argomentazioni, anche quelle procedurali, che sono state addotte in questo dibattito fanno riferimento proprio all'articolo 7) che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ma, se sono indipendenti e sovrani, spiegatemi allora perché mai lo Stato italiano, con le sue leggi e con i suoi magistrati, e domani di conseguenza con i suoi poliziotti o con gli organi di prevenzione, di controllo e di repressione, dovrebbe intervenire a tutela della gerarchia ecclesiastica, o di sue particolari competenze, quali che esse siano.

Per avventura può anche accadere che varie autorità ecclesiastiche siano in conflitto tra loro, ed allora lo Stato dovrebbe interferire nella vita interna di una associazione religiosa ecclesiastica. Dove vanno a finire i peana rivolti al nuovo e grande Concordato-quadro, al Concordato di principi, quello per cui scompare il clericalismo ed ogni pretesa di giurisdizionalismo dello Stato nei confronti della Chiesa? Partecipiamo a questo incontro perverso, micidiale, antireligioso di clericalismo, di confessionalismo e di giurisdizionalismo di una Chiesa che delega la tutela delle proprie competenze allo Stato e quest'ultimo assicura, persino nei confronti di associazioni religiose ecclesiastiche, che non hanno alcun riconoscimento come tali, ma che sono a tutti gli effetti regolate dalle leggi civili...

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. C'è scritto che possono essere riconosciute!

GIANFRANCO SPADACCIA. Credo di essere stato attento a tutte le cose che hai scritto nella tua relazione, nonché a quanto hai affermato.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. C'è una possibilità!

GIANFRANCO SPADACCIA. Ogni previsione normativa è la previsione di una possibilità. La previsione non è una co-

strizione, bensì una facoltà, un diritto. Capisco le argomentazioni addotte dal collega Amato. Io posso criticare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e compiangere il giurista, l'amico giurista Giuliano Amato, che deve mettere il suggello, come uomo politico e governante, delle proprie argomentazioni giuridiche su enormità giuridiche di cui forse, come governante, non porta direttamente la responsabilità! Si dice che sia l'autorità ecclesiastica a chiedercelo: è vero che è norma dello Stato, ma essa corrisponde ad una convenzione pattizia!

Anche qui, chiedo scusa, Amato: dicevo che mi rendo conto, Balestracci, di quanto mi hai detto poco fa, circa quel «possono», e non era argomento che potevi introdurre nella relazione; hai avuto il pudore di scantonare su questo argomento che è decisivo...

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Dovresti leggere alla pagina 4 dello stampato, in fondo alla colonna di destra, con seguito alla pagina 5: sono tre commi consecutivi!

GIANFRANCO SPADACCIA. Avevo detto che poteva essermi sfuggito qualcosa, scusami. Leggerò dopo questo punto; comunque non interrompo il mio ragionamento. Dico ai colleghi Amato e Balestracci che quelli costituzionali sono diritti irrinunciabili per loro natura e su questo qualsiasi dottrina costituzionale è pacifica. Ogni patto internazionale, attraverso il quale una parte pretenda di rinunciare, per sé o per altri, a prerogative, diritti, garanzie costituzionali, è costituzionalmente illegittimo perché contrasta con la Costituzione. Non c'è la possibilità di una simile rinuncia; non è giusto invocare la convenzione pattizia che abbiamo approvato la scorsa settimana, che ha previsto questa norma, per sostenere che essa è legittima: anzi, la convenzione pattizia in contrasto con la Costituzione ci fa sottolineare l'irrinunciabilità di questa garanzia costituzionale.

Recita l'articolo 8 della Costituzione che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti allo Stato: come negare allora che, per legge, vengono poste limitazioni ad associazioni cattoliche, che non corrispondono assolutamente a limitazioni che non sarebbero egualmente possibili per analoghe associazioni di altri culti od altre confessioni religiose?

Non insisterò molto su questo argomento, ma desidero richiamare qui soltanto alcune parole pronunciate in quest'aula dal collega Luciano Guerzoni, per la chiarezza della sua argomentazione giuridica. Nel caso poi della Chiesa cattolica, esiste un dettato costituzionale, ci ha detto non più tardi di una settimana fa, giovedì 21 marzo, in quest'aula, dalla dottrina considerato come principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano, che configura l'autonomia della Chiesa come autonomia primaria: la Chiesa e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Dove va a finire la sovranità? Dove va a finire l'indipendenza? Dove va a finire il riconoscimento dei diritti inviolabili, di cui all'articolo 2 della Costituzione? Dove va a finire il principio di eguaglianza senza distinzione di religione, di cui all'articolo 3? Tutto questo viene calpestato, dimenticato, ignorato, volutamente violato. In nome di cosa, se non di un principio che è insieme principio autoritario, confessionale e giurisdizionalista? È uno sconfinamento in nome di esigenze confessionali della Chiesa; è uno sconfinamento giurisdizionalista dall'ordine indipendente dello Stato italiano, in quell'ordine che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere altrettanto sovrano ed indipendente della Chiesa cattolica.

Colleghi cattolici, colleghi comunisti, vi rendete conto della gravità di questa affermazione? Le cosiddette norme di principio — lasciamo stare la sciatteria giuridica con cui erano scritte — facevano riferimento al diritto canonico; quel diritto che abbiamo conquistato grazie alle nostre battaglie laiche in questi quindici anni e che abbiamo contribuito a rinno-

vare. Se nel diritto canonico oggi non si parla più soltanto, a proposito dei rapporti tra donna e uomo, dei rapporti coniugali, di casistiche ripugnanti per la coscienza contemporanea; se trova posto nel diritto canonico (non nel Vangelo) l'amore, questo lo si deve al fatto che delle minoranze laiche e cattoliche e di credenti hanno condotto una battaglia contro le maggioranze, non laiche ma soltanto agnostiche, dei pretesi laici della sinistra italiana e contro le maggioranze clericali molto miopi.

Queste minoranze hanno saputo contribuire al rinnovamento della Chiesa, della religiosità in questa società, anche nelle sue forme istituzionali e giuridiche proprie dell'ordinamento della Chiesa (mi riferisco al diritto canonico). Vi rendete conto invece della gravità di ciò che voi reintroducete? Nel Concordato del 1929 si chiedeva in cambio di privilegi il giuramento del vescovo, si pretendeva il controllo più rigido dell'Azione cattolica perché potesse esercitare anche le sue modeste attività sociali, si pretendeva il giuramento del parroco, la fedeltà al regime del sacerdote, ma era uno Stato totalitario a pretenderlo! Qui la norma è apparentemente più leggera. Non siamo certo alla norma Buonaiuti, quella per cui Mussolini, in questa logica di incontro tra richieste confessionali della Chiesa e pretese giurisdizionaliste dello Stato, arrivava a prevedere, nel Concordato, che il sacerdote che avesse rotto il legame con la Chiesa non avrebbe avuto più il diritto di partecipare agli uffici pubblici. È questa la norma Buonaiuti, per la quale chi entrava in collisione con la disciplina dell'autorità ecclesiastica, praticamente incontrava sulla sua strada non soltanto l'*ecclesia*, ma Cesare, con le proprie leggi, con i propri giudici e con i propri poliziotti che interveniva per tutelare l'altro ordine!

Erano le naturali manifestazioni e conseguenze di uno Stato totalitario. Ma noi abbiamo una Costituzione democratica e repubblicana e questo articolo 10 entra in contrasto proprio con quell'articolo 7 della Costituzione che storicamente la

mia parte rimprovera al partito comunista di aver consentito di introdurre nel testo costituzionale.

Certo oggi la questione può essere considerata in maniera non drammatica, ma, collega Balestracci, vale il discorso che questa mattina facevo sull'articolo 4 e cioè che queste cose debbano essere viste in prospettiva e che uno Stato, specialmente quando stipula un Concordato, deve governare tutte le ipotesi, anche le più nere, dell'avvenire; deve governare la possibilità di libertà di coscienza dei cittadini, di libertà religiosa della Chiesa, ma anche di libertà e di sovranità per uno stesso Stato democratico e costituzionale.

Per tali strade noi lediamo questi principi che sono conquiste di tutti, non di una parte politica. Se insistiamo su questi aspetti è perché non li riteniamo marginali, ma perché crediamo che queste lesioni, almeno, debbano trovare in un dibattito la loro sottolineatura; altrimenti quello che passerebbe sarebbe soltanto lo sforzo ermeneutico ed interpretativo del relatore Balestracci di voler porre rimedio, con la sua relazione, alle possibili ulteriori deviazioni che possono nascere oltre che dalla legge anche dall'interpretazione.

Noi non vogliamo che vi sia soltanto lo sforzo del relatore e poi, per il resto, il coro dei consensi dell'unanimità di questa Camera. Noi vogliamo che la ragionevole voce di un'opposizione anti-concordataria sottolinei la gravità di queste lesioni.

SILVESTRO FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. A nome del gruppo della democrazia cristiana, mi vedo costretto, ancora una volta, mio malgrado, a chiedere la chiusura della discussione sull'articolo 10, ai sensi dell'articolo 85, quarto comma, del regolamento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Ferrari. Debbo avvertire che, essendo pervenuta richiesta di votazioni per scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

A norma del primo comma dell'articolo 44 del regolamento, sulla proposta Silvestro Ferrari di chiusura della discussione darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro ed a uno a favore.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Intervengo contro la richiesta avanzata dal collega Silvestro Ferrari di chiusura della discussione su questo articolo 10 che, come metteva giustamente in evidenza il collega e compagno Spadaccia, introduce per la prima volta una questione che, a nostro avviso, dovrebbe invece dominare la scena di un regime non concordatario. «Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile»: questo è il testo del primo comma dell'articolo 10, che mostra come nel disegno di legge n. 2337, alla luce del Concordato e del protocollo che la Camera ha già approvato, entri finalmente il riferimento alle leggi ordinarie, allo Stato ed ai codici, che in uno Stato civile dovrebbero regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. In questo senso, sarebbe stato utile ed interessante un approfondimento, e proprio in questo senso noi ci opponiamo alla chiusura della discussione sull'articolo 10.

Tuttavia, la richiesta di chiusura della discussione mi impone di tornare, approfittando anche della sua cortese presenza, sulle argomentazioni portate dal collega Gitti poco fa...

TARCISIO GITTI. Veramente questa mattina!

FRANCESCO RUTELLI. ... per fare qualche considerazione dal nostro punto di vista su questo lungo ma sicuramente ancora promettente dibattito sul disegno di legge n. 2337.

Il collega Gitti diceva: noi ci assumiamo le nostre responsabilità; voi, deputati del gruppo radicale, vi state assumendo le vostre di una linea politica errata e fuori misura. Io credo che queste considerazioni, legate alle motivazioni espresse dal collega Gitti del suo assenso ad una richiesta di chiusura della discussione su un articolo precedente, meritino di essere riprese.

Indubbiamente, il gruppo radicale si è assunto e si assume qui la responsabilità di chiedere attenzione ai colleghi di tutti i gruppi, di chiedere una presenza su un tema così vitale per la nostra democrazia, che non sia meramente di ratifica di decisioni già prese altrove, di cui la pubblica opinione non è minimamente informata.

Mi dispiaccio che non presieda in questo momento il Presidente della Camera, perché intendo replicare alle sue argomentazioni. Purtroppo, il Presidente non aveva ascoltato le mie osservazioni in merito ad una troppo ristretta trattazione di questi argomenti prevista dal calendario della Camera. A mio avviso le argomentazioni del Presidente sono state improprie. Perché? Perché, rileggendo il calendario della scorsa settimana, vediamo che la scelta degli argomenti, così draconiana, è all'origine della nostra dura opposizione parlamentare e ne costituisce uno dei motivi più seri. Proprio il calendario approvato dalla Conferenza dei capigruppo prevedeva per la seduta pomeridiana di lunedì 18 la discussione sulle linee generali su tutti e tre i provvedimenti (Concordato e disegni di legge nn. 2336 e 2337), per la giornata di martedì la prosecuzione di tale discussione, e per il solo pomeriggio di mercoledì, dopo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, il seguito di tale discussione e le votazioni su tutti e tre i provvedimenti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Di fronte ad una scelta di questo genere, la coscienza di chi è consapevole dell'importanza, della delicatezza ed anche della gravità delle questioni che stiamo trattando non poteva rimanere inerte, come invece è rimasta quella della grande maggioranza dei gruppi presenti in quest'aula. Ed è proprio per questo che, grazie al decisivo apporto dei colleghi della sinistra indipendente, tengo a ricordarlo anche in questa occasione, ed al contributo dei colleghi di democrazia proletaria, abbiamo imposto un maggiore approfondimento di questi temi.

È quindi accaduto che non si è potuto, come invece si sarebbe voluto, collega Gitti (e mi rivolgo anche al Presidente della Camera), nel pomeriggio di lunedì (cosa che francamente ha pochi riscontri nei precedenti dell'attività dell'Assemblea), nella giornata di martedì e, in un crescendo alla Jacques Tati, nella giornata di mercoledì, sul Concordato, sui due articoli del disegno di legge n. 2336 e sui 75 del disegno di legge n. 2337, arrivare in quattro e quattr'otto all'approvazione di tutti e tre i provvedimenti, approfittando per altro del silenzio stampa di mercoledì.

È da questa precisa volontà politica che è nata la nostra opposizione, che poi si è corroborata ulteriormente in queste ore di dibattito, Tengo a rispondere al collega Gitti per quanto riguarda le forme di un confronto politico che a nostro avviso sono gravemente viziate, proprio in termini di correttezza dei rapporti politici e parlamentari. Quando il collega Gitti ci parla della correttezza dei rapporti tra le forze politiche, dell'inaccettabile eccesso di misura che costituirebbe il nostro stile permanente, non comprendo a quali episodi faccia riferimento. Non credo che il collega Gitti possa trovare, in questa legislatura, altri riscontri se non quelli di disponibilità al dialogo politico del nostro gruppo. Non è possibile che il collega Gitti ignori in quale contesto si è prodotto il comportamento estremamente rigoroso che abbiamo adottato in questa circostanza.

Voglio anzi richiamare un elemento di

riflessione estremamente importante. Noi rappresentiamo un gruppo parlamentare che, a dispetto della lettera e della sostanza del regolamento della Camera, si vede escluso dall'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

FRANCESCO RUTELLI. Rappresentiamo un gruppo che, il 5 febbraio, ha chiesto in aula, al Presidente della Camera, che a proposito di una vicenda estremamente grave quale era quella dell'ammancio di 1 miliardo e 300 milioni verificatosi nell'ambito dell'amministrazione, si rispettassero norme che debbono valere per tutti i gruppi e si procedesse alla relativa inchiesta, facendovi partecipare tutti i gruppi. Queste sono le regole che, in tutte le circostanze, debbono valere in un'assemblea parlamentare.

Quale fu la risposta data in quella circostanza? Vi fu un impegno formale assunto dal Presidente della Camera in quest'aula a darci risposta e a convocare su questo argomento l'Ufficio di Presidenza. Venti giorni dopo, e cioè il 26 febbraio, abbiamo appreso che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza neppure era stata data lettura della nostra richiesta formale, che verteva su due questioni importanti. Era giusto o meno che i Questori facessero parte della Commissione d'inchiesta, trovandosi nella condizione dei controllori controllati? Era giusto o meno che tutti i gruppi facessero parte di quella Commissione? Sono queste le essenziali regole del gioco cui si richiama il collega Gitti (nel caso attuale impropriamente).

Quando istituzionalmente si calpestano i diritti dei parlamentari e dei gruppi, non si deve poi venire qui a fare i moralizzatori, perché non se ne ha la patente di credibilità.

A distanza di venti giorni non avemmo risposta. Oggi, a distanza di cinquanta giorni, apprendiamo (e questo fatto è di gravità estrema) che è stata la magistra-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

tura ad emettere una sentenza in ordine a quello scandalo, ma non si hanno notizie su che cosa stia facendo la commissione. La nostra richiesta formale di far parte di tale commissione non ha avuto nemmeno un cenno di risposta, ufficiale o ufficioso, da parte della Presidenza della Camera, a dispetto degli impegni assunti. E queste sarebbero le regole di correttezza, di buon andamento della conduzione di questo palazzo? Queste sarebbero le regole che debbono governare una comunità della qualità, dell'importanza, della rilevanza nazionale della Camera dei deputati? In questo dibattito, come dunque non opporci, da parte nostra, alla richiesta di anticipata chiusura della discussione sull'articolo 10, quando su questo articolo, come sull'insieme del provvedimento (e come, del resto, sugli altri due provvedimenti già approvati nei giorni scorsi), continua a realizzarsi questa sorta di *black out* e di disinformazione dell'opinione pubblica?

Da parte di alcuni colleghi è stata posta una questione alla quale risponderò nel prosieguo del dibattito: la questione, cioè, dell'opportunità della nostra condotta parlamentare, mentre le istituzioni, la Camera, le forze politiche, i cittadini si stanno ponendo angosciosi interrogativi, dopo il tragico assassinio di ieri ad opera delle Brigate rosse. Si tratta di una considerazione assolutamente fuor di luogo, fuorviante ed inaccettabile. Ripeto che su di essa mi soffermerò in altra occasione, per confutare le argomentazioni che ci vengono contrapposte, non certo in aula, perché nessuno finora ne ha avuto l'ardire, ma informalmente da parte di diversi colleghi.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Cosa c'entra tutto questo?

FRANCESCO RUTELLI. Per quanto riguarda l'articolo 10, ho già detto, signor Presidente, che avremmo preferito che anche altri colleghi, come ha fatto poco fa l'onorevole Spadaccia, avessero evidenziato che si tratta di una norma che,

per usare una terminologia paradossale, scopre in'oro ciò che un Concordato non deve essere e ciò che un rapporto sano tra lo Stato e l'istituzione religiosa non deve rappresentare. L'articolo 10 prevede un rinvio alle leggi civili per il riconoscimento delle associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica e non riconoscibili a norma del precedente articolo 9. Da questo punto di vista, credo che un approfondimento del dibattito sarebbe stato opportuno. Preannunzio che, con riferimento agli articoli successivi, è nostra intenzione intervenire diffusamente, intrattenendoci sui problemi del riconoscimento di istituti religiosi, società, associazioni, chiese, fondazioni di culto, attorno a cui ruota la prima parte del disegno di legge n. 2337. Verremo poi, nel prosieguo, ad esaminare con maggiore attenzione il tema dei benefici fiscali, che credo sia di particolare interesse, soprattutto quando venga collegato, e noi lo faremo, ai precedenti, che vanno dal Trattato lateranense alle leggi approvate già in regime statutario, durante il regime fascista, e poi successivamente, al dibattito sviluppatosi nel dopoguerra.

La materia, come si vede, è complessa e rilevante. L'intervento dei deputati radicali proseguirà, nella speranza che non siano nuovamente chieste premature chiusure della discussione sui singoli articoli, con una disamina puntuale, di merito, perfino puntigliosa, volta ad evidenziare argomenti che sono a nostro avviso da porre all'attenzione dell'opinione pubblica.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO RUTELLI. Si tratta infatti di temi che non debbono essere tenuti chiusi dentro questo palazzo, serrati a doppia mandata da un accordo raggiunto tra le varie correnti dell'informazione lottizzata nel nostro paese per far sì che della materia non si abbia a parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, la in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

vito a concludere perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

FRANCESCO RUTELLI. Infatti è questa una materia che scotta, su cui è opportuno mantenere una cappa plumbea di silenzio!

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di chiusura della discussione sull'articolo 10.

(È approvata).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione dell'articolo 10. Mancano ancora tre minuti al decorrere del termine di preavviso regolamentare. Prego pertanto i colleghi di prendere posto.

MASSIMO TEODORI. Posso intervenire per dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Teodori, l'ho già chiesto, ma nessuno mi ha risposto. Siamo già in votazione.

Prego i colleghi di avere un minimo di pazienza. Vi sono alcune sedute di Commissione in corso, e molti deputati debbono ancora arrivare.

MASSIMO TEODORI. Voto! Voto!

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, lei può anche continuare, ma la votazione sarà aperta quando sarò certa della presenza di tutti i deputati che hanno diritto a partecipare alla votazione stessa.

MASSIMO TEODORI. Avevo chiesto di parlare per dichiarazione di voto, ma mi era stato risposto che la votazione era stata già indetta.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Teodori. E poi, mi scusi, ma lei non vota!

MASSIMO TEODORI. Questo non ha rilevanza e chissà che ora non voti!

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Rodotà se insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 10.

STEFANO RODOTÀ. Sì, signor Presidente.

Una voce al centro. Ci sono anche i componenti della Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Onorevole collega, i membri della Commissione lavoro sono stati chiamati per ben tre volte. A questo punto vorrei capire perché non arrivano in aula.

GIANFRANCO SPADACCIA. Il preavviso dei regolamentari 20 minuti è stato già dato.

ITALO BRICCOLA. Stanno votando in sede legislativa!

FRANCESCO RUTELLI. Voto! Voto!

MASSIMO TEODORI. Voto! Voto!

GIANFRANCO SPADACCIA. Voto! Voto!

Una voce alla estrema sinistra. Dove sono i deputati della democrazia cristiana?

GIANLUIGI MELEGA. È così che si applica il regolamento?

PRESIDENTE. Come ho già detto altre volte ad altri gruppi e anche al gruppo comunista, nella persona dell'onorevole Pochetti, quando ci sono membri di una Commissione, come in questo caso, impegnati in una seduta, il Presidente ha il dovere di aspettarli prima di indire una votazione (*Proteste dei deputati Rutelli, Crivellini e Melega*).

SERGIO STANZANI GHEDINI. La votazione è stata già indetta!

MASSIMO TEODORI. La votazione è stata indetta!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10, su cui è stato chiesto lo scrutinio segreto dai deputati Rodotà, Franco Russo e Spadaccia a nome dei rispettivi gruppi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

(Rivolta ai deputati che entrano in aula). Ma bravi, molto bravi! Aspettiamo ancora!

GIANLUIGI MELEGA. Vergognatevi!

VARESE ANTONI. *(Rivolto ai deputati democristiani).* Pubblicheremo gli elenchi di chi c'è e di chi non c'è e li manderemo ai preti, ai parroci! *(Commenti).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 38.

Procedo all'appello dei deputati in missione:

1. Alberini
2. Andreotti
3. Astori
4. Bonetti
5. Caccia
6. Capria
7. Cattanei
8. Cerquetti
9. Cresco
10. Di Re
11. Fiandrotti
12. Fioret
13. Foschi
14. Foti
15. Franchi Roberto
16. Gabbugiani
17. Gatti
18. Gorla
19. La Malfa

20. Manca Enrico

21. Marianetti

22. Martino

23. Matteoli

24. Miceli

25. Olcese

26. Pellizzari

27. Ravasio

28. Reggiani

29. Ruffini

30. Rutelli

Una voce al centro. Ma Rutelli c'è! E non ha votato!

SERGIO STANZANI GHEDINI. Che c'entra?

MASSIMO TEODORI. Onorevole Presidente, il collega Rutelli è stato messo in missione d'ufficio e non a richiesta, come lei sa. Questa, tra l'altro, è una cosa molto irregolare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Rutelli non ha votato, ma è presente, non è in missione. Gli uffici avevano indicato in missione tutti i deputati che dovevano partecipare ai lavori dell'Unione interparlamentare.

MASSIMO TEODORI. L'onorevole Rutelli non ha affatto chiesto di essere messo in missione, quindi deve essere tranquillamente cancellato da quella lista.

PRESIDENTE. Infatti, io lo sto considerando presente. Non vedo perché lei polemizzi.

MASSIMO TEODORI. Ai fini del computo del numero legale, Rutelli è presente.

PRESIDENTE. Infatti. Continuiamo con l'elenco dei deputati in missione:

31. Sanguineti

32. Sarti Adolfo

33. Savio

34. Sinesio

35. Stegagnini

36. Tassone

37. Vernola

38. Zanini

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Alcune voci. Sinesio c'è: stamattina stava dal barbiere!

PRESIDENTE. Non interessa.

Poiché dei deputati testé chiamati, 37 risultano assenti, resta confermato il numero di 37 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	280
Votanti	275
Astenuti	5
Maggioranza	138
Voti favorevoli	231
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Alborghetti Guido
 Aloi Fortunato
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artioli Rossella

Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio

Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Borri Andrea
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottari Angela Maria
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco

Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carlotto Natale
 Carrus Nino
 Casalnuovo Mario
 Casati Francesco
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Cavigliasso Paola
 Ceci Bonifazi Adriana
 Cerrina Feroni Gian Luca
 Chella Mario
 Cherchi Salvatore
 Ciaffi Adriano
 Ciocci Lorenzo
 Citaristi Severino
 Cocco Maria
 Coloni Sergio
 Colucci Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
Di Giovanni Arnaldo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio

Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Masina Ettore
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Merolli Carlo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmar
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Russo Francesco

Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Satanassi Angelo
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Barbato Andrea
Battistuzzi Paolo
Facchetti Giuseppe
Ferrari Giorgio
Trappoli Franco

Sono in missione:

Alberini Guido
Andreotti Giulio
Astori Gianfranco
Bonetti Andrea
Caccia Paolo
Capria Nicola
Cattanei Francesco
Cerquetti Enea
Cresco Angelo
Di Re Carlo
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Roberto
Gabbuggiani Elio
Gatti Giuseppe
Gorla Massimo
La malfa Giorgio
Manca Enrico
Marianetti Agostino
Martino Guido
Matteoli Altero
Miceli Vito
Olcese Vittorio
Pellizzari Gianmario
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Ruffini Attilio
Sanguineti Mauro Angelo
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Tassone Mario

Vernola Nicola
Zanini Paolo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

«Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Mi soffermerò sull'articolo 11 del disegno di legge n. 2337, premettendo che è nostro dovere accertare quante di queste missioni, che magari potrebbero essere incluse nel disegno di legge in discussione che prevede esenzioni fiscali per le missioni, fossero reali, come forse non è nel caso di quel collega democristiano che stamane ho incontrato dal barbiere. Devo presumere che avesse ultimato la sua missione, salvo che essa non prevedesse anche il taglio dei capelli.

L'articolo 11 recita: «Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura». Ci sembra che tale articolo abbia un carattere — come dire? — emblematico e che costituisca una sintesi, in una certa misura efficace, del provvedimento. Andrebbe letto e riletto, oltre che chiosato. È in realtà un articolo «polacco» in quanto si diffonde in disposizioni il cui valore e significato sono, a mio avviso, assolutamente singolari. Chi decide quali siano e se esistano i mezzi sufficienti per la manutenzione e per la officatura? Chi è abilitato a constatare quale chiesa deve essere considerata annessa in quanto aperta al culto pubblico? La valanga di condizioni e requisiti richiesti (in realtà sappiamo che saranno vagliati in

maniera assolutamente sommaria) atiene ad una impalcatura apparentemente pleonastica ed in realtà studiata con grande accortezza affinché, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 di questo disegno di legge, magari spetti al Consiglio di Stato, nonché al Presidente della Repubblica che, prima di emettere il relativo decreto, dovrà avere effettuato la necessaria istruttoria, valutare se le chiese di cui si chiede il riconoscimento siano effettivamente aperte al culto pubblico, se siano o meno annesse ad altro ente ecclesiastico e se siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e per la officatura.

Com'è mai possibile concepire norme così minuziose nel contesto di un disegno di legge della Repubblica italiana, se non in un contesto insano per la certezza del diritto, per un corretto rapporto tra i cittadini e la Repubblica, in questo caso particolare tra quest'ultima ed il Vaticano? A che cosa va fatta risalire questa articolazione minuziosa, ed a nostro avviso insensata e di così difficile valutazione, se non al prezzo di un appesantimento immane della nostra struttura amministrativa e burocratica, e se non alla volontà di mantenere in piedi una struttura di privilegi che la coscienza civile rigetta, che è superata ormai nella realtà della nostra vita organizzata, di cui la stessa Chiesa non ha e non dovrebbe avere bisogno?

È in questo senso ed in questo contesto che doverosamente dobbiamo riprendere le parole di quella voce che nasce dalla base del mondo cattolico e che ha trovato in questi mesi ed in questi anni la forza di opporsi al nuovo Concordato e a questi due disegni di legge annessi.

Non posso che dar atto, a questo proposito, ad una organizzazione che fa capo alla rivista cattolica *Il tetto*, che è stata protagonista di battaglie di grande rilevanza morale, politica, civile e religiosa, di quello che afferma in relazione al provvedimento che è al nostro esame, là dove dice: «Il significato del nostro impegno per il superamento del regime concordatario nelle relazioni tra Chiesa e Stato scaturisce dalla convinzione che i concordati

siano uno strumento del passato ed oggi non giovino più né alla Chiesa, che prima di essere istituzione è comunione e popolo di Dio, né ad uno Stato laico e democratico, cui spetta garantire la pace religiosa dei cittadini attraverso l'assicurazione a tutti di libertà ed uguaglianza».

E prosegue: «Come credenti, ritenevamo e riteniamo che il superamento del Concordato debba costituire la testimonianza di una Chiesa che anche in Italia ha scelto la libertà come valore-fine, e che non fa affidamento sui diritti ed i privilegi offerti dalla comunità politica per esercitare nel mondo la sua missione di annuncio e di evangelizzazione». Ed è sulla questione dei privilegi, che ha attraversato questo mezzo secolo di relazioni tra lo Stato e la Chiesa, su cui vorrei adesso soffermarmi, perché trova la sua piena attinenza con gli articoli che stiamo esaminando.

E continuano questi cristiani: «Come cittadini, pensavamo e pensiamo che un regime di effettiva e reale separazione non significhi affatto separatismo agnostico o irreligioso, ma sistema capace di assicurare, in base ai principi costituzionali ed alle norme di diritto comune, quelle garanzie al libero esplicarsi del fenomeno religioso, senza che privilegi e compromessi ledano l'uguaglianza sostanziale e le libertà di credenti e non credenti». Quasi non sarebbe necessario levare in quest'aula la voce radicale, la voce delle opposizioni, che in forte minoranza hanno manifestato il loro dissenso sul provvedimento in esame, se queste parole avessero trovato una loro espressione diretta.

«Per giunta — proseguono — abbiamo sempre lamentato che Stato e Chiesa non possono limitarsi a mere affermazioni di principio, ma devono operare in concreto scelte conseguenti per essere credibili, tanto più in una situazione quale quella italiana, che registra la stragrande prevalenza e la massima presenza della confessione cattolica, e che tuttora non vede attuate quelle intese con le confessioni acattoliche, anche quando con alcune di esse si è giunti alla redazione di un'intesa.

A maggior ragione — concludono — oggi ribadiamo i nostri convincimenti, ed apparteniamo a quella piccola schiera di credenti e di laici che non solo non esulta perché si è avviata a conclusione con la revisione del Concordato anche quella dei disegni di legge annessi, dopo trattative durate oltre diciassette anni, ma certamente ritiene che non solo dubbi, perplessità, problemi non siano stati risolti nel senso più costruttivo e più innovativo, ma che gli stessi o rimangono insoluti o sono stati sistemati ricorrendo a soluzioni ambigue ed equivoche, a compromessi sempre di dubbio valore, ad astuzie e riserve diplomatiche che pensavamo essere retaggio di un passato da chiudere per sempre».

Da chi vengono queste parole? Vengono forse da qualche Che Guevara della fede cattolica? Vengono forse da qualche protagonista di quei movimenti cristiani di nuova evangelizzazione che sono stati oggetto, legittimamente, di dubbi all'interno della Chiesa cattolica, così come nella società civile? No, vengono da cittadini credenti, direi quasi militanti del mondo cattolico, impegnati in tutti questi anni a costruire, con il loro operare quotidiano, la discriminante tra fede, convinzioni, idee da un lato e assetto di potere dall'altro.

Così come gli articoli precedenti, che facevano cenno agli enti ecclesiastici, agli istituti religiosi, alle società di vita apostolica, agli istituti religiosi di diritto diocesano, alle associazioni pubbliche di fedeli, questo articolo 11 (che fa riferimento alle chiese e alle condizioni per il loro riconoscimento) richiama in maniera pregnante la questione dei privilegi e delle esenzioni, che costituiscono una «linea rossa» di continuità del rapporto tra Stato e Chiesa, ma una linea da intendersi purtroppo in termini di potere e non di tutela garantista del diritto dei fedeli ad esercitare le loro convinzioni individuali, morali e religiose.

È per questo che è doveroso richiamarsi a quel *continuum* di vicende che inizia nel nostro paese con il Concordato del 1929 e con le esenzioni ed i privilegi che esso prevedeva e garantiva.

Ho qui sotto gli occhi l'elenco degli enti che il governo fascista, d'accordo con la Santa Sede, esentò nel 1942 dalla «cedolare». È un elenco breve, ma la cui diffusione fu già all'epoca molto stentata. Leggiamolo insieme.

Furono esentate le sacre congregazioni: Suprema Congregazione del Sant'Uffizio; Congregazione concistoriale; Congregazione per la Chiesa orientale; Congregazione del Concilio; Congregazione dei religiosi; Congregazione di *propaganda fide* (con le due opere dipendenti, la Pontificia opera della propagazione della fede e la Pontificia opera di San Pietro apostolo per il clero indigeno); Santa Congregazione di seminari ed università di studi; Santa Congregazione della reverenda fabbrica di San Pietro. E poi i tribunali: Penitenzieria apostolica; Supremo tribunale della Segnatura apostolica; Sacra romana Rota. E gli uffici: Cancelleria apostolica; Dataria apostolica; Reverenda Camera apostolica; Segreteria di Stato; Amministrazione dei beni della Santa Sede; Amministrazione speciale della Santa Sede ed infine l'Istituto per le opere di religione in quanto amministra fondi della Santa Sede. A questo proposito potremo aprire più avanti, quando entreremo direttamente nella materia finanziaria, tutto un capitolo sull'Istituto delle opere di religione, la cui sigla (IOR) è certo molto più nota alla pubblica opinione. In quella sede potremo fare ben altre e più approfondite considerazioni.

Ho richiamato il caso della «cedolare» del 1942 perché costituisce un precedente preciso in termini di esenzioni. Quella esenzione fu concessa comunque dal Governo Mussolini solamente nell'ottobre del 1942, ben sette anni dopo l'istituzione dell'imposta, il 7 settembre 1935. Con quello stesso decreto, vennero per la prima volta esentati dall'imposta di ricchezza mobile tutti i redditi mobiliari della Santa Sede, che fino a quel momento avevano continuato a pagare le tasse, anche dopo i Patti lateranensi del 1929.

Fino all'ottobre del 1942 il Governo fascista aveva resistito alle pressioni prove-

nienti dalla Santa Sede per essere esentata dal pagamento di quelle imposte e cedette soltanto dopo lo sbarco delle forze anglo-americane in Africa, quando ormai quasi tutti i gerarchi avevano perso fiducia nella vittoria e cominciarono a preoccuparsi di mettere in salvo la propria incolumità ed anche il patrimonio dal naufragio incombente. Erano, perciò, ben disposti a pagare certi prezzi al fine di ottenere un aiuto dalla Santa Sede (buona alleata, per altro, alla luce del Concordato del 1929).

Desidero citare i contenuti di un'opposizione all'interno delle istituzioni parlamentari dell'epoca rispetto al disegno di legge n. 1986, intitolato «Agevolazioni tributarie in favore della Santa Sede». Questo provvedimento fu avversato da un senatore particolarmente competente in materia economica, Federico Ricci, il quale (quanto ancora oggi potrebbero essere attuali le sue parole!) disse il 7 luglio del 1942, sottolineando la gravità del provvedimento: «Perché se anche fosse dettato da considerazioni politiche, sarebbe sempre contrario all'interesse nazionale svalutare l'importanza dei sacrifici che per esso si impongono alla finanza italiana. La gravità del provvedimento è data sia dall'eccezione che viene fatta nei riguardi dell'imposta della ricchezza mobile, sia dall'eccezione alla recente legge sui titoli». Ed a questo proposito proseguiva: «Sarebbe opportuno far conoscere quali somme presumibilmente implichi l'esonero ora proposto». Il senatore Ricci analizza poi le implicazioni possibili.

Il Governo, naturalmente, replicò in quella circostanza in maniera molto simile a quanto ci siamo sentiti dire oggi: «Bisogna apprezzare certe necessità politiche di carattere permanente — disse Thaon di Revel — od anche contingente». E quindi era opportuno e corrispondente all'interesse materiale e morale del paese accogliere il voto presentato dalla Santa Sede in materia di esenzioni. Data questa situazione particolare, le osservazioni che leggevo prima, per quanto giuste, non vennero ascoltate.

Vi taccio la replica del senatore Ricci, ma, come potete immaginare, riguardò la denuncia dei sacrifici per la finanza italiana, derivanti da questo esonero, che sarebbero stati gravissimi.

Questo episodio che ho voluto citare, che si inserisce nella continuità legislativa esistente dal 1929 ad oggi, va letto anche alla luce degli eventi successivi. L'esenzione dalla cedolare va vista, cioè, nel quadro di quella serie di esenzioni e privilegi fiscali concessi alla Santa Sede a partire dalla Conciliazione.

Desidero citare in proposito ciò che dice Ernesto Rossi nel suo scritto «Le frodi pie»: «Ho osservato che per spiegare l'enorme sviluppo della ricchezza della Chiesa in Italia durante gli ultimi decenni molti storici hanno dato troppa importanza alla convenzione finanziaria unita ai Patti lateranensi. Quella convenzione assegnò alla Santa Sede 750 milioni di lire in contanti ed un miliardo in titoli del consolidato 5 per cento — valore complessivo corrispondente, poiché siamo alla metà degli anni Cinquanta, tenuto conto di quello che era allora il corso consolidato dalla successiva svalutazione, a circa 150 miliardi di lire attuali; somma sufficiente a dare un'idea dell'imponenza di quell'esborso d'avvio —. Fu un regalo assai generoso, ma hanno avuto un'importanza enormemente maggiore gli articoli 15, 17 e 20 del Trattato lateranense e gli articoli 29 e 30 del Concordato, che modificarono radicalmente tutto il regime tributario ecclesiastico». Vorrei riferirmi al Trattato, ed anche in questo caso desidererei fare una breve citazione. Sul giornale *Il Mondo* di Pannunzio il 14 maggio 1957 fu pubblicato un articolo di Gabriele Conti intitolato: «Prete e frati non pagano le tasse». In tale articolo si legge che: «Prima della conciliazione gli enti ecclesiastici erano gravati non soltanto dai comuni tributi di carattere generale, ma anche da alcuni tributi speciali e precisamente, oltre che dalla tassa ordinaria del 30 per cento, che costituì una vera e propria incamerazione parziale del patrimonio ecclesiastico, dalla tassa di passaggio e di usu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

frutto e dalla cosiddetta quota di concorso che colpiva gli enti ecclesiastici più largamente dotati».

A questo proposito ricordo le dotte argomentazioni del collega Bassanini che, in qualità di relatore di maggioranza sul provvedimento concernente gli enti ecclesiastici, le cosiddette IPAB, ricordava come venne avanzata, da parte democristiana, la proposta di sottrarre ad un regime sfavorevole gli istituti in attivo, e di trasferire allo Stato quelli più poveri e più in difficoltà. In altri termini si intendeva porre in essere il consueto meccanismo della privatizzazione dei profitti e della collettivizzazione delle perdite. Ritornando all'articolo del giornalista Conti si legge: «Il gettito degli enti ecclesiastici più largamente dotati, tramite il fondo per il culto, veniva devoluto a beneficio degli enti più bisognosi, attuando in questo modo una più equa ripartizione delle ricchezze ecclesiastiche a beneficio del clero povero». Pochissime erano le agevolazioni fiscali concesse alla Chiesa prima della Conciliazione e tra queste vi erano i palazzi apostolici e la villa di Castel Gandolfo, beni esenti da imposte. Erano inoltre esenti dalle imposte fondiaria e sui fabbricati i cimiteri e gli edifici di culto in quanto riconosciuti improduttivi di alcun reddito. «La esenzione degli immobili — continua Conti — è stata talmente stiracchiata da considerare non soggetti all'imposta sul valore locativo persino gli abitanti dei palazzi di semplice proprietà della Santa Sede». Perché? Perché con l'articolo 15 del Trattato vennero esentati in perpetuo da qualsiasi tributo tutti gli immobili, trasferiti alla Santa Sede attraverso i Patti lateranensi, e tutti gli altri edifici nei quali la Santa Sede medesima in avvenire avesse ritenuto di sistemare altri suoi dicasteri.

Con l'articolo 17 la Chiesa ottenne l'esenzione da ogni tributo imposto dallo Stato e da qualsiasi altro ente sulle retribuzioni dovute dalla Santa Sede o dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti dalla Santa Sede, ai dignitari, agli impiegati e ai salariati. L'articolo 20 disponeva inoltre che le merci

provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano o fuori della medesima sarebbero state sempre ammesse, da qualunque punto del confine o da qualunque porto del Regno, al transito sul territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari.

Con il Concordato del 1929, ed in particolare con l'articolo 29, si stabilirono ulteriori privilegi a favore della Chiesa. Noi oggi vogliamo porre la nostra attenzione sul carattere complessivamente iniquo di un regime che tutela e mantiene questi privilegi e queste esenzioni, nello spirito di quelle organizzazioni cattoliche e cristiane che ci ricordano che i problemi non sono stati risolti nel senso costruttivo e risolutivo, ma che rimangono insoluti o sono stati affrontati ricorrendo a soluzioni ambigue ed equivocate, a compromessi sempre di dubbio valore, ad astuzie e riserve diplomatiche che si pensava fossero retaggio di un passato da chiudere per sempre.

Queste astuzie e riserve diplomatiche, questi compromessi, questo retaggio del passato cui fa riferimento la rivista *Il tetto* prima citata, cui fanno riferimento nella propria convinzione cosciente tante anime di credenti, sono oggi il termine di riferimento dei radicali, in omaggio allo spirito laico (o meglio in continuità con esso) che oggi anima questa nostra battaglia per la separatezza doverosa tra Stato e Chiesa: perciò l'articolo 11 al nostro esame va visto, signora Presidente, in questa chiave di lettura che mi sono sforzato di offrire e va letto come una sorta di paradossale situazione di rinvio a decisioni e criteri di cui non dovremmo mai appesantire lo Stato e della cui documentazione non dovremmo far carico alla Chiesa affinché ne informi lo Stato, in quanto (soprattutto quelli di cui all'articolo 11) attengono all'esercizio del ministero della fede ed alle attività propriamente liturgiche, sebbene anche ad esse si colleghi tutto questo arco di esenzioni e privilegi cui facevo cenno. A che cos'altro deve farsi riferimento, se non all'esercizio dell'attività propriamente religiosa, se non alle chiese di cui si parla nell'articolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

considerato? In esso, se ne ammette il riconoscimento solo se le chiese sono aperte al culto pubblico.

Mi domando anch'io a chi sia affidata la decisione sull'apertura o meno delle chiese, ed in quali termini (temporaneamente, permanentemente, a data fissa); che si intenda per «aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico»; a chi spetti l'accertamento in ordine alla circostanza che le chiese siano «fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione», a chi spetti di definire se queste chiese sono fornite o meno «dei mezzi sufficienti per la officatura». Lo Stato italiano deve porsi questi problemi? Deve porsi il Presidente della Repubblica (che deve decretare al riguardo, per il riconoscimento come persone giuridiche agli effetti civili) od il Consiglio di Stato (di cui il Presidente e gli uffici devono udire il parere), per entrare in questo ordine di valutazioni?

Non sarà così: si prenderà atto delle comunicazioni che verranno dalla controparte. Siamo quindi di fronte ad un pleonismo ulteriore che, a nostro avviso, è il disvelamento di una situazione che strutturalmente è inconcepibile in un regime che (come si è sostenuto dal Presidente del Consiglio e negli interventi di colleghi della maggioranza e dell'opposizione comunista, nonché, a maggior ragione, dai relatori e dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio che, finché ha retto, ha avuto l'amabilità di ascoltare buona parte di questo dibattito) voglia sostenere che si tratta di un provvedimento moderno, di un provvedimento profondamente innovativo. Opposta è la nostra convinzione e per questo conduciamo la nostra battaglia di merito che proseguiremo sui rimanenti sessantaquattro articoli ancora da esaminare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrari, Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Ancora una volta, chiedo a nome del mio gruppo, della democrazia cristiana, la chiusura della discussione sull'articolo 11, ai sensi del

quarto comma dell'articolo 85 del regolamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, contro la proposta di chiusura della discussione, l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ero qui semplicemente come uditore incuriosito delle cose varie o dell'unica campana che sta suonando in quest'aula.

Vorrei dire che il collega che ha parlato prima di me ha fatto una lunga disquisizione sull'articolo 11 che merita una spiegazione (ecco perché sono contrario alla chiusura della discussione su tale articolo). L'onorevole Rutelli chiedeva quali «chiese» possono ottenere il riconoscimento e la qualifica di ente ecclesiastico. Vi sono norme precise che vale la pena di elencare, perché non rimangano oscuri quei punti e quelle clausole che sono totalmente chiari.

Non ho bisogno di difendere quello che, a mio avviso, è stato più un accordo che un Concordato, ma desidero rendere edotto il collega che mi ha preceduto, invitando anche altri colleghi ad intervenire, sul fatto che per il riconoscimento e la funzionalità delle chiese esistono canoni ben precisi. Sono chiese parrocchiali quelle alle quali è affidata una parte della popolazione in un determinato rione, in una determinata città, in un determinato paese. A capo di tali chiese vi è un parroco (per la sua funzione riconosciuto anche come pubblico ufficiale), che può essere assistito da un vice-parroco e da altri sacerdoti. Accanto alle parrocchie vi sono altre chiese aperte al pubblico; tutta l'Italia ne è piena (a Roma, ad esempio, a Corso Umberto, si vedono molte chiese non parrocchiali ma aperte al pubblico: hanno una funzione pubblica senza il riconoscimento canonico, perché a poca distanza magari vi è già la chiesa parrocchiale).

Vi sono poi naturalmente le chiese affidate a confraternite, chiese ed oratori semi-privati ed infine chiese ed oratori

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

privati, non aperti al pubblico (sono le chiese affidate in uso alle congregazioni religiose, specialmente femminili). È il vescovo che stabilisce il carattere delle chiese: è una cosa semplicissima, sulla quale non occorre disquisire tanto sollevando dubbi su situazioni di per sé evidenti. Quando le cose sono chiare — dice Aristotele: *assentium rapiunt* —, non è più questione di disquisire. Ecco perché ho creduto opportuno intervenire, e vorrei che la discussione su questo articolo continuasse in termini di maggior chiarezza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di chiusura della discussione sull'articolo 11, avanzata dall'onorevole Silvestro Ferrari.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

«Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione».

Passiamo agli interventi sull'articolo 12. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di addentrarmi nell'analisi del testo dell'articolo 12, desidero fare un'osservazione sull'andamento di questo dibattito e su quanto è avvenuto poco fa. Credo che il contesto delle continue richieste di chiusura della discussione bene si accordi con l'episodio di poco fa, allorché solo per due voti è stato raggiunto il numero legale. Noi stiamo discutendo del Concordato — un argomento che dovrebbe essere comunque rilevante ed a questo proposito più tardi leggerò quanto al riguardo

hanno scritto i due relatori — e poco fa, solo grazie alla discrezionalità di conduzione dei lavori della Presidente, è stato possibile raggiungere il numero legale. Devo anche dire — ma non voglio dare consigli a nessuno — che non ho capito bene perché non si sia proceduto immediatamente, dopo la scadenza del termine di venti minuti, alla votazione. Infatti il regolamento, al quinto comma dell'articolo 49, afferma che quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, viene dato preavviso dal Presidente con almeno venti minuti d'anticipo. I venti minuti perciò — secondo quanto è scritto nel regolamento — servono per avvisare i deputati che non fossero presenti di venire in aula e di partecipare alla votazione, anche perché l'articolo 30, quinto comma, prevede che «salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni». Quindi, per quanto io possa leggere questo combinato disposto, a me sembra di capire che i venti minuti abbiano lo scopo di sconvocare le Commissioni — ove siano convocate — e di permettere la partecipazione al voto dei deputati che lo desiderino. Vi è infatti chi può essere assente per vari motivi, organizzativi o no, oppure chi proprio non vuole partecipare al voto.

Sono perciò rimasto un po' stupito poco fa e devo dire — senza addentrarmi troppo in questo episodio — che si è raggiunto il numero legale solo grazie alla conduzione del Presidente della Camera, il quale, nonostante la fretta e la solerzia dei colleghi, in particolare democristiani (anche se il numero legale è stato raggiunto soprattutto per la presenza dei deputati del gruppo comunista), ha aspettato non venti, bensì venticinque o ventisette minuti. Vi è dunque un margine di discrezionalità nella conduzione dei lavori che non mi pareva fosse scritto nel regolamento, ma che evidentemente viene

abbondantemente usato nei regolamenti materiali.

Siamo dunque in una situazione in cui le presenze dei colleghi sono sempre al limite del numero legale, in un dibattito che pur investendo temi così rilevanti è in gran parte disertato dai deputati di molti gruppi (sicuramente da quelli democristiani). Pur tuttavia, devo dire che, se vado a leggere le parole con cui si esprimono i relatori a conclusione della loro relazione scritta, trovo una differenza enorme. Cosa dicono, infatti, i relatori in merito al disegno di legge in esame che, a giudicare dall'andamento del dibattito, sembrerebbe un qualsiasi provvedimento, anzi uno dei più sciatti e dei meno interessanti?

Le parole testuali dei relatori sono le seguenti: «A conclusione dell'analisi del testo, viene spontaneo l'augurio che le forze culturali e politiche del paese recepiscano i nuovi principi e che i valori religiosi vissuti e criticamente vagliati finalmente trovino spazio concreto di operatività e un riconoscimento preciso nell'applicazione del nuovo Concordato. Ciò proprio in considerazione di quella libertà religiosa e di coscienza che non può essere disimpegno o indifferenza, ma che invece matura con l'impegno solidale di tutti e con la ricerca coraggiosa della verità e del bene dell'uomo».

Continuano i relatori: «Solo così i principi della tradizione cristiana diventano *humus* e forza degli stessi principi laici di libertà e di progresso integrale dell'uomo».

Inoltre, dicono i relatori: «Da ultimo, non resta che rilevare il coraggio e l'onestà dello Stato laico che, in forza della sua laicità, ha superato gli "storici peccati", riconoscendo la Chiesa come una delle principali energie culturali della società italiana e, d'altro canto, prendendo atto dei valori espressi dal popolo italiano, tra cui preminenti quelli di cui il cristianesimo è portatore. In tal modo, i valori non sono imposti ideologicamente dallo Stato, ma semplicemente riconosciuti come vitali e originali espressioni del popolo».

A questo punto, manca soltanto l'inno

nazionale, il tricolore e qualche salva di cannone per completare l'atmosfera che queste parole conclusive della relazione evocano. In realtà, invece, siamo di fronte a tutt'altro, come testimonia anche l'andamento del dibattito in corso, oltre a quanto è scritto nei vari articoli. Infatti, nel disegno di legge non c'è nulla che faccia evocare libertà religiose o aneliti di varia natura, oppure il superamento di «storici peccati», giacché si tratta soltanto di una serie di norme, a volte precise, quando è il caso ambigue, volte a garantire una serie di privilegi dal punto di vista giuridico, economico, tributario, commerciale e così via.

Questa mattina ho citato (naturalmente non intendo rifarlo adesso) gli articoli della Costituzione che, indipendentemente — per fortuna — da qualsiasi Concordato e da qualsiasi disegno di legge di questo genere, permettono a chiunque e, quindi, sicuramente alla Chiesa cattolica, di professare ed organizzare i propri convincimenti, la propria esistenza e la propria espansione nei modi più liberi e completi.

Quindi, nei fatti, il disegno di legge al nostro esame non ha nulla a che vedere con quanto dicevano i relatori. Ed il fatto che ci troviamo sempre al limite del numero legale, ogni volta che dobbiamo votare a scrutinio segreto (per due voti è stato raggiunto il numero legale poco fa!), è veramente un fatto molto sintomatico.

D'altronde, anche l'aver deciso di chiedere sistematicamente la chiusura della discussione sui vari articoli nonché la mancanza di argomentazioni in proposito sono dati significativi di quanto sta accadendo.

Se veramente, come affermano i relatori, siamo al superamento degli «storici peccati», se tutto questo rappresenta l'*humus* di non so che cosa e questi valori sono fondamentali per lo Stato ancor più che per la Chiesa, allora ben altro dovrebbe essere il modo di affrontare questo dibattito.

I partiti di maggioranza e coloro che sostengono questo provvedimento dovrebbero fare a gara per illustrare e per

rappresentare ai cittadini i fatti salienti in esso contenuti.

Vorrei ora esprimere le mie valutazioni sull'articolo 12, innanzi tutto esaminando il suo testo. Recita l'articolo in questione: «Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione». Prima di parlare delle fondazioni di culto, devo dire che non si capisce bene chi debba decidere sulla sussistenza della condizione della «sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini» e di quella della «rispondenza alle esigenze religiose della popolazione». Qual è l'organo che deve stabilire se una certa fondazione di culto abbia o meno tali requisiti?

Il testo, quindi, è volutamente carente su questo punto. E la discrezionalità che vaga in ogni articolo è una caratteristica del disegno di legge (ovviamente si tratta di una discrezionalità a favore delle fondazioni e degli enti religiosi).

Ma alla lettera volutamente carente dell'articolo in questione supplisce la relazione, nella quale si può leggere: «L'articolo 12 tratta delle fondazioni di culto: il riconoscimento può essere dato quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione». E questo non è altro che il testo dell'articolo. La relazione prosegue: «Non si innova rispetto al sistema precedente, lasciando di fatto ampio spazio all'autorità preposta al riconoscimento per l'accertamento, nel concreto, della ricorrenza dei requisiti richiesti». È quindi la stessa relazione a spiegare che l'autorità (presumo quella religiosa) ha ampio spazio.

Tuttavia poco prima vi è un passo abbastanza preciso in ordine al concetto di sufficienza: «Invero, è giuridicamente singolare che ad un ente venga riconosciuta la personalità giuridica agli effetti civili dello Stato italiano sul presupposto dell'intervenuto assenso da parte di altro soggetto di diritto internazionale». Si comprende quindi che l'assenso deve provenire dall'autorità ecclesiastica e si è co-

stretti a dire nella relazione che ciò non sta né in cielo né in terra (per la verità sta in terra).

Qui si dice: «...è giuridicamente singolare», per non dire che è un'assurdità vera e propria, che il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili (qualcosa cioè che riguarda lo Stato, tutti i cittadini e l'ordinamento della nostra Repubblica), non venga da chi «sopporta il peso» di tale riconoscimento, cioè da parte dello Stato, ma da un altro soggetto di diritto internazionale. Sarebbe come se, per stabilire se una società finanziaria debba essere assoggettata alla normativa italiana, fosse chiamato a decidere lo Stato francese, o quello tedesco, o quello di San Marino!

«In verità» — continua la relazione — «tale sistema risponde all'esigenza di riconoscere la personalità giuridica solo a quegli enti che, proprio per la loro finalità di religione o di culto, meritano l'ingresso nel novero dei soggetti di diritto, tenendo conto ovviamente dell'assenso dell'istituzione ecclesiastica nel suo complesso, che di tali finalità è l'espressione più ampia e completa; in termini strettamente giuridici, l'assenso dell'autorità ecclesiastica o della Santa Sede si configura come presupposto procedimentale essenziale per l'attivazione della procedura di riconoscimento». Non vorrei dire che qui si incorra in una tautologia, ma quanto meno c'è una confusione pazzesca tra quella che si definisce condizione necessaria e quella che si definisce condizione sufficiente. Infatti, nella relazione si ammette che «è giuridicamente singolare» che la personalità giuridica agli effetti civili venga riconosciuta su indicazione dell'autorità ecclesiastica; si aggiunge poi che ciò è in effetti spiegabile, poiché almeno una indicazione da parte di tale autorità è necessaria; non si tiene conto però che, nella normativa in esame, l'indicazione da parte dell'autorità ecclesiastica diventa non più condizione necessaria, ma condizione sufficiente, implicando il riconoscimento agli effetti civili. Dunque a maggior ragione si dovrebbe ritenere «giuridicamente singolare», per

usare la terminologia dei relatori, la disposizione considerata. Potrebbe essere comprensibile, in una logica concordataria, che la segnalazione dell'autorità ecclesiastica rappresenti un requisito necessario, ma non è ammissibile che diventi pure una condizione sufficiente per il riconoscimento agli effetti civili da parte dello Stato italiano.

Ma perché si insiste tanto sul riconoscimento giuridico? L'articolo 12 concerne il riconoscimento delle fondazioni di culto. Esso è preceduto però da altri 11 articoli, i quali sistematicamente e senza eccezioni si occupano del riconoscimento giuridico di fondazioni, enti, istituti religiosi, società ed altri organismi ecclesiastici. Quale dunque il motivo di tanta insistenza e di una così meticolosa precisione? Il motivo non è da ricercarsi certamente nelle considerazioni indicate dai relatori nella parte finale del loro elaborato, in forza delle quali «i principi della tradizione cristiana diventano *humus* e forza degli stessi principi laici di libertà e di progresso integrale dell'uomo», ovvero per cui «il coraggio e l'omertà dello Stato laico» ha consentito il superamento degli «storici steccati»; è invece assai più semplice, concreto e forse comprensibile. Non è qui questione di steccati, ma di una serie di normative di agevolazioni e di privilegio, che vanno dall'aspetto commerciale a quello tributario, che sono precisate in maniera analitica nell'articolato, dunque si riflettono anche nell'articolo 12.

In sostanza, l'articolo ripropone, per quanto riguarda le fondazioni, un duplice ruolo da una parte: quello della Chiesa che controlla ed indica, diciamo, la denominazione di origine e dà via libera e dall'altra quello dello Stato che garantisce non certo le libertà di espressione, di stampa, di vita e di organizzazione, già garantite dalla nostra Costituzione — bensì sovvenzioni, facilitazioni, sconti e saldi — in pratica, quella che viene definita l'erosione fiscale — che si aggiungono alle sovvenzioni a chiare lettere.

L'unica cosa che mi stupisce di questo disegno di legge è che le sovvenzioni non

siano previste in dollari. Da questo punto di vista, infatti, va riconosciuta la tradizione, la precisione e la lungimiranza dimostrate dalla Chiesa nei millenni della sua storia, ma forse non si poteva fare diversamente.

Questo incontro, dunque, non dipende — come affermano i relatori — dall'*humus* o dagli storici steccati, bensì dalle esigenze che abbiamo visto. La Chiesa indica i soggetti che le sono cari, mentre lo Stato, da parte sua, trasforma questo «cari» nel senso letterale del termine con tutte le sovvenzioni già ricordate.

Non vi è, dunque, da scandalizzarsi se si afferma che il Concordato del 1929 aveva una sua dignità, certamente superiore a quello che abbiamo di fronte. In quel caso, almeno, vi era una contrattazione gigantesca, ma chiara e palese tra lo Stato e la Chiesa. C'era chi dava e chi riceveva, anzi entrambe le parti davano e ricevevano. In questo caso, invece, con il disegno di legge sugli enti e beni ecclesiastici siamo di fronte alla ratifica di una sorta di convenzione del tipo di quelle del Mercato comune sul latte e sul burro: in questo caso gli enti ecclesiastici ed una serie di sovvenzioni fiscali.

Vediamo ora il perché del riconoscimento delle fondazioni di culto e soprattutto il meccanismo del riconoscimento stesso. Nel nostro paese siamo certamente abituati a leggi scritte male, difficili da leggere e da interpretare, ma la complessità di questo provvedimento è sicuramente particolare. Evidentemente esso non è rivolto ai cittadini perché possano apprezzarlo o valutarlo negativamente, bensì ai soli addetti ai lavori. Oltretutto, vi è tutta una serie di mascheramenti e di strani percorsi che rendono estremamente complessa la sua lettura.

Consideriamo, dicevo, l'articolo 12, relativo al riconoscimento giuridico delle fondazioni di culto. Come avviene il riconoscimento? Occorre ritornare all'articolo 5, là dove si prevede la iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Quindi, dall'articolo 12 si fanno 7 passi indietro (è come il gioco dell'oca) per giungere all'articolo 5, il quale, parlando del registro delle persone giuridiche, rinvia da una parte agli articoli 33 e 34 e dall'altra agli articoli 19 e 20.

Devo dire che mi sono trovato in difficoltà nella descrizione di questi percorsi obbligati, all'interno del disegno di legge, perché evidentemente ci vorrebbero algoritmi matematici particolari per individuarli e classificarli.

Come stavo dicendo, dall'articolo 12 si deve andare all'articolo 5, il quale rinvia agli articoli 33 e 34 e agli articoli 19 e 20.

Dall'articolo 33 si rinvia immediatamente all'articolo 24, dall'articolo 24 si rinvia da una parte all'articolo 51 e dall'altra parte agli articoli 33 e 34. Quindi, all'articolo 24 si instaura un *loop* che ci rinvia all'articolo 33, mentre seguendo un successivo percorso si giunge all'articolo 51.

Il primo comma dell'articolo 51 rinvia, a sua volta, all'articolo 50, come del resto al secondo e al quarto comma, mentre dal quinto comma si rinvia all'articolo 24.

Pertanto, in questo modo si instaura un *loop* ancora più ampio e precisamente dall'articolo 33 all'articolo 24, da questo direttamente all'articolo 33, oppure all'articolo 51, per poi andare all'articolo 24 e infine giungere all'articolo 33.

Arrivati all'articolo 51 si vince un *jolly* perché è prevista una serie di finanziamenti, che meritano la nostra attenzione, per gli anni transitori fino alla situazione di regime con le nuove disposizioni.

Seguendo l'altro percorso previsto all'articolo 34, veniamo rimandati ancora una volta all'articolo 33, oppure all'articolo 24, successivamente all'articolo 51 e infine all'articolo 50.

Anche nel caso ora descritto si instaura un nuovo percorso perché possiamo ritornare all'articolo 51, creando un altro *loop* all'interno della normativa, oppure seguire due direzioni e andare all'articolo 55 e all'articolo 21.

Prima di giungere però agli articoli 55 e 21 vinciamo un altro *jolly* perché all'arti-

colo 50 si prevede la corresponsione di alcuni contributi.

PRESIDENTE. Onorevole Crivellini, le ricordo che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

MARCELLO CRIVELLINI. Concludo, signor Presidente. Come stavo dicendo, in questo articolo si prevede la corresponsione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985-86, una serie di altri aumenti che tengono conto dell'inflazione sia pure limitata (spero che sia un augurio) al 5 per cento e infine la somma di lire 3.500 milioni per il fondo edifici di culto.

La complessità dell'articolato è tale che evidentemente il provvedimento è stato realizzato ad uso e consumo dei beneficiari e contro i cittadini che dovranno pagare il conto finale. Per capire qualche cosa bisogna percorrere il 12 per cento degli articoli. Se cioè vogliamo capire qualcosa circa il riconoscimento civile e l'iscrizione al registro civile di tutti questi enti e fondazioni dobbiamo percorrere il 12 per cento dei 75 articoli. Si tratta di un percorso veramente incredibile e di estrema difficoltà.

MARIOTTO SEGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI. Chiedo, ai sensi dell'articolo 85, quarto comma, del regolamento, a nome del gruppo della democrazia cristiana, la chiusura della discussione sull'articolo 12.

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare contro questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Ho chiesto di parlare contro, anche se non conosco le motivazioni per cui il collega Segni ha deciso di chiedere l'adozione di questa misura, che dovrebbe essere usata eccezionalmente e che invece nella giornata di oggi,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

a partire da stamane, è stata sistematicamente chiesta dai colleghi del gruppo della democrazia cristiana dopo un solo intervento su ogni argomento di discussione. Io credo che questo sia un fatto grave, e credo che l'andamento della discussione parlamentare sia stato determinato appunto da questo atteggiamento dei colleghi della democrazia cristiana. Come hanno detto altri colleghi del gruppo radicale che mi hanno preceduto, non era certamente in atto un ostruzionismo da parte nostra; era in atto la determinazione parlamentare, perfettamente legittima, di far sì che per un disegno di legge di 75 articoli, per cui è previsto dal regolamento l'esame articolo per articolo, per lo meno questa discussione venisse onorata con un intervento per ogni articolo.

A me pare che la decisione del gruppo della democrazia cristiana si «giustifichi», tra virgolette, anche in considerazione dell'andamento dell'unica votazione a scrutinio segreto che abbiamo avuto in quest'aula pochi minuti fa. In quella occasione, si è potuto constatare che proprio il gruppo della democrazia cristiana, che dovrebbe essere il maggior sostenitore, il più presente quanto a numero dei suoi componenti in questo momento di discussione, non solo non è intervenuto sinora nella discussione — salvo, appunto, che per chiedere la chiusura della discussione — ma è anche risultato tra i gruppi politici con la più alta percentuale di assenze.

Signor Presidente, ormai noi siamo abituati a tutto, in Parlamento; siamo abituati a vedere la conduzione delle sedute in ogni forma ipotetica, e non regolamentare; e quindi non ci meravigliamo neppure che quel gruppo che dovrebbe essere per lo meno tra i più attenti ed impegnati sostenitori di questo disegno di legge non solo sia assente in questo momento, ma chieda che neppure gli altri componenti della Camera ne discutano. Ognuno, naturalmente, è padrone e responsabile della politica che decide di scegliere e di attuare; ma certo noi ci opporremo di nuovo adesso ed in futuro, per la discussione sugli altri articoli, a

queste richieste iugulatorie della discussione che certamente saranno ancora avanzate.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

GIANLUIGI MELEGA. Ma, nell'oppormi a questa richiesta del gruppo della democrazia cristiana, non posso non prendere in considerazione il fatto che, ormai, in virtù dell'andamento che in questo modo si è voluto dare alla discussione, l'approvazione di un disegno di legge di 75 articoli, tra i più importanti nella storia dello Stato italiano, per quanto riguarda i suoi rapporti con la Chiesa, avviene sostanzialmente in un'aula deserta, dove non è neppure possibile chiedere la verifica a scrutinio elettronico palese del numero dei votanti in aula, dove il gruppo più numeroso (per altro anch'esso molto ridotto) è quello del partito comunista.

Ci troviamo, quindi, a dover constatare, ancora una volta, che l'organizzazione dei lavori parlamentari, l'andamento della discussione, alla quale abbiamo offerto la possibilità di procedere normalmente nella misura in cui è lecito chiedere per un disegno di legge di 75 articoli, ha dato vita ad un confronto stravolto, con le caratteristiche dello ostruzionismo e nell'impossibilità, per un certo numero di colleghi, di intervenire nel merito.

A noi duole, in modo particolare, che siano venuti a mancare oggi i contributi dei colleghi e compagni della sinistra indipendente che, per puntualità, profondità e precisione, erano stati quelli che meglio avevano caratterizzato la discussione sulle linee generali. Allo stesso modo, ci dogliamo che nessun collega della democrazia cristiana abbia pensato che valesse la pena di prendere la parola sul tema.

Non vediamo che cosa ci sia di commendevole e di meritevole di incoraggiamenti della Presidenza in questo andamento della discussione. Essa, infatti, lo ha sicuramente incoraggiato dirigendo in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

un certo modo i lavori nel momento immediatamente precedente l'ultimo voto a scrutinio segreto. Convinti che, lo ripeto, questo tipo di discussione non debba essere incoraggiato, pensiamo che i maggiori gruppi di opposizione, utilizzando la loro forza, dovrebbero impedire il ricorso ad interventi iugulatori quali la richiesta di chiusura della discussione e l'abbandono della discussione stessa, posti in essere da forze politiche che hanno raggiunto l'unanimità sui testi di cui discutiamo fuori dall'aula parlamentare, nel chiuso delle sedi delle trattative e di quelle in cui il testo è nato ed è rimasto chiuso per molti anni.

Quanto dico è tanto vero che penso anche che sia opportuno, ad esempio, che sul prossimo articolo, visto che a noi è toccato «occupare» l'elenco degli iscritti a parlare su tutti gli articoli per aver modo di discuterli davvero (senza finte discussioni, un esempio delle quali è l'intervento di stamane di un collega della democrazia cristiana, durato soltanto un minuto e ventisette secondi), intervenga un altro collega. Abbiamo così ceduto il nostro posto all'onorevole Del Donno, che non fa parte del nostro gruppo e che, anche per i suoi interessi personali, è particolarmente competente in materia. Anche se proporrà tesi ed opinioni che magari non condivideremo, per lo meno porterà nella discussione una voce diversa e nuova rispetto a quelle del gruppo radicale.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo che la richiesta del collega del gruppo della democrazia cristiana di chiusura della discussione dell'articolo 12 venga respinta. Tale articolo, per molti aspetti, è anomalo; introduce nell'ordinamento italiano concetti giuridicamente non qualificabili né quantificabili, quali il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione. Finalità che possono essere buon oggetto di una discussione filosofica, ma che non dovrebbero affatto trovar posto in un testo di normazione giuridica. La discussione, dunque, avrebbe dovuto continuare. Mi auguro pertanto che altri col-

leghi respingano la richiesta testè avanzata dal collega Segni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la richiesta Segni di chiusura della discussione sull'articolo 12.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo del Governo.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 13, nel testo del Governo. Ne do lettura:

«La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, dico subito che questo articolo giuridicamente si chiamerebbe formale, perché nulla aggiunge alla realtà delle cose. Pur tuttavia, opera una sintesi di fronte alla quale il Governo italiano non solo esprime il suo riconoscimento, ma aderisce, si identifica ed in qualche maniera approva quello che la Conferenza episcopale italiana sta operando nel nostro paese.

La Chiesa con la CEI ritorna alla sua antica vocazione di universalità, che si realizza, nel particolare, nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, e nel corpo reale delle membra di Cristo, che sono le chiese locali.

Dante, parlando della missione della Chiesa, conformemente al concetto medievale, riduceva l'operato della Chiesa alla sua missione apostolica. Infatti, dice: «Avete il vecchio ed il nuovo Testamento ed il Pastore della Chiesa che vi guida, questo vi basti a vostro salvamento».

Il Concilio Vaticano II ha veramente prodotto una rivoluzione morale: a distin-

zione di tutti i sinodi e di tutti i concili che nell'arco dei secoli si sono svolti, il Concilio Vaticano II ha la caratteristica dell'apostolicità, quella della spiritualità, poiché marcia fiducioso verso la casa del Padre, verso la Betlemme che è ogni famiglia cristiana.

Il Concilio Vaticano II, tutti lo hanno rilevato, si è aperto al colloquio, ma soprattutto ha rivendicato il diritto del laicato a rappresentare l'*ecclesia*, cioè la comunità dei fedeli, la comunità di coloro che partecipano attivamente nella vita di Cristo, secondo l'espressione di san Paolo: «Ricordatevi che voi siete la Chiesa di Dio, il tempio vivo dello Spirito Santo, non costruito su pietra materiale, ma sulla pietra angolare che è Cristo».

Per esprimere meglio questo concetto dell'universale che si concretizza nel particolare, mi riferirò all'apostolo Paolo, il quale quasi sempre comincia le sue lettere in questa forma: «*Ego Paulus apostolus vocatus apostolus per voluntatem Dei*», cioè «Io, Paolo, chiamato apostolo per volontà di Dio» (ecco quindi l'universalità) «alla Chiesa non di Corinto ma alla Chiesa che è in Corinto, alla Chiesa che opera in Roma, pace, salute...». E dopo i saluti parla non più nel particolare e comunque, se parla nel particolare, si porta poi all'universale.

Prendiamo due esempi luminosi.

Nella lettera ai Corinti, Paolo affronta i problemi locali di quella Chiesa, problemi che premevano incessanti, tanto più che in quel di Corinto si era presentata una categoria di uomini eminenti. E san Paolo, penso che lo sappiate tutti, non era né bello né formoso né calamitante; portava in sé il complesso di una minorità data dal suo fisico, dalla sua natura introversa e forse anche dalla incapacità di una grande, luminosa, profonda, attraente oratoria. Tanto che gli si diceva «tu, Paolo, sei forte quanto scrivi ma quando parli...». Perché Paolo era timido, non si esprimeva bene.

Dicevo che nella lettera alla Chiesa di Corinto san Paolo tratta i problemi locali ma subito dopo, siccome la Chiesa è universale anche se opera nel particolare,

affronta i più grandi problemi, quale ad esempio quello della donna, un problema che oggi è sulla cresta dell'onda. Affronta il problema del femminismo, della emancipazione della donna e in alcune pagine meravigliose di quella lettera si esprime così: l'uomo è la gloria di Dio e quindi va a capo scoperto ed entra nella chiesa di Dio a capo scoperto. Sarebbe un'offesa entrare nella chiesa di Dio a capo coperto perché avere il capo coperto voleva indicare sudditanza e invece l'uomo non è suddito (ecco il problema universale!) se non di Dio, redento da lui, nella libertà data proprio da Dio.

Ecco perché dice «l'uomo entra in chiesa a capo scoperto: sarebbe vergognoso e si riconoscerebbe schiavo se avesse il capo coperto».

Invece, parlando della donna, usa questa espressione, che naturalmente le femministe non gradiranno: la donna è la gloria dell'uomo. Dunque, l'uomo è la gloria di Dio e la donna è la gloria dell'uomo e quindi, essendo soggetta all'uomo, porta il capo coperto e sarebbe vergognoso se entrasse in chiesa a capo scoperto, proprio perché ella rappresenta non la gloria di Dio (o meglio, la rappresenta solo indirettamente) ma la gloria dell'uomo. E dà consigli alle donne, dice quale sia questa sudditanza, quale sia il comportamento da tenere. Parla anche del matrimonio, con frasi veramente belle e meravigliosamente luminose, come il sole di Dio, dicendo che come Cristo ha amato la sua Chiesa e perché fosse eternamente giovane e bella ha dato la sua vita per lei, così l'uomo amerà la sua donna e darà la vita per lei. E saranno due in una carne sola: l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto!

Ecco l'universale e il particolare che si intrecciano meravigliosamente bene. Voi direte: perché questa disquisizione? Per far capire bene quello che è oggi la CEI, alla quale nulla certo aggiunge il riconoscimento. Ma, come si dice, non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dal labbro di Dio, di ogni riconoscimento. Prima, per gli eventi e gli avvenimenti di questa «serva Italia», come la

chiamava Dante, «dove un muro ed una fossa serra i cittadini che non si riconoscono e non si affratellano», i vescovi erano a loro volta chiusi nella loro diocesi e si finiva per identificare l'autorità del vescovo con quella della diocesi; e il vescovo comandava nei limiti della diocesi.

Non sto a dilungare, anche se sarebbe bello affrontare la disquisizione relativa all'ipotesi che un vescovo si rechi in altra diocesi e voglia pontificare, mentre non può pontificare senza il permesso del vescovo di quella diocesi. Queste limitazioni portavano a dire: «La circoscrizione tua è la diocesi».

Oggi la CEI, dopo il Concilio Vaticano II, riporta la Chiesa all'universale. Ma un primo universale è rappresentato dalla patria, e la CEI agisce direttamente nell'ambito della patria (indirettamente, quando si riuniscono i vescovi delle varie conferenze episcopali, nell'ambito di una universalità più piena e completa).

Per l'operato della Chiesa, dobbiamo sempre distinguere due elementi: la Chiesa nella sua universalità e la Chiesa che opera nel particolare.

Poiché ci troviamo a Roma, voglio anche ricordare l'atteggiamento verso Roma di San Paolo, che comincia la lettera ai Romani nella forma: «*Paulus vocatus apostolus per voluntatem Dei per evangelium*». Paolo dice di essere stato chiamato a predicare il vangelo e di essere desideroso... dice: «*Cupio enim videre vos*». «Desidero ardentemente, Romani, vedere voi per dare e ricevere conforto a quella fede che vince ogni errore e mi compiaccio con voi perché la vostra fede è predicata nel mondo intero».

Notate che San Paolo è lontano da Roma, che Roma è la città di Pietro, che, come dice Dante, «fu stabilito per lo loco santo u siede il successor del maggior Piero». Ed a Roma Paolo esercita un apostolato grandioso, attraverso quella lettera, che è diventata essenziale per l'individuazione dei punti cardine della dottrina cattolica. È una fonte alla quale attingiamo continuamente, perché, proprio con i Romani, la cui fede è lodata, è con-

clamata in tutto il mondo, Paolo pone le fondamenta di quella Chiesa e i primi canoni, che rappresenteranno, poi, il contenuto dei sinodi, i quali diverranno a loro volta il contenuto dei concili, fino al Concilio Vaticano II ed a quello che stanno svolgendo, anche in questi giorni, la Conferenza episcopale italiana e le conferenze episcopali degli altri paesi.

A Roma, San Paolo ci parla della conoscenza di Dio non attraverso la teologia, ma risalendo alla causa attraverso gli effetti. A Roma parla della giustizia e della fedeltà alla Chiesa. A Roma parla di quella che noi chiamiamo la sacralità dell'autorità: un problema poderoso, che oggi sta angustiano le menti ed i cuori degli uomini, perché ci troviamo di fronte ad una affermazione che è stata grande e che fu già del popolo ateniese, ma di cui Demostene già si pentiva, in quanto essa non produceva fiori e frutti santi, ma frutti di cenere e toscio. Diceva Demostene: «Voi che comandate, voi che vi credete detentori del potere, di questo potere vi servite solo negativamente, cercando di tamponare il male che gli altri vi fanno, senza entrare nel concreto per difendere i vostri diritti, prima che vi vengano tolti».

Questa democrazia porta anche noi a trovarci di fronte a problemi fondamentali, cui è difficile dare risposta. San Paolo diceva che non tutto ciò che è utile è lecito, ma oggi noi ci accorgiamo che non tutto ciò che è lecito è anche utile e siamo davanti, soprattutto, ad una democrazia nella quale, essendo il popolo sovrano, le decisioni dipendono dal popolo. Specialmente quando si opera attraverso il *referendum*, ciò che il popolo sancisce diventa inviolabile sacramento perché il popolo è sovrano. San Paolo disse, nella lettera ai Romani, capitolo XIII, che *ex Deo omnis auctoritas, omnis potestas ex Deo est*, cioè non è la persona che ricopre l'autorità, ma l'autorità ha il suo sigillo in quella autorità che proviene dall'alto. Ecco quindi una norma universale predicata ed affermata in una Chiesa particolare.

Questo Concordato, nella sostanza, non è altro che un riconoscimento ed un ac-

cordo su determinati punti fondamentali. Bisogna però dire che tali accordi sono stonati come una campana rotta, in quanto affermare che lo Stato e la Chiesa operano per il bene del paese non ha alcun significato. Tutti sappiamo infatti che la parola paese è un nome comune e si applica a tutte le realtà, da quelle più piccole a quelle più grandi. In un Concordato non si scrivono asinerie, non si stipula un Concordato per esprimersi asineamente: di quale paese si tratta? Questo paese ha una dignità, un nome, si chiama: Italia bella. Diceva Dante: «suso in Italia bella!» Non posso perciò vedere con occhio benevolo un Concordato che, oltre a non essere tale, ha tante stonature anche nella nomenclatura. Devo inoltre dire, con le parole di San Paolo, *in hoc laudo*, devo lodare questo riconoscimento che se nulla aggiunge rappresenta una soddisfazione. Il proverbio dice: prima di operare il bene, fatti un esame di coscienza e vedi se sei capace di sostenere l'ingratitude che ne puoi avere o il male che te ne può derivare. San Paolo afferma: *operantibus bona*, a chi opera il bene, al *bonus miles Christi*, fa piacere la parola del padrone, dell'uomo che dice: hai operato bene. Quindi *virtute tua*, cioè ti lodo per la tua virtù.

Questo riconoscimento fa piacere, è un atteggiamento positivo dello Stato, anche se esso si proclama laico. Non capisco, a questo proposito, come possa uno Stato, che riceve la sua investitura dal popolo, esprimere opinioni diverse da quest'ultimo. In Italia, il 94 per cento circa della popolazione si è dichiarata cattolica (non ha rilevanza se sia praticante o meno); non si comprende quindi come lo Stato possa dichiararsi laico. Esso poteva benissimo riconoscere la Chiesa senza questa professione di laicità. Lo Stato, che riceve l'autorità dal popolo, non può dire: gli italiani sono cattolici io invece sono laico, gli italiani sono cattolici io invece sono masone.

Collega Teodori, avrei voluto che sul Concordato si fossero espresse tutte le forze politiche e non solo la vostra; inoltre avrei preferito che determinati

problemi si fossero affrontati in una realtà vera. Come facciamo infatti a dire che siamo uno Stato laico se rappresentiamo un popolo che nella sua totalità si dichiara cattolico? Ho notato molte astruserie con estremo rammarico, ma siccome troviamo anche la pianta di buon seme, alla terra ed al cielo amica, mi piace questo riconoscimento, che è un conforto nella difficile missione che la Chiesa opera. La Conferenza episcopale italiana è, come vedete, in un paese dove è facile navigare: ma provate in altri paesi, dove la navigazione è estremamente difficile; la Conferenza episcopale di quei paesi, ovviamente, è soggetta a tante limitazioni, a tanti contrasti, limiti e controlli. Fa allora piacere sentire che vi è qualche voce che applaude, che comprende, che dà conforto alla nostra fede ed al nostro operare! La Conferenza episcopale italiana ha il suo riconoscimento, e diciamo che anche questo è un po' assurdo, perché uno Stato laico non dovrebbe riconoscere una Conferenza episcopale; ma, nell'assurdità di tante posizioni, vi è qualcosa di buono e noi lodiamo quanto vi è di bello, di buono e quanto di positivo viene espresso in questo Concordato che non ha, non ha la santità, né la laicità, né la concordanza nei punti essenziali (*Commenti al centro*). Mi spiego, caro collega: per concordato si intende che concordiamo su punti in cui siamo pienamente d'accordo, ma non può esistere uno Stato che si dichiara laico e sia completamente d'accordo con una missione alla quale si dichiara completamente estraneo, ed è estraneo! Per esempio, il divorzio non potrà mai essere ammesso dalla Chiesa, perché San Paolo è stato chiaro: l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto. Per San Paolo il divorzio è inammissibile; egli si chiama *minimus apostolorum (non sum dignus vocari apostolus, quoniam persecutus sum ecclesiam Dei)*; ma, ad un certo momento, dice anche di essere apostolo e di aver ricevuto da Dio quello che ci comunica. Se ci fosse una voce discorde dalla mia, sbaglierebbe, è chiaro? Si veda quindi quanto completa sia questa consapevolezza.

Sul divorzio, lo Stato non può retrocedere perché il popolo ha deciso e noi riceviamo l'autorità dal popolo. Concordato significa che si conviene su alcuni punti fondamentali, non già su questioni marginali. La Chiesa è legata al mandato divino e lo Stato è legato alla sovranità popolare: è dunque difficile un concordato. È stato detto che è un accordo per camminare insieme, nel bene del paese (abbiamo fatto le nostre osservazioni al riguardo); ma questo cammino insieme mi sembra il cenno divino per un nuovo cammino indicato dalla Chiesa e seguito, per lo meno ammirato ed osannato, per lo meno non ostacolato dallo Stato! Lo Stato italiano sia veramente la pianta di buon seme, alla terra ed al cielo amica, perché quanto avviene in Italia, anche in una proclamazione ideale della laicità dello Stato, possa avvenire altrove, al di fuori ed al di sopra delle norme e delle leggi formali!

MARIOTTO SEGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI. A nome del mio gruppo, chiedo la chiusura della discussione sull'articolo 13, ai sensi del quarto comma dell'articolo 85 del regolamento.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 44 del regolamento, sulla proposta Segni di chiusura della discussione darò la parola, ove venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Ricordava ora il collega Melega la ricchezza delle motivazioni per la richiesta di chiusura della discussione su un articolo e sui suoi contenuti, in ordine ai quali (anche se non avessimo avuto voglia di entrare nel merito) l'intervento ora svolto dal collega Del Donno risulta estremamente interes-

sante e tale da meritare un ulteriore sviluppo.

Afferma Del Donno: come fa uno Stato ad essere laico se il popolo italiano è per gran parte o per la totalità un popolo di credenti, di cattolici? Credo che quello che è in gioco nel nuovo Concordato, ed in particolare in questo disegno di legge che riguarda tutta la materia dei riconoscimenti degli istituti religiosi, è proprio la situazione dei cattolici in Italia; situazione che credo si sia trasformata grandemente nel corso della storia di questi anni.

Molti parlano di processo di secolarizzazione, non so se si tratta di questo. Credo di capire (anche le indagini empiriche ce ne danno ampia dimostrazione) che sostanzialmente in questo paese è avvenuto un mutamento, un mutamento positivo dal punto di vista della Chiesa e dei credenti. Il nostro paese è passato da una situazione tradizionale, nella quale la stragrande maggioranza o la totalità del popolo era considerata cattolica (cattolica per abitudine, per tradizione, per *routine*, mi sia concessa questa espressione; e la religiosità come ispirazione della vita civile era un fatto del tutto marginale: quindi un popolo di cattolici, però nessuna vera comunità operante nella comunità civile con la forza della fede), ad una situazione in cui — per usare un'espressione sociologica — i cattolici sono diventati una «minoranza intensa». Qui c'è una doppia valenza estremamente positiva in termini della Chiesa e del mondo cattolico. Mi pare che don Burgalassi, esperto in sociologia della fede, abbia dato un'ampia documentazione in questo senso: da un paese formato in stragrande maggioranza da cattolici, l'Italia (analogamente ad altri paesi, come la Francia con le sue tradizioni gianseniste o i paesi pluralisti a più chiese) è diventata un paese in cui i cattolici sono una minoranza.

Si tratta però di una minoranza che ha recuperato un'intensità di impegno e di partecipazione alla vita civile, attraverso i propri valori religiosi. È una minoranza che sicuramente dimostra un impegno molto superiore a quello che si registrava

in un paese agricolo di 30 o 40 anni fa, in cui tutti erano cattolici, ma in realtà il cattolicesimo era un qualcosa di molto epidermico.

I cattolici credenti sono quindi minoranza intensa; e questo lo vediamo da tutti i movimenti nuovi, ecclesiali e delle comunità, fioriti dalla fine degli anni sessanta in poi. Lo vediamo oggi probabilmente anche attraverso fenomeni come Comunione e liberazione o il Movimento popolare, che rappresentano una manifestazione del fatto che i cattolici si sentono minoranza, e quindi hanno tutte le caratteristiche dell'impegno e dell'intensità della minoranza, in un paese in cui la maggior parte dei cattolici sono, sul piano dell'impegno civile, molto poco ispirati.

Certamente questo processo di secolarizzazione e di laicizzazione è una caratteristica della nuova Italia di questi anni. Tutte le statistiche ci dicono che dal 1955 al 1985 si è avuto un passaggio dei cattolici da maggioranza a minoranza molto intensa, con tutti i conseguenti dati positivi che tale fatto ha comportato, ed anche con certi ritorni all'integralismo di diverso tipo. Ma con gli integralismi e con chi sostiene questi valori ci si scontra e ci si incontra.

Perché ho evocato tutto questo? Perché lo evocava il collega Del Donno nel rapporto fra Stato laico e popolo cattolico. Innanzitutto io non parlerei di Stato laico. Si può parlare di Stato laico soltanto perché ci sono gli Stati teocratici od integralisti, ma, in fondo, alla stessa parola di Stato, nato nel settecento con la formazione delle moderne entità nazionali, in Europa non occorre porre l'aggettivazione «laico», perché uno Stato non può che essere laico; l'aggettivazione bisognerebbe porla quando lo Stato è teocratico o integralista o quando la gerarchia della Chiesa o una qualche struttura di carattere ideologico si sovrappongono allo Stato stesso. Quindi, per liberali quali noi siamo, è un pleonasma parlare di Stato laico, perché è soltanto lo Stato non laico che ha bisogno di un aggettivo.

Queste cose dunque, signor Presidente, valgono la pena di essere discusse. Ce lo

ricordava anche il collega Del Donno. Perché deve essere usato lo Stato gendarme, lo Stato notaio, lo Stato controllore, lo Stato censore o anche lo Stato che riconosce e certifica per la Conferenza episcopale? Per quale ragione? Tutte queste norme, compresa quella che stiamo discutendo, sono ritagliate secondo il Concordato, secondo una ideologia ed una tradizione teorica che è quella della difesa della libertà della Chiesa di fronte ad un'invasione dello Stato, che, appunto, è Stato integralista, è Stato autoritario, è Stato fascista, è Stato nazista, è Stato sovietico, eccetera, eccetera. Ma, di fronte ad uno Stato che ha un'impalcatura, se non altro in termini costituzionali, come quella dello Stato italiano, tutto questo è un pleonasma. Ed allora perché il riconoscimento della Conferenza episcopale o, più giù, il riconoscimento di tutti gli altri enti ecclesiastici ed istituti religiosi?

Collega Del Donno, tu hai ragione; noi, da sponde opposte, da punti di partenza diversi, arriviamo, per alcune cose, a conclusioni che possono essere convergenti. Questo è, evidentemente, un dibattito che vale la pena di approfondire, perché può accadere che un sacerdote come Olindo Del Donno, che milita sui banchi dell'estrema destra, e laici incalliti come noi, possano arrivare ad osservazioni, se non a conclusioni, convergenti. Perché la Chiesa deve usare la spada dello Stato per avere il suo riconoscimento e la sua certificazione? Perché tutto questo? Articolo dopo articolo, come ho avuto più volte occasione di ricordare, emerge che se vi è in mezzo a questo guazzabuglio un'ispirazione, ancora una volta è quella di usare la spada dello Stato per difendere o per fare operazioni che sono interne al mondo cattolico, al mondo della Chiesa, al mondo ecclesiale.

Questa è la ragione per cui voi continuate a chiedere la chiusura della discussione sui vari articoli, mentre noi continuiamo ad affermare e a confermare la necessità di rappresentare qui le varie posizioni, che sono molto più variegata, molto più articolate di quanto in realtà la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

cappa di piombo, la cortina di silenzio stesa dall'estrema sinistra al centro e alla destra vorrebbe far credere.

Anche per questo noi abbiamo molto apprezzato che un collega come Del Donno, dal quale abbiamo molte cose da imparare, si inserisse in questa discussione. E forse un po' di *fair play* o di cortesia, se ancora è possibile appellarsi alla cortesia, avrebbe evidenziato l'opportunità di fare ascoltare anche altre voci su questo punto. È troppo sperare che ci siano ripensamenti? Lascio questo alle decisioni di questa Assemblea, che ormai, purtroppo, signor Presidente, ancora una volta, si appresta a operare una riduzione del dibattito a puro rito e ad un rito il più rapido possibile, da liquidare nei tempi più brevi, mentre, l'abbiamo visto momento dopo momento, l'esigenza della trasparenza, della trasmissione delle posizioni, della trasmissione anche degli scontri di carattere ideale e politico che possono avvenire e che avvengono talvolta in quest'aula, avrebbe richiesto che tali scontri fossero trasmessi fuori delle mura di questo palazzo, che rischia di diventare una prigione; non una prigione per noi, evidentemente, ma una prigione del processo democratico, del processo legislativo. E questo è qualcosa che è al di là e al di sopra delle nostre stesse persone, delle nostre stesse parti politiche, ed anche al di là e al di sopra delle nostre stesse credenze e delle nostre stesse idee.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare a favore, pongo in votazione la proposta Segni di chiusura della discussione sull'articolo 13.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 14:

«Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento ci-

vile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Sono lieto, signor Presidente, di poter riprendere la parola immediatamente dopo il mio precedente intervento, per affrontare nel merito l'articolo 14.

Di che cosa tratta l'articolo 14? Siamo ancora nell'ambito di quegli articoli che riguardano le singole categorie, le singole fattispecie (non so se si possa usare questa parola) della riconoscibilità civile di istituti religiosi e simili. Siamo ancora nell'ambito della lunga serie di articoli che, con una redazione bizantina, vanno dall'articolo 7 a quello di cui ci stiamo occupando e, ancora più avanti, agli articoli 15, 18, 19.

Probabilmente, signor rappresentante del Governo, si tratta di una volontà bizantina di redigere un disegno di legge in cui le cose si dicono e non si dicono, si prendono e si riprendono, si lasciano in un articolo per riprenderle in un altro; si tratta di una volontà appunto bizantina, da cui deriva che la forza si esprime nel momento in cui c'è l'interpretazione della norma, essendo questa non chiara, non definitiva, non giuridicamente trasparente e concisa.

Dicevo che questo articolo 14 riguarda, ancora una volta, il riconoscimento civile di alcuni organi della Chiesa. «Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o

fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile».

Nella relazione, a proposito di tale articolo, si chiarisce: «In base all'articolo 14, l'autorità ecclesiastica potrà chiedere la soppressione di capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione». Inoltre, il riconoscimento di nuovi capitoli «potrà darsi solo previa soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento».

Se non vado errato (e qui vorrei che la scienza del collega Del Donno mi venisse ancora una volta in soccorso), una norma di questo tipo, concernente la necessità di ridurre le diocesi e, quindi, i capitoli cattedrali e collegiali, per razionalizzarle rispetto all'ordinamento giuridico italiano, già era contenuta ampiamente nel Concordato del 1929 e nelle successive leggi di attuazione. Se non vado errato, proprio nel Concordato del 1929 si diceva che le diocesi dovevano essere progressivamente ridotte, fino a coincidere con le province italiane, e ciò al fine di far corrispondere quanto più possibile la struttura territoriale dell'organizzazione ecclesiastica a quella civile.

Ebbene, a distanza di 56 anni, troviamo in questo nuovo accordo concordatario una norma che è esattamente uguale a quella contenuta nel Concordato del 1929. Durante il regime fascista, qualche tentativo di razionalizzazione, in accordo con il dettato concordatario, secondo cui le diocesi dovevano essere ridotte, probabilmente c'è stato, come al solito grazie alla forza dello Stato autoritario. Invece, durante l'ultratrentennio repubblicano (ma non ho a disposizione dati), una norma del genere, che ha parecchie ripercussioni di carattere finanziario, non ha subito tentativi analoghi, sicché oggi, nell'articolo 14, si reitera questa petizione di principio concernente la riduzione dei capitoli cattedrali e collegiali.

Se non vado errato, e se la mia scarsissima cultura di carattere ecclesiastico non mi tradisce, vi sono capitoli cattedrali là dove vi sono vescovi: credo che in Italia

il numero si aggiri tra i duecento e i trecento, cioè da due a tre volte superiore alla consistenza della struttura amministrativa provinciale e delle prefetture. I capitoli cattedrali sono dunque composti attorno al vescovo ed ai canonici che, come mi insegna il collega Del Donno, possono essere mitrati o meno, ma che però acquistano tutti il diritto di ricevere, in base al provvedimento in discussione, erogazione di uno stipendio da parte dello Stato. Una delle implicazioni, mai chiaramente enunciate, di questo disegno di legge sta proprio nel fatto che un esercito di religiosi, che si nasconde sotto una miriade di sigle che per il profano non hanno alcun significato, si trasformerà, in misura maggiore di quanto avviene attualmente, in un esercito di dipendenti dello Stato, a tutti gli effetti. Mi si obietterà che anche oggi i parroci e altri religiosi sono dipendenti dello Stato. Credo però che vi sia una piccola differenza, signor rappresentante del Governo; da qui il salto di qualità, signor Presidente. Fino ad oggi potevamo infatti paragonare l'esercito dei religiosi, stipendiati dallo Stato, con la categoria che nel mondo universitario assume il nome di «incaricati», non facenti parte della struttura organica degli impiegati dello Stato, pur essendo da questo retribuiti. Ora, a me sembra che la *ratio* del disegno di legge in esame, sotto il manto di formulazioni sconosciute al profano, sia proprio questa: coloro che fanno parte dell'esercito di religiosi di cui si tratta (vedremo poi che cosa sono i capitoli cattedrali, composti dai canonici mitrati o non, i capitoli collegiali composti dagli arcipreti e monsignori, e così via), diventeranno domani, come lo sono stati ieri, ma in maniera diversa da ieri, nella qualità, forse anche nella misura, statali a tutti gli effetti.

Non so esattamente quanto sia consistente questo esercito di religiosi, perché non ci sono stati forniti dati in proposito. Forse, signor Presidente, quando si discutono disegni di legge che hanno simili implicazioni, sarebbe corretto, tenuto conto che ai membri del Parlamento non deve essere richiesta una competenza

multiforme, che fosse allegato qualche prospetto, qualche indagine empirica tale da fornire adeguate indicazioni. Così, si sarebbe potuto indicare la denominazione dei vari capitoli cattedrali o collegiali e la consistenza dei loro membri. Invece, ci limitiamo a discutere su concetti, non conoscendo la realtà che si cela dietro ad essi.

Come al solito, ho cercato di documentarmi, per capire la reale consistenza di questi capitoli cattedrali. Ho già detto che essi sono attinenti ai vescovi. Abbiamo un lungo elenco (tra duecento e trecento) di vescovati e arcivescovati residenziali in Italia, tenuto conto che il loro numero non è mai stato ridotto, secondo quanto prevedeva il Concordato del 1929, alla stessa consistenza numerica delle province.

Accanto agli arcivescovi ed ai vescovi residenziali formano i capitoli cattedrali i canonici mitrati e non. Io ne ho trovati solo alcuni in questo buon *Annuario pontificio* che così tanto ci ha giovato in termini di conoscenza nel nostro lavoro. Abbiamo i canonici regolari di S. Agostino confederati, con un primate ed il loro bravo «esercito»; i Canonici regolari della Congregazione del santissimo Salvatore lateranense, i Canonici regolari della Congregazione lateranense austriaca, i Canonici regolari della Congregazione ospitaliera del Gran San Bernardo, i Canonici regolari della Congregazione svizzera di San Maurizio di Agaune, i Canonici regolari della Congregazione Vindesemense-Vittorina.

Tutte queste congregazioni dei canonici che fanno parte dei capitoli cattedrali evocati dall'articolo 14, alcune delle quali hanno denominazioni straniere, hanno sede in Italia e, quindi, per effetto di questo provvedimento, entrano a far parte dell'ordinamento di cui stiamo discutendo.

Troviamo poi i Canonici regolari della Immacolata Concezione, i Canonici regolari premostratensi, i Canonici regolari della Santa Croce (Fratelli dalla Croce); l'Ordine della Santa Croce (Crocigeri), Crocigeri della stella rossa, eccetera. La

lista sarebbe ancora lunga e non voglio tediarevi ulteriormente.

Mi preme, però, sottolineare come non ci siano stati offerti i dati essenziali per comprendere la portata effettiva delle norme di cui discutiamo.

Si tratta, ripeto, di un provvedimento e di un articolo particolarmente gravi. Non credo che il disegno di legge sia stato voluto o redatto, diciamo, dalla Chiesa del Concilio o, come si suol dire, postconciliare. Non mi intendo molto di questa materia, ma ho sempre sentito affermare che la Chiesa postconciliare si libera progressivamente degli strumenti del suo potere per operare maggiormente al suo interno. In questo caso, invece, mi sembra che avvenga esattamente il contrario, anche per quanto riguarda la parte, diciamo, alta della gerarchia ecclesiale, quale il corpo dei vescovi.

È significativo, ad esempio, come i vescovi finiscano per ricercare il riconoscimento dello Stato in più forme. Il vescovo, infatti, viene riconosciuto come capo del capitolo cattedrale, insieme ai canonici mitrati o non, che compongono il suo capitolo; ma poi lo stesso vescovo chiede il riconoscimento come Conferenza episcopale italiana; organismo che, com'è noto, è composto dai vescovi.

Se indaghiamo sulla meccanica sistemica del riconoscimento ci rendiamo conto che le stesse persone fisiche (il vescovo, il canonico ed il religioso di altro genere) ricevono il riconoscimento, l'usbergo e magari lo stipendio e l'inquadramento permanente negli organi dello Stato sotto diverse forme, secondo che facciano parte di questo o quell'istituto religioso, per funzioni diocesane o per altre funzioni annesse alla loro attività di culto.

È una impostazione neocostantiniana, temporale e centralista, che va nella direzione opposta, naturale e spontanea, all'evoluzione subita nel corso dei tempi dallo stesso mondo cattolico, che non ha più bisogno di strutturarsi in termini di potere al fine di svolgere la sua funzione, la sua vocazione e la sua missione non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

solo nel mondo religioso, ma anche nella società profana.

Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte a migliaia di vescovi, canonici, arcipreti, monsignori che compongono il capitolo collegiale e credo che sarebbe estremamente difficile individuare con precisione quanti sono i soggetti fisici a cui si riferisce l'articolo al nostro esame.

Infatti, se ad esempio in Italia i vescovi sono 250 (posso sbagliare per difetto e per eccesso e sarei lieto se qualche esperto mi correggesse) e poniamo il caso che il capitolo sia composto da 10 canonici, mitrati o no, in questa prima formulazione si raggiunge il numero di 2.500 soggetti fisici.

Passando a parlare delle collegiate, vorrei ricordare (così mi è parso di aver capito o di aver letto) che non sono altro che l'eredità di un ordinamento molto antico della Chiesa, rette da arcipreti o monsignori con giurisdizione anche al di là della insistenza territoriale della propria chiesa su un territorio di coordinamento più ampio.

I 2.500 membri di capitoli cattedrali e le centinaia di membri delle collegiate rette da arcipreti e monsignori formano questo esercito, che chiede la spada dello Stato per il suo riconoscimento ad un livello alto, mentre la tendenza espressa, come dicevo poco fa, dal movimento Comunione e liberazione è sicuramente in tutt'altra direzione.

Perché si vuole che lo Stato faccia tutto, perché questa maledetta cultura, che ha corrotto ogni cosa, entra così pesantemente, colleghi cattolici, anche nel vostro mondo? Perché volete questo Stato, ormai diventato il Leviatano che ha corrotto qualsiasi cosa attraverso la sua terribile invadenza? Perché si chiede tutto allo Stato, anche da parte di coloro che appartengono alla cultura interventista, alla cultura che ha visto lo Stato del benessere come uno dei grandi passi in avanti verso situazioni di maggiore uguaglianza? Perché, voi cattolici, volete ancora una volta questo Stato onnipotente? Per una ragione finanziaria! Io credo che sicuramente

ci sia una ragione finanziaria, sicuramente ci sia il problema di quello che i nostri maestri, Ernesto Rossi ed altri, chiamavano «la roba»; ma io credo che ci sia qualcosa prima e al di là della questione finanziaria, della «roba»; ed è forse un tradimento delle correnti di liberazione che, così come provengono nel mondo civile rispetto all'invadenza dello Stato, esistono anche, potentemente, all'interno della Chiesa, e non sono recepite in questo tipo di accordo, che invece ripropone questo Stato-Levitano, magari per usarlo, come abbiamo visto qui per il problema dell'autorizzazione al riconoscimento, contro il popolo di Dio e le sue espressioni fuori dai tradizionali canali gerarchici.

A che cosa valgono, colleghi, questi nostri interventi? Non lo so. Sicuramente vogliono essere qualcosa di più di una testimonianza, perché chi si riduce a fare testimonianza è già rassegnato alla sconfitta delle idee che professa. Io credo che, dalla nostra parte di laici, noi non siamo rassegnati. Avremo magari tante sconfitte nei voti, più o meno allargati o ristretti, di questa Camera; ma credo che le idee in nome delle quali stiamo cercando di trasmettere qualcosa, e di trasmetterlo possibilmente al di là delle mura di questo palazzo, non abbiano bisogno di testimonianze. Hanno bisogno di battaglia politica, di battaglia civile, direi, in primo luogo. Ed è di questa battaglia che noi stiamo testimoniando con i nostri interventi in questo momento.

MARIOTTO SEGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI. Chiedo la chiusura della discussione su questo articolo.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare contro questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Nel sostenere l'opportunità della prosecuzione della di-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

scussione su questo articolo, desidero osservare che ci troviamo di fronte ad una particolare situazione nell'aula. La maggioranza che si è determinata nella votazione sul Concordato — scontata quanto all'esito delle votazioni, ma difficile quanto al numero dei partecipanti — mostra come in realtà divisioni, perplessità, dubbi sorgano all'interno di molti gruppi politici in merito a quanto stiamo oggi discutendo e si vorrebbe che la Camera approvasse a tamburo battente. Abbiamo avuto, signor Presidente, decine di franchi tiratori sul Concordato così come sugli altri provvedimenti; li abbiamo avuti ancora poco fa, nella votazione a scrutinio segreto che si è svolto sull'articolo 12. Abbiamo riscontrato sui banchi dell'opposizione assenze significative: non ho visto il collega e compagno Ingrao, solo per citare un nome, sui banchi del partito comunista a votare per questo Concordato, a votare per questi disegni di legge che gli danno attuazione sulla materia scottante degli enti e dei beni ecclesiastici nel nostro ordinamento. Abbiamo riscontrato vuoti, che definire larghi è poco, in seno alla democrazia cristiana. Nella votazione precedente era impressionante vedere il riscontro sul tabellone luminoso, per cui alle molte e molte decine di presenze sui banchi dei comunisti, che hanno anche questa volta in modo decisivo surrogato le assenze della democrazia cristiana, corrispondeva un numero sparuto di deputati del partito di maggioranza relativa. Eppure si discute un provvedimento che dovrebbe rappresentare molto per quelle fila. Non è soltanto una questione stagionale, non foss'altro perché oggi è giovedì, cioè il solo giorno in cui praticamente si vota in quest'aula. Ciò non toglie che questa fase abbia certe peculiarità, tant'è che si è tutti mobilitati per le campagne elettorali più che interessati alla attività legislativa che pure si svolge nelle Commissioni freneticamente per l'adozione di provvedimenti in larghissima misura assistenziali, atti a soddisfare gli interessi di clientele, corporazioni, gruppi di pressione e di potere. Il Parlamento è entrato da tempo in una

sorta di «bimestre bianco», nel quale non si legifera più, non si affrontano le grandi questioni. Ci è stato detto che della P2 non si deve parlare e neppure del caso IRIFondi neri né di quello Cirillo perché tutto ciò turberebbe una maggioranza già divisa ed in grandissima difficoltà. Lo stesso discorso è stato fatto per il dibattito sul Concordato che, come abbiamo ampiamente dimostrato, si intendeva confinare nella seduta pomeridiana di lunedì, con un prolungamento a martedì e la votazione su tutti e tre i disegni di legge in una mezza giornata del mercoledì successivo, assieme ad altri appuntamenti parlamentari impellenti.

Tutto ciò è un esempio significativo del modo in cui si lavora in questa Camera ed è anche un argomento che mi preme portare in questo contesto a sostegno della mia richiesta di prosecuzione del dibattito sull'articolo 14.

Abbiamo avuto modo, signor Presidente, di constatare alcuni fatti estremamente gravi. Mi riferisco alla votazione cui accennavo poc'anzi, l'unica a scrutinio segreto tenuta oggi, che si è svolta con una gestione dell'Assemblea che definire discutibile è poco. Mi auguro che valga, e noi faremo di tutto perché sia così, come precedente del comportamento della Presidenza che ha ritenuto, nonostante fossero abbondantemente scaduti i venti minuti del preavviso per la votazione a scrutinio segreto, di far trascorrere almeno un altro quarto d'ora prima di iniziare la votazione, aspettando poi che sparuti gruppetti di deputati, non si sa bene da quale Commissione provenienti, arrivassero a garantire il numero legale che pure non c'era. Per assicurarlo si è dovuto far ricorso ad un qualcosa come 37 deputati in missione, e nei 38 originari ero compreso anch'io, tra i quali, come ho avuto modo di testimoniare prima, c'era un collega che stamane ho incontrato dal barbiere mentre si faceva lo *shampooing*. Devo presumere che avesse completato la propria missione o almeno ne avesse compiuto una parte consistente nella barbieria della Camera. Si tratta del collega Sinesio, per il quale

per altro ho grande simpatia. Sarei curioso di sapere se le missioni degli altri 36 erano nelle docce o nei bagni della Camera, o se erano al circolo Montecitorio. In ogni caso hanno consentito di tagliar corto, evitando così un impietoso slittamento dei tempi di discussione per la latitanza della maggioranza, sostenuta da un ampliamento speciale garantito dal gruppo comunista. Senza di esso, vi sarebbe stato un primo slittamento di un'ora con la forte probabilità, come tutti siamo in grado di capire, di un ulteriore rinvio a domani della votazione.

Tutti questi elementi ci fanno fortemente temere per lo sviluppo della discussione, in ragione anche della precaria condizione nella quale un gruppo si trova oggi, sulla base del regolamento, rispetto alla facoltà di richiedere votazioni a scrutinio segreto. I colleghi sanno che il gruppo radicale non ha abusato di tale potere in questa legislatura, non l'ha utilizzato come supporto di un atteggiamento ostile oppure ostruzionistico. Oggi dipendiamo, ai fini della richiesta dello scrutinio segreto, da altri due gruppi; nella fattispecie la richiesta è stata sottoscritta dai gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria.

Ci appelliamo ai compagni e ai colleghi di quei gruppi, perché consentano che quella richiesta, che avevano avanzato prima ancora di noi, possa essere mantenuta e che questo diritto di cui oggi da solo il gruppo radicale non riesce a godere sia assicurato con l'effettuazione di votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

FRANCESCO RUTELLI. Non posso far altro che confermare che il nostro gruppo è contro la richiesta, avanzata dal collega Segni, di chiusura della discussione sull'articolo 14. Se invece tale richiesta venisse accolta, tra poco passeremo all'articolo 15 ed entreremo nel merito di una serie di questioni che riguardano le esenzioni fiscali, poichè questo

articolo si richiama all'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio, e cioè specificamente al regime tributario previsto per le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici.

Sotto il profilo della difficoltà che abbiamo di far valere la voce di un gruppo che si oppone con forza all'approvazione del disegno di legge n. 2337, soprattutto nei tempi e nelle modalità in cui ci è stato proposto, preannuncio che svilupperò un'argomentazione che, dopo il mio intervento precedente, mi è stata richiamata da un collega, quella dell'inopportunità, ad avviso di questo collega, della lunga e puntigliosa serie di interventi articolo per articolo che svolge il gruppo radicale. L'inopportunità sarebbe dettata dalla difficile situazione che attraversa il paese ed anche dai drammatici eventi che di recente sono accaduti.

Sappiamo quanto è accaduto ieri; abbiamo appreso che oggi è stato sventato per poco un attentato, che sarebbe stato gravissimo, nel tribunale di Treviso; sappiamo, quindi, che stiamo andando incontro ad un periodo particolarmente delicato della vita della Repubblica, un periodo nel quale, con le elezioni amministrative, con le elezioni del Presidente della Repubblica, con l'incombente consultazione referendaria sul recupero dei punti della scala mobile, grandi conflitti si addensano, grandi eventualità di scontro potranno realizzarsi, e forse interessi oscuri e sinistri che hanno gravato sulla vita del nostro paese potrebbero coagularsi nuovamente.

Questo è un ordine di argomentazioni che non possiamo accettare, proprio per il rispetto che dobbiamo alle istituzioni parlamentari, pur degradate come denunciavamo che esse siano, e sul quale mi soffermerò in un intervento successivo, proprio per spiegare perché, in una situazione così difficile, il Parlamento debba a maggior ragione potersi pronunciare compiutamente e sovranamente, affrontare, discutere e dirimere nodi tanto delicati e vitali quali quelli contenuti nel disegno di legge al nostro esame.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di chiusura della discussione sull'articolo 14.

(È approvata).

GIANLUIGI MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, prenderò parte alla votazione sull'articolo 14 e desidero brevemente motivare il mio voto.

A me pare che, nell'articolo in questione, si esemplifichi in modo lampante uno dei problemi che l'approvazione di questo disegno di legge potrebbe comportare, vale a dire la esistenza o inesistenza di soggetti giuridici per il diritto italiano a seconda delle valutazioni di una autorità straniera.

È questo uno dei punti di più grave commistione ed incertezza giuridica dell'intero provvedimento, e credo dunque giusto quanto meno sottolinearlo all'attenzione dei colleghi che si apprestano a votare.

Aggiungo che non sono certo io il più adatto a commentare questo articolo dal punto di vista giuridico. Avrei quindi preferito che altri colleghi (e in particolare quelli della sinistra indipendente che, con tanta acutezza, proprietà e scienza di diritto ecclesiastico e internazionale, sono intervenuti nella precedente discussione) prendessero la parola in questa fase per motivare una avversione al disegno di legge nella sua totalità che evidentemente si articola nelle diverse norme. Sicuramente, altri colleghi avrebbero potuto portare a questa discussione un contributo superiore a quello che potrò portare io.

Detto questo, mi auguro che il prosieguo di questa discussione sia diverso da come sono andate oggi le cose; e che anche il gruppo della democrazia cristiana, che così pervicacemente, per tutta la giornata di oggi, si è battuto non per la discussione ma per la iugulazione della

discussione e tanto si è distinto per l'assenza dalle votazioni, decida di comportarsi altrimenti, in modo da attribuire a questa legge una dignità pari alla sua importanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 14, nel testo del Governo.

(È approvato).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

«Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (1789); FERRARI MARTE ed altri: «Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato» (230); PATRIA ed altri: «Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico» (310); SOSPIRI ed altri: «Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni» (337); GAROCCHIO ed altri: «Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312» (470); GAROCCHIO ed altri: «Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio» (472); FIORI ed altri:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

«Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti» (477); FIORI: «Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge» (478); ALMIRANTE ed altri: «Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979» (523); IANNIELLO: «Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici» (670); CASINI PIER FERDINANDO ed altri: «Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978» (858); PIRO ed altri: «Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312» (983); CRISTOFORI ed altri: «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (1480); FIORI e MENSORIO: «Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato» (1559); REGGIANI ed altri: «Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti» (1732), *approvati in un testo unificato con il titolo: «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti»* (1789 - 230 - 310 - 337 - 470 - 472 - 477 - 478 - 523 - 670 - 858 - 983 - 1480 - 1559 - 1732);

dalla VIII Commissione (Istruzione);

FERRI: «Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati» (*approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (2293-B).

dalla Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico:

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: «Norme per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione» (397-ter); CRISTOFORI ed altri: «Perequazione delle pensioni e maggiorazione del trattamento di pensione dei lavoratori ex combattenti» (1461-ter); REGGIANI ed altri: «Perequazione di trattamenti pensionistici» (1778-ter); FERRARI MARTE: «Rivalutazione perequativa dei trattamenti pensionistici liquidati ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 1982» (94); ALMIRANTE ed altri: «Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati» (584); SOSPIRI: «Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)» (917); FIORI: «Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per gli ex combattenti dipendenti dalla pubblica amministrazione ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» (1465); CRISTOFORI ed altri: «Perequazione automatica delle pensioni anticipate e delle pensioni integrative» (1808), *approvati in un testo unificato con il titolo: «Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale»* (397-ter, 1461-ter, 1778-ter, 94, 584, 917, 1465 e 1808).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

«Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984».

Ha chiesto di parlare su questo articolo l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Questo articolo, signor Presidente, richiama il disposto del secondo comma (n. 3) dell'articolo 7 dell'accordo del 18 febbraio 1984, che a sua volta recita: «Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime».

Ecco dunque che entriamo direttamente nella materia tributaria. Entriamo con un articolo del Concordato che è stato salutato come particolarmente nuovo rispetto alla presunta cancellazione di antichi privilegi e di antiche esenzioni; entriamo nel campo di una materia che è stata oggetto, come molti colleghi sicuramente sanno, di lunghe battaglie del partito radicale, dei movimenti laici anticoncordatari, di cattolici e di credenti non organizzati secondo il potere, ma secondo la loro fede e le loro convinzioni.

Avremo ancora modo, nel corso di questa discussione, di intervenire per mettere in evidenza quale reticolo di privilegi resti in piedi e quale tipo di struttura, oggi non più accettabile da un ordinamento civile, sia mantenuta sotto le forme previste dal provvedimento in discussione, che detta norme concernenti gli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Proseguendo nell'illustrare una serie di argomentazioni, che sono state già oggetto dei miei precedenti interventi, desidero compiere un *excursus* sui precedenti relativi alla materia, che riguardano le particolari esenzioni di cui il Vaticano ha goduto nel nostro paese. Lo farò anche attingendo a citazioni di quanto scritto dai padri — se posso usare questa espressione — del laicismo italiano ed, in particolare, di Ernesto Rossi.

Non posso evitare di riprendere il discorso, già aperto in un precedente intervento con riferimento al Trattato lateranense, della famosa imposta di manomorta, già in vigore in sette Stati prima dell'unificazione nazionale e che era un

tributo surrogatorio dell'imposta di successione, dovendo servire ad impedire situazioni di eccezionale privilegio ed a frenare il progressivo accentramento di ricchezze nelle mani degli enti ecclesiastici.

Einaudi spiegava, nel suo corso di scienze delle finanze, che «l'imposta di manomorta parte dalla premessa che gli enti morali, quando siano entrati in possesso di un patrimonio, più non se ne disfano per morte, non essendoci soggetti alla pari di persone fisiche. Quei patrimoni, dunque, non assolverebbero più all'imposta successoria, per l'indole indefettibile del proprietario, il quale, come fa la mano del morto, afferrato qualche cosa, per la rigidità cadaverica, più non la lascia sfuggire. Essi sarebbero posti — concludeva Einaudi — in una situazione di privilegio in confronto ai beni posseduti da persone fisiche e, per ristabilire l'equilibrio, si assoggettano ad un tributo compensatore, che è, per l'appunto, l'imposta di manomorta».

Nel 1929, l'aliquota ordinaria di questa imposta era pari al 7,20 per cento delle rendite degli enti ecclesiastici, mentre gli istituti di carità, di beneficenza e di istruzione pagavano solo lo 0,9 per cento. Ma questa equiparazione, di cui prima ho detto, ridusse allo 0,9 per cento anche l'aliquota per le rendite derivanti dalle case religiose, dalle confraternite dalle amministrazioni delle chiese, dai benefici ecclesiastici, dalle cappellanerie e dagli istituti religiosi.

Successivamente, con il decreto 5 ottobre 1936 (siamo sempre nel contesto proprio del rapporto concordatario tra la Santa Sede ed il regime mussoliniano), venne emesso un prestito redimibile, di cui fu resa obbligatoria la sottoscrizione agli enti di qualsiasi natura ed ai privati possessori di terreni e fabbricati situati nel regno. La somma da sottoscrivere era pari al 5 per cento del valore degli immobili.

Il medesimo provvedimento fu istituito a carico di coloro che erano obbligati a sottoscrivere il prestito e, per la durata di 25 anni, un'imposta del 3,5 per mille sui

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

valori immobiliari, in modo da far pagare agli stessi creditori il servizio dell'interesse e dell'ammortamento.

Ricordava Ernesto Rossi, alla metà degli anni '50, che questo era un modo di presentare il conto dell'impresa abissina.

Molti ricorderanno come forte fu la polemica nella ricostruzione storica, da parte di Ernesto Rossi, sul ruolo svolto dalla Chiesa in quella circostanza. La Chiesa infatti appoggiò ed esaltò l'impresa abissina tesa a «portare la croce di Cristo tra gli infedeli». Anche in quell'occasione la Chiesa, che aveva contribuito alla vittoria delle armi italiane con la preghiera, disse che non le si potevano chiedere quattrini; di conseguenza l'articolo 3 del decreto esentò dall'imposta la proprietà degli enti che avevano fini di culto.

In particolare voglio sottolineare ciò che scrisse Gabriele Conti su *Il Mondo* in un articolo intitolato: «Non più tributi a Cesare». «Con una lettera del 15 marzo 1930, il marchese Francesco Pacelli, consultore dello Stato vaticano, chiese che anche le case generalizie e le procure delle associazioni religiose estere beneficiassero di un trattamento di favore. Il ministro delle finanze aderì sollecitamente alla richiesta ed in tal senso furono emanate istruzioni con una circolare il 10 aprile 1930. Per altro anche l'irrisoria aliquota dello 0,9 per cento dava fastidio e ciò che non aveva concesso il fascismo concedeva il regime democratico abolendo l'imposta di manomorta con la legge n. 608 del 21 luglio 1954».

Proseguiamo nella ricostruzione istruttiva degli avvenimenti che, durante il regime fascista, hanno marcato i benefici goduti dagli enti ecclesiastici. Nel 1938, su iniziativa del senatore Scialoja, le associazioni del clero riuscirono ad ottenere che le società anonime, costituite per l'amministrazione degli immobili relativi alle opere di religione ed alle associazioni di culto non legalmente riconosciute, fossero di fatto esentate dal pagamento dell'imposta sul capitale delle società commerciali, che era stata stabilita dal

decreto n. 1729 del 19 ottobre 1937. Nel 1940 il decreto n. 2, istitutivo dell'IGE, esentò da questa imposta le oblazioni ad enti ed istituti aventi scopi religiosi.

Con lettera del 30 giugno 1940, diretta alla federazione del clero, il Ministero delle finanze dell'Italia mussoliniana ed in guerra, estese questa esenzione agli emolumenti percepiti in funzione di attività sacerdotali, cioè le messe, i battesimi, i funerali, i matrimoni. È curioso citare al riguardo quanto comparve, nell'agosto del 1940, sulla rivista *L'amico del clero* della federazione tra le associazioni del clero. «Non ci siamo dati pace fino a che non abbiamo potuto ottenere il massimo di esenzione da questa imposta che appariva ed era per il clero gravissima anche dal punto di vista morale». Credo che la moralità delle tasse, o meglio l'immoralità delle tasse che dovrebbero gravare sulle organizzazioni religiose, sia materia interessante di discussione e di esame, soprattutto se guardiamo ad altri aspetti della questione, quali le agevolazioni in materia di finanza locale.

Sempre su *Il Mondo* di Pannunzio comparve un articolo di Conti che si era limitato a fare una rapida scorribanda nel sottobosco tributario ecclesiastico. In quell'articolo venivano ricordate le esenzioni, riconosciute con uno scambio di lettere nel 1931 tra il marchese Pacelli ed il ministro delle finanze di Mussolini, Mosconi. Esenzione dall'imposta di famiglia per tutti gli enti aventi fini di culto e di religione; esenzione dall'imposta sui domestici per gli inservienti ed i custodi addetti ad enti ecclesiastici; esenzione dall'imposta sulle vetture per quanto riguarda la tassa di circolazione per i veicoli appartenenti alla Santa Sede; esenzione dai contributi di miglioria e di fognatura. Veniva infine ricordato che il ministro delle finanze, con circolare del 9 giugno 1933, aveva esentato dall'imposta di consumo i materiali di costruzione per le chiese, i seminari e le case d'abitazione per i parroci.

Non ci colleghiamo qui ad argomentazioni che riguardano più strettamente il Concordato, ma ad una materia che oggi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

è in fase di superamento; indubbiamente, questa prospettiva storica presenta un suo interesse ed una sua rilevanza, onde vorrei rapidamente proseguirla con qualcosa che si verificò nel 1952, anno in cui il settimanale *Oggi* pubblicò l'articolo: «Il tesoro in Vaticano è il secondo del mondo». Erano anni molto diversi da questi, ovviamente, e quell'articolo meritò una replica immediata da *L'Osservatore romano* che accusò la rivista *Oggi* d'aver raccontato delle balle e di avere, testualmente, «sparlato a capriccio dello IOR, spacciandolo per banca del Vaticano onde mistificarne gli scopi e l'azione indicata nel programmatico nome, e di avere scritto una piramidale stupidità circa le ricchezze del Vaticano».

È interessante ripercorrere questi episodi, soprattutto considerando che cosa è lo IOR, a proposito del quale il citato settimanale pubblicava che «è la vera banca del Vaticano nel Vaticano, fondata da Pio XII nel giugno 1942 allo scopo di favorire gli ordini religiosi, alcuni dei quali, con gesuiti e domenicani alla testa, dispongono di mezzi relevantissimi, sia corrispondendo ai depositanti un interesse maggiore del normale, sia (ciò che più rileva, data la natura essenzialmente internazionale di molti ordini) consentendo l'accensione di conti in qualsiasi valuta, anche più di uno per la stessa persona od ente, in quanto le lire depositate alle Opere vengono considerate lire italiane all'estero!». L'articolo concludeva rilevando che questo era stato un potentissimo mezzo di sviluppo della banca, anche se talvolta aveva consentito illecite operazioni di cui alcuni si erano indebitamente approfittati.

Immagino certamente, signor Presidente, signor rappresentante del Governo e colleghi presenti in aula, che queste argomentazioni saranno per noi un terreno da coltivare in maniera interessante, via via che ci avvicineremo ai giorni nostri ed all'esame delle ulteriori attività dello IOR che sono state oggetto dell'attenzione del Parlamento, e lo sarebbero ancora di più se riuscissimo a svolgere quel dibattito sulla P2 che finora ha su-

bito cattiva sorte, nonostante i molti impegni assunti in questo senso. Il ruolo dello IOR merita di essere esaminato anche in relazione ad attività non propriamente legali che si sono sviluppate nel nostro paese.

L'interessante inchiesta indicata ricostruisce il clima degli anni '50; il citato settimanale *Oggi* nel 1952 riferiva che possono aprire conti presso le Opere non solo gli ordini religiosi, ma qualsiasi cittadino di qualsiasi paese del mondo purché, al momento dell'accensione (non dell'ascensione, eh!) rilasci una dichiarazione nella quale si impegna a lasciare al momento della morte alle Opere una percentuale sui valori depositati od una precisa quota preventivamente fissata. «Tale disposizione non può essere abolita né modificata, neppure attraverso le estreme disposizioni. Si sono avuti in proposito molti giudizi presso i tribunali ordinari, promossi da eredi: tutti si sono risolti col pieno riconoscimento dell'impegno assunto dal defunto con la banca. Quest'obbligo — conclude il settimanale — viene del resto largamente compensato dalle possibilità di trapassi di conti in qualsiasi valuta del mondo. Le opere di religione effettuano le loro operazioni bancarie con la cautela del precedente incasso, senza limitazione di sorta. Perciò non è raro il caso che esse abbiano larghi possessi azionari».

È ovvio a tutti come questo panorama organizzativo è tale da avere consentito evasioni assai cospicue, ad esempio, dell'imposta di successione. Questo è avvenuto nel nostro paese per decenni: è stata una costante per grandi famiglie, per grandi eredità nel nostro paese.

È anche interessante, a questo proposito, quello che si poteva leggere alla metà degli anni '60 (esattamente il 15 novembre 1964) sul *Bollettino dei missionari saveriani*, che pubblicava il seguente comunicato: «Nel disporre delle vostre volontà ricordatevi anche delle missioni, che sono l'opera più necessaria per la Chiesa e spesso anche la più dimenticata. La parte delle vostre sostanze usata per portare il tesoro della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

fede ai non credenti sarà quella che vi porterà in cielo, perché essi, così riconoscenti, pregheranno per voi. La Pia Società per le missioni estere di Parma è riconosciuta come ente giuridico e quindi può ereditare senza tassa di successione. Suggeriamo — proseguiva questo comunicato molto dettagliato — le seguenti formule. Per l'eredità completa di ogni sostanza: Io sottoscritto, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, con questo testamento olografo dispongo delle mie sostanze come segue... Anullo ogni mia precedente disposizione testamentaria e nomino erede universale la Pia Società per le missioni estere, con sede in Parma, lasciando ad essa quanto mi appartiene a qualsiasi titolo.

Non dimenticate poi — aggiungeva questo comunicato —, a prova della validità dell'atto, di aggiungere, all'uopo, data, giorno, mese ed anno e firma intellegibile. Il testamento può essere scritto in qualsiasi foglio di carta ed ha valore di fronte alla legge purché sia scritto tutto di propria mano. Se si tratta invece di un semplice legato, basta includere nel testamento la clausola seguente: lascio alla Pia Società per le missioni estere con sede in Parma...». Si allega poi il numero del conto corrente postale, che appariva idoneo al tipo di contratto che si suggeriva.

Da questo punto di vista, non c'è dubbio che tutte le esenzioni a favore delle trasmissioni ereditarie che avessero un fine di culto hanno reso per decenni in Italia molto facile sottrarre all'imposta di successione tutti i più grandi patrimoni immobiliari. È bastato, forse alcuni colleghi lo ricorderanno, che il testatore avesse lasciato in eredità questi patrimoni ad enti religiosi in cui aveva fiducia con il patto che dopo la sua morte fossero trasferiti ai veri eredi attraverso un falso atto di compravendita. In tal modo si sarebbe pagata soltanto la tassa di registro, inferiore all'imposta di successione, più, ovviamente, una congrua contribuzione per l'istituto che faceva questa operazione.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Sono atti in frode alla legge e quindi c'è nullità assoluta.

FRANCESCO RUTELLI. C'è una letteratura su questo, e per un ventennio in Italia si è proceduto con questi metodi! Vorrei citare Ernesto Rossi: «Mi hanno assicurato che fino a pochi anni fa questa pratica era molto diffusa per sottrarre all'accertamento del fisco i maggiori patrimoni immobiliari, specialmente quelli ereditati da parenti lontani o da estranei, nei confronti dei quali l'imposta di successione è più gravosa. La tangente a compenso degli enti era in generale del 10 per cento. In conseguenza della modificazione delle aliquote della tassa di registro, questa frode fiscale — osserva Rossi nel 1967 — è diventata meno conveniente di quella che si può fare con la vendita dei beni immobiliari ad una società di comodo, le cui azioni sono tenute da una *holding* in Svizzera».

Vorrei proseguire in questo *excursus* per rilevare come anche il pagamento dell'IGE fosse soggetto ad un tale regime. Ma su questo, forse, posso non soffermarmi in modo particolare, anche se voglio rilevare come la valutazione del bollettino della FACI, citato prima, avrebbe sicuramente evidenziato, anche a proposito dell'IGE, la grave onerosità anche dal punto di vista morale.

Concludo il mio intervento con le osservazioni che fece Ernesto Rossi a proposito di questa struttura di privilegi e di esenzioni, che avevano favorito la formidabile espansione finanziaria della Chiesa. Diceva Ernesto Rossi che le ragioni di queste esenzioni e di questi privilegi sono state, «da un lato, la dittatura fascista, che ebbe bisogno dell'appoggio della Chiesa per consolidare il proprio potere — e sappiamo che all'origine di queste fortune finanziarie vi furono anche le erogazioni dirette operate attraverso il Concordato ed il Trattato — e dall'altro fu la miopia dei politici della sinistra laica — e qui non posso che mettere una firma — che per meschine, contingenti ragioni di tattica parlamentare,

hanno evitato sempre di portare in pubblico le questioni sgradite in Vaticano e non sono mai state capaci di fare una seria opposizione alla politica dei democristiani, naturali eredi del regime». Credo che queste valutazioni di Ernesto Rossi, comparse su *L'Astrolabio* del marzo 1965, non possono che essere sottoscritte interamente, in relazione a quegli anni, a quelle vicende politiche, finanziarie ed amministrative, nonché, ed ancora di più, in relazione ad una storia che il nostro paese ha vissuto, ad un *tunnel* nel quale è entrato e da cui, con questi provvedimenti, certamente non esce. Sono infatti provvedimenti che marciano in modo negativo, e a nostro avviso indegno di un paese civile, le relazioni fra le coscienze di chi crede e di chi non crede e l'organizzazione dello Stato e del mondo cattolico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

«Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

Passiamo agli interventi sull'articolo 16. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, farò un breve intervento per ri-

chiamarmi agli articoli su cui sono intervenuto nel corso di questo dibattito e cioè agli articoli 4 e 10. Questi articoli, assieme a quello che stiamo esaminando ed all'articolo 2, sono forse i punti nodali del meccanismo di riconoscimento degli enti ecclesiastici. L'articolo 16, poi, è, fra tutti, il più importante ed il più delicato, perché è quello che definisce la tipologia giuridica dalla quale deve dipendere il vaglio della riconoscibilità delle associazioni, degli istituti e delle fondazioni ecclesiastici, perché possano diventare persone giuridiche nell'ordinamento italiano.

È uno sforzo di definizione molto puntuale e ne ho già parlato in Commissione quando se ne discusse; è il massimo risultato raggiunto da questa ricerca volta a distinguere le finalità di religione e di culto dalle altre finalità che possono concorrere a caratterizzare l'ente ecclesiastico. Lo sforzo è stato notevole, il tentativo è stato lodevole ed il risultato (mi conforta in questo l'opinione del relatore, che ho citato questa mattina parlando dell'articolo 4) mi pare che sia stato definito da Balestracci apprezzabile ma non risolutivo. Io l'ho definito lodevole ma non rilevante.

Voglio citare soltanto un caso, che è il più evidente e che è quello che meglio rende le perplessità e le preoccupazioni che noi esprimiamo. Il caso è questo: abbiamo una fondazione, un istituto, un'associazione ecclesiastica in cui concorrono finalità di culto e di religione e finalità di altra natura, anche commerciale. Al vaglio dell'autorità statale prevalgono oggi le prime sulle seconde.

Io ho già espresso, parlando sull'articolo 4 (non starò a ripeterle), le mie preoccupazioni per il futuro. Questi meccanismi possono essere fortemente lesivi della libertà religiosa. Ma automaticamente l'articolo 16 apre la strada al ritorno indietro. Il giorno in cui dovessero prevalere le seconde finalità sulle prime, che cosa accadrebbe? Scatterebbero articoli molto duri, che il relatore Balestracci, che non è un radicale, ha definito antilibertari, del codice civile del 1942.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Siamo in piena discrezionalità e siamo in pieno controllo della autorità statale sulle associazioni, sugli enti, sulle fondazioni ecclesiastiche, cioè sui protagonisti organizzativi della vita religiosa.

Lo sforzo di definizione e di discernimento dei due tipi di finalità, pur apprezzabile, non ci fa uscire da quell'intreccio strettissimo di confessionalismo religioso e di giurisdizionalismo statale che, in un miscuglio che io ho definito perverso nei miei precedenti interventi, ha caratterizzato il Concordato del '29. Ma, colleghi, nel Concordato del '29 quello scambio perverso tra Chiesa e Stato era concepibile, forse poteva essere giustificabile per una Chiesa che si sentiva minacciata da uno Stato totalitario, che doveva strappare garanzie di libertà religiosa, ed era assolutamente coerente con l'ideologia totalitaria dello Stato fascista.

Oggi, in una forma che sembra tranquillizzante, nella definizione giuridica del punto a) e del punto b) dell'articolo 16, reintroduciamo, nei fatti, perché non è possibile inseguire scorciatoie, gli stessi tipi di meccanismi, lo stesso tipo di scambio perverso, lo stesso intreccio inestricabile di confessionalismo e di giurisdizionalismo. Ed è per questo che ribadiamo la nostra opposizione all'articolo in esame, così come è accaduto per i precedenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 29 marzo 1985, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. (2337)

— *Relatori:* Balestracci e Colombo.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1151. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (*approvato dal Senato*). (2636)

— *Relatori:* Conte Carmelo e Fornasari.

(Relazione orale).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1174. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi (*approvato dal Senato*). (2676)

— *Relatori:* Dell'Andro e Sorice.
(Relazione orale).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale (2584).

— *Relatore: Viscardi.*
(*Relazione orale.*)

La seduta termina alle 20,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,50.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate**

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VIII Commissione

premesso che la legge n. 270 del 1982 intese risolvere il problema del personale precario di ogni ordine e grado di scuola e, nello stesso tempo, regolamentare in modo fattivo e definitivo l'accesso ai ruoli per il tramite della forma concorsuale;

premesso che la legge n. 326 del 1984 contribuì a sanare alcune sperequazioni, rese evidenti anche da pronunciamenti dei TAR e conseguenti la attuazione della legge n. 270 del 1982;

premesso che le leggi sopra citate restano un punto fermo, per ora non modificabile, sulla cui applicazione da parte del Governo si ritiene opportuno svolgere una rigorosa vigilanza utilizzando gli strumenti regolamentari a disposizione;

premesso che alcuni interventi della amministrazione scolastica hanno destato riserve e perplessità, già rappresentate in sede di sindacato ispettivo, ed hanno creato situazioni di malessere nel personale della scuola e di disagio nell'organizzazione del servizio scolastico;

impegna il Governo

1) ad un censimento delle diverse situazioni di presunto precariato a cui si accompagni una valutazione sulla assimilabilità delle stesse nelle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984;

2) ad un controllo sulla corretta applicazione delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984 da parte degli organi periferici della amministrazione al fine di evitare disparità di trattamento;

3) ad uno studio di interventi e procedure amministrative capaci di accorciare i tempi di scorrimento e di totale assorbimento delle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984 onde evitare, al personale interessato, l'attesa di molti anni prima di veder soddisfatto un diritto garantito per legge e il rischio di essere escluso dal servizio per venire, poi, assunto;

4) ad una revisione delle tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi ordinari assegnando un punteggio congruo ai candidati che abbiano superato un precedente concorso e, comunque, tale da consentire ad essi di raggiungere le posizioni più alte delle graduatorie e quindi di risultare vincitori senza sottoporsi a prove successive.

(7-00165) « BROCCA, TESINI, PORTATADINO, ARMELLIN, FERRARI BRUNO, RUSSO GIUSEPPE, CARELLI, FRANCHI ROBERTO ».

L'VIII Commissione,

premesso che il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - con circolare 14 giugno 1984, n. 185, impone, inopinatamente, agli atenei, una diversa interpretazione della normativa vigente, rispetto a quella costantemente seguita da molti decenni, in ordine all'ammissibilità dei laureati in scienze politiche agli esami di Stato per l'esercizio della professione di commercialista;

premesso che nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1594, alla tabella L, richiamata dall'articolo 173, è prevista l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio di coloro che siano in possesso, tra gli altri titoli, di « lauree in Scienze economiche, politiche e sociali ». Si precisa subito che la dizione autentica è « lauree » al plurale (vedi supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 283 del 7 dicembre 1933, pagina 65; anche *Lex*, 1933, pagina 1808), e non laurea al singolare, come erroneamente trascritto in taluni testi ed erroneamente letto, di recente, dal Ministero della pubblica istruzione circolare n. 185/1984;

premessso che l'uso del plurale « lauree » sta inequivocabilmente a dimostrare che il legislatore ha inteso riferirsi alle tre distinte lauree in scienze economiche, in scienze politiche, in scienze sociali allora esistenti (vedi, tra gli altri i seguenti decreti istitutivi delle menzionate lauree: regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133; regio decreto 6 ottobre 1926, n. 2054; regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130; regio decreto 27 marzo 1924, n. 527; regio decreto 19 aprile 1925, n. 526), e non ad una fantomatica laurea in scienze economiche, politiche e sociali della quale non v'è traccia dell'ordinamento universitario italiano;

premessso che l'articolo 116 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, invocato a sproposito dal Ministero nella circolare n. 185 del 14 giugno 1984, conferma quanto sostenuto, costituendo norma di raccordo tra il previgente modello di insegnamento universitario flessibile ed il nuovo ordinamento ispirato a *curricula* di studio rigidi introdotto con il decreto De Vecchi 20 giugno 1935, n. 1071, unificatore dei piani di studio tra insegnamenti complementari e fondamentali;

premessso che l'articolo 31 dell'Ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, quando rinvia esplicitamente ai « titoli validi per l'ammissione all'esame in materia di economia e commercio », non può che rimandare alla Tabella L cui rinvia l'articolo 173 del regio decreto n. 1592 del 1933, in quanto il legislatore dell'epoca non poteva riferirsi a leggi posteriori ma solo a leggi anteriori, e cioè al più volte citato regio decreto 1592 del 1933 ed alle lauree ivi previste, quindi, oltre alla laurea in economia e commercio, alle sole restanti lauree in scienze economico-marittime ed in scienze politiche;

premessso che dal combinato disposto degli articoli 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1067 del 1953, 173 del testo unico n. 1592 del 1933 e annessa Tabella L, 116 e seguenti del regio decreto n. 1269 del 1938 e dalla loro interpretazione letterale e sistematica, oltre che dalla *ratio legis*, discende, quindi, che la laurea in scienze politiche è titolo per l'ammissione all'esame di Stato sino dalle prime ed uniche fonti normative in materia, e lo è in forza delle stesse fonti che hanno conferito tale valore alla laurea in economia e commercio;

premessso che il Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 1837/11/6 del 25 giugno 1954, emanata nell'occasione dell'entrata in vigore del vigente ordinamento professionale, confermò che sia la citata Tabella L, sia il regio decreto 1269 del 1938 ricomprendevano la laurea in scienze politiche quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato;

premessso che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con decisioni rese in data 10 maggio 1984 (Serra c. Ord. di Sassari) e 4 novembre 1981 (Caria c. Ord. di Sassari), si è pronunciato nel senso della iscrizione all'albo professionale dei laureati in scienze politiche,

impegna il Governo:

1) a revocare immediatamente la circolare 14 giugno 1984, n. 185, che viola principi di affidamento, di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione nonché della prassi costantemente seguita;

2) a sanare con atto amministrativo le situazioni di precarietà createsi per effetto delle disposizioni impartite con la citata circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 185 del 1984;

3) a provvedere, eventualmente con apposito disegno di legge, a regolamentare in modo diverso una materia di così grande rilievo e delicatezza.

(7-00166)

« BROCCA, FERRI, PISANI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SANLORENZO, PETRUCCIOLI, CRUCIANELLI, CRIPPA, MASINA E TREBBI ALOARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - in relazione alla recente pubblica divergenza di opinioni fra il Presidente del Consiglio Craxi e il ministro del tesoro Gorla circa il comportamento dei rappresentanti italiani nelle organizzazioni internazionali e in particolare nei confronti del prestito concesso dalla Banca Mondiale al regime di Pinochet -:

chi coordina e chi risponde dell'atteggiamento generale e dei concreti atti in cui si esplica la nostra politica estera negli organismi finanziari internazionali;

quale sia il giudizio del Governo italiano rispetto alla linea degli Stati Uniti che tende sempre di più a fare un uso politico di questi organismi in funzione dei propri interessi economici internazionali;

quale è stato il risultato dell'atteggiamento italiano nella riunione della Banca Interamericana svoltasi a Vienna;

quali proposte più complessive intende avanzare l'Italia alla CEE, affinché l'Europa possa poi presentarle unitariamente al prossimo vertice dei paesi industrializzati per evitare sia l'indebolimento sia la strumentalizzazione degli organismi finanziari internazionali. (5-01649)

VITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se abbia valutato la particolare gravità della situazione rappresentata dai professori e studenti dell'ISEF di Basilicata e Campania i quali temono, non senza ragione, che l'affidamento ai maestri elementari dell'incarico per l'insegnamento delle attività motorie a partire dall'anno

scolastico 1987-88, previo superamento di un corso di 90 ore complessive considerato utile ai fini dell'abilitazione all'insegnamento di una materia che reclama, com'è noto, un *curriculum* di anni di studio e applicazione agli studenti ISEF, possa risolversi in una discriminazione e mortificazione, preludio inevitabile ad una definitiva penalizzazione professionale e occupazionale;

come il ministro intenda, all'insegna della certezza del diritto e di un'equa considerazione della vicenda curricolare dei giovani interessati, dirimere una questione che si presenta gravida, specie nel Mezzogiorno, di incognite e di tensioni.

(5-01650)

VITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se siano state finora adeguatamente valutate le rivendicazioni legittimamente sostenute dal personale convittuale (dei convitti nazionali e dei convitti annessi alle scuole tecniche e professionali e ai convitti statali per sordomuti) ormai in preda ad una evidente crisi di identità, aggravata dall'incertezza con cui il Governo tende ad occuparsi della situazione nella quale versa il personale dei convitti ed educandati;

perché mai, operando una incostituzionale discriminazione, non si provveda a erogare il compenso festivo e notturno al personale educativo ovvero al reclutamento di altro personale che possa consentire la turnazione: superando così l'ibridismo di una situazione professionale che tende a deprimere la funzione educativa, pur preminente, a vantaggio di quella di generica e avvilente sorveglianza;

come si intenda e quando far fronte alla sperimentazione dell'attività di organi collegiali specificamente riferiti ai convitti ed analoghe istituzioni educative;

perché mai il personale educativo di convitti ed educandati, che pure è giuridicamente equiparato alla condizione dei

maestri elementari non possa accedere ai concorsi direttivi presso la scuola elementare, mentre è possibile che ai concorsi direttivi degli educandati e convitti possano concorrere i maestri elementari laureati ed i laureati anche non in possesso di specifico titolo di studio: situazione di grave sperequazione che insidia, dopo anni di sacrificio, un personale educativo che pure si è impegnato in condizioni inegre e difficili; e quali iniziative si intenda assumere in proposito;

quando si intenda affrontare la questione dei profili professionali del personale non docente con particolare riguardo, per i convitti, ai cuochi e aiutanti-cuochi, guardarobieri e aiutanti, accudienti e bidelli, tutti da inquadrarsi al IV livello, secondo le richieste formulate dal sindacato;

se e quando si intenda definire una volta per tutte, insieme con il monte ore di 24 più 210, reclamato dall'equiparazione giuridica fra personale educativo e maestri elementari, anche le questioni connesse con la formazione universitaria del personale educativo e con la organizzazione di corsi abilitanti speciali per il personale educativo in possesso di laurea, così come per il personale docente della scuola, nonché i problemi che sollevano le norme contenute nel regio decreto n. 2009 del 1925. (5-01651)

DE LUCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

è pervenuta all'interrogante copia di un appello che alcune centinaia di familiari di detenuti hanno firmato e inviato alle massime autorità dello Stato, del Parlamento, del Governo e degli organi di magistratura per denunciare i metodi seguiti nell'istruzione del processo in corso di istruttoria presso il tribunale di Palermo contro la mafia, scaturito dalle dichiarazioni di alcuni « pentiti », nonché alcune violazioni, gravi e circostanziate, dell'ordinamento carcerario fatte a danno degli accusati, detenuti in attesa di giudizio;

negli ultimi tempi all'interrogante sono pervenute altre denunce aventi simile contenuto, le quali, se rispondenti a verità, testimonierebbero l'utilizzazione dei mega-processi per imporre a quanti sono in attesa di giudizio condizioni di estrema durezza, allo scopo evidente di costringere al pentitismo e di usare la carcerazione preventiva, in contrasto con la legge, come strumento repressivo —:

se e quali chiarimenti il Governo intenda dare in proposito e se e quali provvedimenti intenda adottare ove le lamentate denunce risultino fondate, affinché gli interessi superiori della giustizia e della condizione umana prevalgano su tutti gli altri. (5-01652)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se ritiene legittimo che il neo-responsabile della Digos di Milano, dottor Eleuterio Rea, già noto per le provocazioni messe in atto agli inizi degli anni '70 nei confronti della destra attraverso l'opera di infiltrati e di spie ricattate pescate dal mondo della piccola malavita, abbia ordinato di fotografare le persone che frequentano lo studio dell'interrogante;

se ritiene opportuno dare disposizioni affinché le iniziative del dottor Rea vengano attentamente sorvegliate specie in un momento come l'attuale che appare estremamente delicato. (4-08908)

PALMIERI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che da 18 giorni è in atto un grave fenomeno franoso nel comune di Recoaro Terme (Vicenza), tanto che l'intera popolazione della frazione Parlati è stata evacuata e ospitata in alberghi —: se ritenga di dover predisporre un adeguato provvedimento ministeriale di ordine finanziario per far fronte a questa calamità che colpisce duramente quella popolazione e quella comunità.

(4-08909)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che nelle proposte del Ministero delle partecipazioni statali al CIPE per la ripartizione dei fondi degli enti di gestione figura l'erogazione alla EFIM di 149 miliardi e di 125 miliardi rispettivamente per il settore alluminio e aeronautico —: in base a quale affidabile piano di risanamento si propone che questi fondi vengano erogati e, per quanto riguar-

da l'alluminio, in quale modo si intende conciliare i nuovi investimenti in questo settore col suo attuale sovradimensionamento di capacità produttive che già attualmente trova difficoltà di mercato e che rischia, a causa di questi nuovi investimenti, di precipitare in una crisi di settore, soprattutto per quanto riguarda i privati, di proporzioni vistose e preoccupanti. (4-08910)

TAMINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, sono in corso a cura del Consorzio di bonifica Lini-Corno lavori di sistemazione idraulica, con allargamento notevole dell'alveo, del torrente Cormor nei comuni di Colloredo di Montalbano, Cassacco, Pagnacco e Tavagnacco;

i lavori in oggetto, svolti su indicazione del magistrato alle acque di Venezia e del genio civile, avvengono in area di tutela ambientale, a norma del PUR della regione Friuli-Venezia Giulia, nelle quali è prevista la creazione di un parco fluviale;

i lavori in corso, danneggiando l'ambiente naturale ed in particolare le rive del torrente stesso, hanno provocato proteste di cittadini, associazioni ed enti locali, tendenti alla cessazione dei lavori, che non hanno ottenuto risposte positive dagli uffici competenti —:

se il progetto dei lavori preveda la continuazione degli stessi, e come, nei comuni a valle di quelli già interessati;

se, e quale, consultazione ci sia stata fra le amministrazioni dello Stato e della regione sulla progettazione, finalità e compatibilità dei lavori;

se sia previsto, e come, un intervento di ripristino del patrimonio naturale compromesso dai lavori;

se si ritenga necessario allegare, come parte integrante della progettazione di simili opere sui corsi d'acqua, studi di valutazione preventiva dell'impatto am-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

bientale, previsioni di interventi di tutela e ripristino del patrimonio naturale, previsioni sulle conseguenze che, vista la diffusione sul territorio regionale di analoghi interventi sui corsi d'acqua, si avranno sul deflusso e sui regimi delle acque. (4-08911)

SODANO, ALBERINI, CRESCO E FERRARI MARTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

i compiti della marina militare italiana in relazione alla nostra posizione geografica nell'area del bacino Mediterraneo e ai compiti assegnati nell'ambito NATO, sono quanto mai rilevanti e di vitale importanza per la libertà di navigazione;

la Marina militare italiana al pari di quella di altre nazioni, dispone di stazioni di intercettazione e radiogoniometria che controllano i propri sistemi di comunicazione, ne verificano la impenetrabilità, cercano di ricavare il maggior numero di informazioni dalle comunicazioni altrui, impiegando come criptoanalisti, valorizzatori ed intercettatori, sia personale militare, che personale civile;

la gestione di una rete di intercettazione a grande distanza, rivolta verso il mare aperto comporta, da un lato una qualificata specializzazione, dall'altro per le caratteristiche peculiari dell'attività da svolgere, un alto grado di affidabilità sul piano della sicurezza e riservatezza;

per quanto attiene al personale civile preposto a questi servizi, l'idoneità dei candidati, viene valutata, giustamente mediante prove pratiche attitudinali particolarmente severe, nonché selezionate secondo criteri di disponibilità per una assoluta ed incondizionata disponibilità in relazione al rigoroso rispetto del segreto militare per la delicatezza del reperimento di informazioni, situazioni, tensioni internazionali —:

se risponde al vero che per quanto riguarda l'uso del personale civile asse-

gnato a reparti militari dichiarati operativi, sottoposto ad una regolamentazione militare, e che garantisce la massima disponibilità di orario, mobilitati 24 ore su 24 e reperibilità, l'obbligatorietà del servizio notturno continuativo, in relazione ad una delicata situazione giuridica, permane attualmente una forte sperequazione nel trattamento retributivo e nel relativo trattamento di quiescenza, nei confronti del personale adibito ad analoghe attività nel SISMI come da legge 24 ottobre 1977, n. 801;

nell'ambito delle qualifiche funzionali e nel rispetto delle professionalità possedute se sia equo e giusto applicare al personale civile suddetto che presta tale opera da svariati anni, la stessa disciplina amministrativa riguardante il personale inquadrato nel SISMI, poiché è indubbio che per questo personale civile di MARISTAT II reparto Uff. D/E, si impone una equiparazione ed in via subordinata una rivalutazione del trattamento economico;

quali provvedimenti immediati ed iniziative sul piano legislativo s'intendano adottare per porre fine ad una situazione anomala ed assurda. (4-08912)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se sia in grado di chiarire i motivi della estrema lentezza con cui la pretura di San Daniele del Friuli (Udine) dà corso — ed in che misura lo dà — alle varie pratiche di competenza, in particolare a quelle inerenti il settore edilizio-urbanistico;

a titolo di esempio quali notizie sia in grado di fornire circa la fase di esame e di istruttoria (ovvero l'esito motivato) al quale è pervenuto l'esposto inoltrato in data 1° agosto 1983 dal cittadino signor Di Fant Ardemio residente in Mandrisio di Fagagna, alla procura di Udine e dalla stessa inviato il 3 agosto 1983 prot. 582/C/83/RG alla pretura di San Daniele e dalla tale pretura registrato stranamente ad un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

numero *bis* di protocollo e precisamente al n. 594/*bis*/1983/RG, esposto relativo a provvedimento assunto dal sindaco di Fagnana;

quali provvedimenti intende assumere, nell'ambito delle sue competenze, per estraniare tali disfunzioni, avuto riguardo del fatto che:

la pretura di San Daniele ha competenza territoriale su ben dieci comuni del Friuli centrale;

il protrarsi di tali disfunzioni non può non ingenerare sfiducia nelle istituzioni ed aprire ampi spazi ad azioni arbitrarie. (4-08913)

CODRIGNANI E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

vengono confermate anche da dichiarazioni che la stampa fa risalire alle stesse fonti governative etiopiche le discriminazioni nella distribuzione degli aiuti che penalizzano le regioni dell'Eritrea e del Tigray;

i trasferimenti di persone a fini umanitari che riguardano in particolare popolazioni di queste regioni potrebbero favorire una sorta di soluzione finale *pro tempore* dei problemi indipendentistici —:

quali siano le valutazioni in ordine al rapporto confidenziale del Governo etiopico pubblicato dal *Times* del 25 febbraio scorso, in cui si ammette che più di tre quarti del Tigray colpito dalle carestie non riceve aiuti alimentari e all'intervento dei parlamentari europei Willy Kuijpers e Nial Andrews che, smentendo le assicurazioni date dalla presidenza CEE, hanno dimostrato anche con documenti filmati, che solo il 30-40 per cento dell'aiuto alimentare della Comunità va alle popolazioni;

quali controlli diretti siano stati disposti perché l'aiuto pervenga in forme certe alle popolazioni dell'Eritrea, del Tigray e dei Wollo. (4-08914)

DARDINI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della « sperimentazione » durante l'allarme sismico del 23 gennaio 1985 in Garfagnana e Media Valle del Serchio (Lucca) è emersa con caratteri di urgenza ed è stata illustrata al ministro Zamberletti la necessità di insediare un distaccamento di vigili del fuoco in una zona che ne consenta la utilizzazione ottimale nel territorio « allertato » il 23 gennaio;

tale richiesta era stata già avanzata dal gruppo comunista nella passata legislatura;

la stessa richiesta è stata riconfermata alla unanimità dal consiglio provinciale di Lucca;

in proposito l'interrogante aveva proposto, subito dopo l'allarme sismico, in una lettera al sottosegretario per l'interno delegato alla protezione civile, la convocazione presso il Ministero dell'interno di una riunione dei rappresentanti degli enti locali e dei parlamentari della zona per definire i problemi inerenti a questa questione ed avviarla a soluzione —:

se concorda con la esigenza e la urgenza dell'insediamento di un distaccamento di vigili del fuoco in località che lo renda funzionale al territorio per il quale il 23 gennaio è scattato l'allarme sismico;

che cosa intende fare per dare concreta e rapida risposta a tale esigenza. (4-08915)

TAMINO E RONCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità e per l'ecologia.* — Per sapere — tenuto conto che

il 27 marzo 1985 cinquanta operai di alcune ditte appaltatrici per conto dell'ENEL sono rimasti intossicati da esalazioni di Vip-300 all'interno della cupola della centrale elettronucleare di Borgo Sabotino, presso Latina;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

recentemente, nel cantiere dove è in costruzione la centrale denominata « Cirene » si sono verificati incidenti che hanno messo in luce la scarsa sicurezza sui luoghi di lavoro -:

l'esatta dinamica dell'incidente e a quali conseguenze possono andare incontro i lavoratori intossicati;

quali sono le misure preventive adottate per evitare il ripetersi di questi incidenti;

se la frequenza e la gravità di questi incidenti non riproponga il problema della scarsa sicurezza e delle inadeguate norme di prevenzione nella costruzione, gestione e manutenzione delle centrali termoelettriche. (4-08916)

ALOI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere:

i motivi per cui non è stato prestato soccorso al signor Rocco Caridi di Reggio Calabria, il quale, avendo subito un incidente automobilistico in Pisa, via delle Cascine, il 21 giugno 1984, non è stato tempestivamente soccorso dai mezzi di pronto intervento cittadini;

se non ritengano di dovere intervenire per individuare le responsabilità, adottando gli opportuni provvedimenti che il caso richiede. (4-08917)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

la proposta di legge n. 2164, che è stata approvata dalla Camera dei deputati in data 6 febbraio 1985 prescrive testualmente che « ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente

legge, che, a far data dal 1° febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità. Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge -

se non ravveda la necessità e l'urgenza di disporre la immediata sospensione, con circolare diretta a tutti i provveditori agli studi, del recupero delle somme percepite in buona fede dai docenti predetti, evitando un notevole contenzioso perché i relativi provvedimenti sarebbero dichiarati sicuramente illegittimi dai TAR competenti e dal Consiglio di Stato (vedi Consiglio di Stato Sezione VI, 6 febbraio 1981, n. 23, Consiglio di Stato Sezione IV, 7 giugno 1984, n. 437; Consiglio di Stato Sezione IV, 28 agosto 1984, n. 669). (4-08918)

ALOI E VALENSISE. — *Ai Ministri della sanità e per l'ecologia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che sono in corso lavori per la riconversione a carbone dell'impianto di produzione cementiera di Vibo Valentia Marina (Catanzaro) e dei gravi pericoli sanitari, ecologici e sociali che comporterebbe la attivazione di tali nuovi processi industriali per una zona ad elevate prerogative turistiche e demografiche;

se non ritengano di dover sollecitamente intervenire per accertare, in termini concreti e tecnicamente attendibili, se e quali garanzie a livello sanitario-ecologico realmente offre l'iniziativa tendente alla riconversione dell'impianto di produzione cementiera di Vibo Marina, e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

ciò al fine di salvaguardare la salute pubblica, espressamente tutelata dall'articolo 32 della Costituzione, che verrebbe ad essere minacciata dalle conseguenti sostanze inquinanti di combustione, senza ovviamente - e ciò va decisamente ribadito - prescindere dai danni che si verrebbe ad arrecare ad una vasta zona di rilevante interesse turistico. (4-08919)

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere:

i motivi per i quali il Ministero del tesoro non abbia ancora trasmesso al Ministero del lavoro il prospetto dei contributi accreditati a favore di Mauro Birindelli, dipendente del comune di Pisa, concernenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi, in ordine ai quali l'INPS attesta di aver effettuato la trasmissione;

se si intenda sollecitare, al riguardo, il servizio meccanografico. (4-08920)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado la questione sia già stata sollevata con l'interrogazione n. 4-06346, risposta protocollo 2010 del 19 dicembre 1984, il Comitato delle pensioni privilegiate non abbia ancora evaso la pratica dell'equo indennizzo nei confronti del defunto operaio Luigi Cianchetti. (4-08921)

CURCI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere - premesso che:

il giorno 14 febbraio 1985 è scaduto il mandato commissariale per la Croce Rossa Italiana presso il Comitato provinciale di Salerno;

il Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana ha inviato, successivamente a tale data, una terna di nomi per la scelta del presidente;

il medesimo Commissario ha provveduto a sollecitare il prefetto di Salerno per il provvedimento relativo -:

i motivi del ritardo ed eventuali ostacoli che si frappongono agli adempimenti dovuti;

quali iniziative si intenda assumere perché si possa procedere, con la massima urgenza, alla nomina del presidente del Comitato provinciale di Salerno della Croce Rossa Italiana. (4-08922)

BELARDI MERLÒ E CODRIGNANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che come ha riferito la stampa, nella sede del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Bologna, si sarebbe svolto un concorso per l'assunzione di manovali delle ferrovie dello Stato nel quale sarebbero stati introdotti test consistenti in prove di forza nello spostamento di pesi di 120 chilogrammi (operazioni peraltro non attuate nel normale svolgimento di tali funzioni) che nessuna concorrente donna è riuscita a superare -:

come e in base a quali regolamenti si è dato luogo allo svolgimento del concorso in questione;

se non ritiene, ove le notizie corrispondono al vero, che ciò non rappresenti una violazione delle norme vigenti che sanciscono la parità in materia di lavoro. (4-08923)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere - premesso che

in data 4 dicembre 1982 la Direzione generale delle pensioni di guerra-Divisione 8 ha scritto alla signora Terruzzi Luigia - vedova Brasca - nata il 7 maggio 1912 - residente a Cinisello Balsamo (Milano), per invitarla a produrre - cosa che ha fatto - le dichiarazioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per dimostrare l'assoggettabilità o meno all'imposta complementare;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

dal 4 dicembre 1982 la vedova - iscritta con posizione n. 707903/G non ha ricevuto più alcuna notizia attestante l'iter burocratico-amministrativo della pratica di pensione di reversibilità -:

quali iniziative intende prendere per superare gli eventuali ostacoli e per sollecitare definitivamente il riconoscimento della pensione di guerra, anche in termini economici della signora Terruzzi Luigia. (4-08924)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e della difesa.* — Per sapere:

se non si ritiene disporre una formale rigorosa inchiesta amministrativa sul comportamento del Comitato provinciale della Croce rossa italiana di Frosinone, con particolare specifico riferimento alle determinazioni adottate in ordine all'aggiudicazione dell'appalto della raccolta della carta da macero e degli altri materiali dichiarati fuori uso presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Come è noto il decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84 convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578 fa obbligo agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato, di devolvere alla Croce rossa italiana gli stampati dichiarati fuori uso, gli scarti di archivio ed ogni altro materiale inservibile allo scopo di assicurare all'ente i mezzi necessari per il perseguimento dei fini istituzionali. La Croce rossa italiana, per la sua natura di ente pubblico, anche se strutturato in forma associativa, nell'affidare in appalto il servizio di raccolta e di vendita del materiale ricevuto, ha l'obbligo di uniformarsi ai canoni previsti dalla legge sulla contabilità di Stato. Orbene nella circostanza su richiamata dopo aver indetto, secondo le prescritte formalità, la gara di licitazione privata per l'appalto del ritiro della carta da macero e del materiale fuori uso, per l'anno 1985, con invito spedito il 14 settembre 1984, e dopo aver posto, tra l'altro, come condizione di ammissibilità alla gara la presentazione di « documento di iscrizione alla Camera industria e commer-

cio » ha proceduto alla apertura delle buste. Dalle offerte pervenute è risultata vincente la ditta Cellupica Antonio operante nel settore merceologico della lavorazione-deposito e vendita di carta e cartoni, per avere presentato una offerta col più alto aumento percentuale sull'importo base. Il Comitato della Croce rossa italiana dopo sei mesi dal bando di gara, ha invece inopinatamente aggiudicato l'appalto alla ditta Cassinelli che aveva presentato una offerta inferiore a quella della ditta Cellupica. Il motivo della illecita ed illegittima decisione, peraltro gravemente lesiva degli interessi della Croce rossa italiana, è stata semplicisticamente indicata nelle migliori caratteristiche commerciali della ditta Cassinelli. Occorre osservare che trattandosi di una mera licitazione privata le caratteristiche dei concorrenti sono ininfluenti, tanto più che il bando di gara poneva solo la condizione della iscrizione al settore merceologico della CCIA, requisiti peraltro perfettamente identici tra le due aziende sopra richiamate. Solo negli appalti concorsi, infatti, l'organizzazione aziendale può essere privilegiata anche a discapito dell'ammontare della offerta. La decisione del Comitato della Croce rossa italiana, quindi, oltre a consumare un evidente abuso, danneggia gravemente gli interessi istituzionali dell'ente (CRI), in quanto alla minore entrata derivante dalla offerta Cassinelli, potrà aggiungersi il risarcimento del danno subito dalla ditta Cellupica la quale in data 23 marzo 1985, ha presentato documentata denuncia alla competente autorità giudiziaria;

l'interrogante chiede pertanto di sapere quali provvedimenti si intendano adottare a carico dei responsabili qualora le circostanze su riferite dovessero essere confortate dalla inchiesta proposta. (4-08925)

CUFFARO, BARACETTI, GASPAROTTO, POLESELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

il previsto imminente trasferimento di dodici funzionari dalla circoscrizione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

di Trieste ad altri uffici doganali può comportare gravissime conseguenze sui traffici del porto di Trieste;

il trasferimento aggraverà la situazione del servizio doganale locale i cui organici hanno subito nell'ultimo decennio una continua emorragia e comporterà addirittura la chiusura di alcune sezioni operative;

l'involuzione dei servizi doganali oltre che allarmare operatori locali, può provocare, assieme a pesanti giudizi degli operatori e delle stesse autorità politiche dei paesi del Centro Europa, il dirottamento di importanti correnti di traffico che fanno capo al porto di Trieste verso l'oltremare afro-asiatico;

da tempo vengono sollecitate misure per potenziare il servizio doganale dello scalo triestino che ha un ruolo internazionale che lo distingue tra tutti gli scali nazionali -

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare non solo per evitare che si aggravino le condizioni operative del servizio doganale del porto di Trieste, ma per risolvere finalmente tutti i suoi problemi. (4-08926)

MATTEOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, in ordine alla lettera dello Stato maggiore dell'esercito, Comando superiore aviazione, a firma del generale di brigata aerea del Lupo, del 29 marzo 1941, il Ministero difesa, consultando l'archivio storico, possa attestare che i tre militari oggetto della lettera, e cioè Bertini Luigi, Niccolai Giuseppe e Ciucci Luciano, furono i primi volontari universitari ad arruolarsi, nel 1941, nella Divisione « Folgore », allora in formazione a Tarquinia. (4-08927)

VITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

lo stato di esecuzione del programma integrativo di interventi sulla rete del-

le ferrovie dello Stato, con particolare riguardo al progetto di costruzione del tratto fra Matera e Ferrandina con funzione di collegamento diretto fra Matera e la rete delle ferrovie dello Stato. Si fa rilevare che i lavori relativi a detto collegamento per un importo di 150 miliardi (decreto ministeriale n. 1881-1981) sono stati appaltati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in data 1° febbraio 1984, con il sistema delle prestazioni integrate. Sistema che prevede lo sviluppo da parte del concessionario del progetto definitivo e di quello esecutivo partendo dal progetto di massima posto a base della gara. Tutto ciò considerato, non può non manifestare una vivissima apprensione circa il rispetto dei tempi preventivati, sui quali incombe il pericolo di un aggravio di costi (cui dovrebbe potersi far fronte senza problemi utilizzando quota parte dei 15.900 miliardi previsti dalla legge finanziaria a copertura del piano integrativo) ed il pericolo di una redistribuzione clientelare di fondi, cui congiurerebbe indulgentemente parte delle organizzazioni sindacali operanti nell'ambito dell'azienda delle ferrovie dello Stato;

quando e come il ministro intenda attivare, d'intesa con il collega del tesoro, i fondi previsti dalla legge finanziaria, al cui impiego è collegata anche la possibilità di rilanciare l'attività delle aziende operanti nel settore della produzione del materiale rotabile e di parti elettroniche (con riferimento alla Ferrosud di Matera, nella quale è comparsa per la prima volta la cassa integrazione, la cui efficacia è chiaramente collegata all'avvio del piano di investimenti messo in moto dal finanziamento suddetto);

quali garanzie il ministro dei trasporti intenda offrire circa il rispetto degli impegni assunti in relazione alla realizzazione della tratta Matera-Ferrandina, con riferimento alla cifra globale occorrente a far fronte alla spesa complessiva derivante dalle verifiche progettuali;

quali conferme, rispetto a precedenti posizioni ufficializzate nelle repliche ad ap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

posite interrogazioni dallo scrivente presentate, intenda il ministro dare in ordine all'utilizzo di consorzi di imprese locali, appositamente attivati dall'API di Matera in funzione delle subconcessioni previste: il tutto nella più volte conclamata ottica della piena valorizzazione e promozione delle risorse locali, sostenuta e condivisa dal ministro nel corso della recente visita a Matera. (4-08928)

PILLITTERI, ARTIOLI, LODIGIANI. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
— Per sapere —

accogliendo con soddisfazione le dichiarazioni che, nella scuola italiana, il fenomeno del precariato sta estinguendosi, anche grazie ad una intensa attività del Ministero per gestire i concorsi;

concordando sul fatto che in detti concorsi si è ricreato un equilibrio fra i titoli dovuti all'esperienza e le naturali aspirazioni a promozioni di carriera, specie per ciò che concerne il personale direttivo;

verificato invece che, per l'ultimo concorso indetto per titolarità di presidenza nelle scuole medie superiori, si sono espresse perplessità e avviati ricorsi alle magistrature sia ordinarie, sia amministrative, causati dal disagio per la non considerazione dell'esperienza di incarico nelle presidenze;

a fronte di iniziative legislative —:

1) come intenda, tempestivamente, intervenire per salvaguardare i diritti e le esperienze dei presidi incaricati;

2) se non ritenga opportuno — e gli interroganti sono di questo parere — bandire un concorso speciale per presidi tuttora incaricati;

3) se nel caso di una risposta negativa al punto 2, il Ministro non ravvisi un trattamento palesemente discriminatorio fra coloro che — presidi incaricati nel decennio precedente a questo bando di concorso — poterono accedere

alla titolarità con concorso speciale, e questi ultimi che invece si vedono di fatto gravati dagli oneri di un concorso ordinario pur avendo di fatto già occupato, quali incaricati, la funzione di dirigente di scuola;

4) se e come si intenda intervenire nei casi segnalati all'autorità giudiziaria e amministrativa;

5) se non si possa prendere in considerazione l'ipotesi che da sentenze della suddetta magistratura l'insieme del concorso possa uscire invalidato. (4-08929)

TRANTINO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risponde al vero l'incredibile notizia secondo cui a Carrara, per decisione di 16 consiglieri su 40 (i repubblicani sensibili come sempre alle « questioni morali » e alcuni comunisti) sorgerà un monumento all'anarchico Gaetano Bresci che il 29 luglio 1900 uccise a Monza il Re Umberto I, ad apologia sfrontata e vile di assassino-terrorista (segnale per altri);

se la perpetrazione dell'illecito, se veri i fatti, debba continuare nonostante la previsione dell'articolo 219 del codice di procedura penale;

se non si avverta disgusto e vergogna ad assistere alla glorificazione del massimo delitto, ingiuriando storia e diritto. (4-08930)

BALESTRACCI. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la polizia mineraria è passata nelle competenze della regione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

la regione Toscana si è avvalsa del Corpo delle miniere sino al novembre 1979;

dal 1979 all'agosto 1984 la polizia mineraria è stata esplicata dagli uffici re-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

gionali - attività estrattive di Carrara, Grosseto e Firenze;

dal 1984 la regione prende atto che la polizia mineraria è di competenza dell'USL secondo quanto prevede la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

la Giunta regionale emana sulla materia una serie di disposizioni e consente alle USL di avvalersi del personale regionale agli uffici di Carrara, Grosseto e Firenze;

la Giunta regionale ritiene essere compito dei comuni rilasciare le attestazioni per il trasporto degli esplosivi (precedentemente rilasciate secondo l'articolo 296 dai titolari dell'applicazione della polizia mineraria decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128);

le altre regioni, attenendosi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, svolgono la polizia mineraria con propri uffici o avvalendosi del Corpo delle miniere;

con un parere espresso nell'adunanza del 18 ottobre 1984 il Consiglio superiore delle miniere afferma la non applicabilità della legge n. 833 del 1978 all'esercizio delle funzioni di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1958 e che se ciò si verificasse si determinerebbero seri inconvenienti;

nei primi mesi dell'anno in corso si sono verificati nelle cave ben quattro incidenti mortali (oltre a cinque feriti in seguito a un crollo) -:

se non ritenga urgente intervenire presso la regione Toscana per un riesame della materia anche alla luce del parere del Consiglio superiore delle miniere.

(4-08931)

FANTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quale valutazione esprime sul grave assassinio di natura mafiosa del sindaco democristiano di Plati, Domenico Natale De Maio;

quale valutazione esprime sulla recrudescenza di attentati mafiosi nella zona jonica della provincia di Reggio Calabria e quali misure sono state adottate;

se ritiene che si sia di fronte ad una ripresa della lotta intestina tra alcune cosche mafiose della jonica reggina.

(4-08932)

MASINA, CODRIGNANI, CRIPPA, GIOVANNINI, TREBBI E SANLORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

il portavoce del governo guatemalteco Ramon Zelada ha dichiarato che « una commissione economica ufficiale, presieduta dal ministro delle finanze, colonnello Leonardo Figueroa Villate, è rientrata da un viaggio in Europa in cui ha ottenuto prestiti per l'ammontare di 87,9 milioni di dollari che saranno utilizzati soprattutto nei programmi militari nelle zone rurali », e dunque nella continuazione del genocidio fisico e culturale della popolazione india;

il colonnello Figueroa Villate ha successivamente precisato che l'Italia partecipa a questa operazione con la somma di 18 milioni di dollari;

l'Italia ha più volte condannato in sede ONU, le notorie, gravissime, sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate da anni dal regime guatemalteco mediante le forze armate -:

se le affermazioni del portavoce governativo guatemalteco rispondono a verità; e in tale caso chi abbia negoziato, autorizzato e convalidato tale prestito;

come si ritengano compatibili la concessione del prestito e le valutazioni del vergognoso operato del Governo di Città del Guatemala;

se non ritengano tanto più grave questa decisione, in quanto adottata quasi contestualmente all'assenso dato dal rappresentante italiano alla concessione di un prestito della Banca Mondiale al Governo cileno;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

se risponda a verità la notizia secondo la quale il Governo italiano si appresta a ricevere il Capo dello Stato guatemalteco, generale Oscar Mejia Victores, in occasione del suo viaggio a Roma per un incontro con il Pontefice. (4-08933)

RUSSO FRANCO E POLLICE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella regione Lazio operano circa 500 autodemolitori;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ha stabilito tra l'altro che le carcasse di autoveicoli sono da considerare come rifiuto speciale, indicando nelle regioni e nei comuni gli organi competenti ad individuare le aree da destinare a tale attività;

si sta procedendo da tempo ad una politica di espulsioni, che mette in condizioni disastrose molte persone;

il decreto n. 915, quello in base al quale vengono effettuate le espulsioni, viene completamente disatteso per quanto riguarda l'indicazione delle aree adeguate —;

quali provvedimenti intende prendere per eliminare gli aspetti negativi della legislazione vigente, e se siano allo studio iniziative di prorogare il decreto del Presidente della Repubblica n. 915;

se non ritengano di doversi impegnare affinché siano sospese le espulsioni di autodemolitori, finché il problema delle aree non sia in via di risoluzione. (4-08934)

TRINGALI. — *Ai Ministri della marina mercantile e per l'ecologia.* — Per sapere — premesso che

la collisione tra la petroliera greca *Patmos* e la motocisterna *Castillo de Monte Aragon* nello stretto di Messina, con fuoriuscita di migliaia di tonnellate di

greggio, ha di fatto provocato l'inquinamento delle coste della Sicilia orientale da Messina a Catania;

particolarmente inquinate sono state le spiagge del tratto di costa compreso tra le città di Acireale (porticcioli di Santa Maria La Scala, Santa Tecla, Pozzillo), Acicastello e Acitrezza, di Riposto e Taormina, con gravissimo pregiudizio per la imminente stagione turistico-balneare —;

quali interventi urgenti ed immediati ritengono di dover disporre perché quei litorali vengano « ripuliti » al fine di restituirli nuovamente integri all'uso delle popolazioni rivierasche ed ai turisti che, altrimenti, sarebbero dirottati altrove con gravissimo danno per l'economia delle città che, come Acireale e Taormina, è fondata prioritariamente sul turismo balneare. (4-08935)

FINCATO GRIGOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — tenuto conto delle lagnanze della stragrande maggioranza del personale del MPI collocato fuori ruolo e in servizio presso il MAE, che lamenta: la costante disattesa di legittime richieste e aspettative; di svolgere le proprie funzioni in un ambiente discriminatorio, tale da fargli perdere la possibilità di godere di diritti e dignità assicurati al personale del MAE di qualifica equivalente alle mansioni svolte —;

quali siano le linee che intende seguire per ovviare alle obiettive lagnanze prospettate, assicurando il godimento dei diritti e della dignità equivalenti a quelli del personale del MAE, in corrispondenza della qualifica e delle mansioni svolte e sradicando quelle situazioni di sudditanza del personale del MPI nei confronti del personale del MAE;

quale azione voglia intraprendere per assicurare al personale in questione la riscossione dello stipendio e la verifica delle proprie spettanze nella sede di servizio al MAE. (4-08936)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

BELLUSCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere:

che riferisca al Parlamento tutti gli elementi emersi nelle indagini per arrivare alla individuazione degli autori del vile attentato di cui è stato oggetto, la sera del 26 marzo 1985, il Giornale *La Gazzetta del Sud* di Messina;

quali misure si intendono adottare per garantire che una libera voce, già oggetto di manifestazioni di violenza criminale nel passato, possa continuare ad esercitare la sua insostituibile funzione al riparo da gesti di intimidazione particolarmente intollerabili se riferiti al settore informativo, la cui libertà è la sostanza di ogni Stato democratico. (4-08937)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che Giovanni Andrea Stilo, nato ad Africo (Reggio Calabria) il 22 febbraio 1957 ed ivi residente, ha presentato in tempo utile al distretto militare di Reggio Calabria domanda di ammissione al 118° corso AUC, senza mai ottenere alcuna risposta -:

se tale richiesta sia stata inoltrata dal distretto militare di Reggio Calabria al Ministero della difesa e, se sì, per quali ragioni tale richiesta non ha avuto risposta;

se tale richiesta non è stata inoltrata dal distretto, quali provvedimenti intende prendere per verificare il caso e per rimuovere eventuali ostacoli ingiustificati che impediscono il normale iter di questa domanda, sollecitato anche da un ricorso presentato in data 15 marzo 1985 al suddetto Ministero da Giovanni Andrea Stilo. (4-08938)

RONCHI, TAMINO E GORLA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che

la proprietà del gruppo SAME, azienda leader del settore trattoristico, con stabilimenti a Treviglio (Bergamo) e Rieve di Cento (Bologna), sarebbe orientata

a procedere al licenziamento del 20 per cento dei dipendenti, cioè tra i 500 e i 600 lavoratori;

tale orientamento della proprietà è maturato contro l'opinione di tutto il management aziendale che ha già individuato soluzioni alternative;

tale azienda non ha difficoltà economiche avendo chiuso il bilancio del 1983 con un profitto di circa 5 miliardi;

i lavoratori hanno approvato con votazione a scrutinio segreto con il 96 per cento dei partecipanti al voto e con l'88 per cento di aventi diritto al voto che si è espresso in maniera favorevole, una piattaforma che interviene nel merito dei problemi della ristrutturazione e della riorganizzazione e propone il contratto di solidarietà in alternativa alla Cassa integrazione a zero ore ed ai licenziamenti -:

se è al corrente di tale gravissima situazione e quali provvedimenti ha preso e intende prendere per contribuire ad una soluzione di essa che eviti il ricorso ai licenziamenti;

quali provvedimenti intende prendere, compresi eventuali interventi di natura fiscale o parafiscale, per incentivare in particolare, a partire da aziende che intendono ridurre gli organici, riduzioni dell'orario di lavoro a parità di salario. (4-08939)

SCAIOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

l'articolo 1 della legge n. 127 del 1980 prevedeva un periodo massimo di tre anni per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e che successivamente il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 1984) all'articolo 2, punto 4, stabiliva che il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del decreto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983) venisse prorogato al 31 marzo 1984;

è trascorso un anno dal termine ultimo fissato dalla legge e, pertanto, l'ente è da considerarsi disciolto -:

quali urgenti iniziative intendono adottare per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

come intendono disciplinare il nuovo trattamento previdenziale delle ostetriche a salvaguardia di coloro che, attualmente dipendenti, vengono a trovarsi in età pensionabili, senza aver potuto maturare il diritto al minimo di pensione presso l'ente da cui attualmente dipendono. (4-08940)

PIREDDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

la vastissima zona del Logudoro su cui gravita anche parte del Meilogu e del Goceano con circa 30 comuni che distano mediamente oltre 60 chilometri da Sassari, è priva di un distaccamento stabile dei vigili del fuoco per cui, data anche la non scorrevolezza delle strade di collegamento, gli interventi dei vigili non hanno la tempestività che sarebbe necessaria;

un simile stato di cose determina gravi pericoli -:

se è a conoscenza di tale situazione e se non ritenga opportuno e urgente accogliere speditamente l'istanza presentata dal comune di Ozieri con il consenso delle altre amministrazioni comunali della zona, tendente appunto ad ottenere la istituzione a Ozieri (città di 10 mila abitanti) di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco. (4-08941)

BELLUSCIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

se siano a conoscenza di oscure minacce da cui sono raggiunti numeroso

magistrati particolarmente esposti in Calabria nella lotta all'eversione mafiosa, minacce che si inseriscono in un contesto in cui la *n'drangheta*, analogamente a quanto fanno altre forme di criminalità, ha alzato il tiro verso più alti obiettivi, che ora sono costituiti da fedeli servitori dello Stato.

se è vero che tali minacce sono da porsi in relazione a casi giudiziari di cui ci si sta occupando, quali misure siano state adottate per proteggere e tutelare la vita e la funzione dei magistrati reggini, che in una pubblica assemblea hanno dichiarato di sentirsi completamente soli davanti alle loro anche personali responsabilità nel quadro di un impegno che diviene sempre più pregnante per le preoccupanti dimensioni che in alcune regioni stanno raggiungendo i fenomeni criminosi.

Ritiene senza dubbio prioritario dovere dello Stato apprestare validi strumenti per fronteggiare la violenza criminale ma dovere è anche quello di proteggere adeguatamente coloro che in prima linea difendono lo Stato e le sue libere istituzioni. (4-08942)

FINCATO GRIGOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che, in data 24 settembre 1984 era stata segnalata anche al Capo ispettorato istruzione artistica una serie di fatti gravi verificatisi al conservatorio di musica « B. Marcello » di Venezia che implicavano responsabilità dirette del direttore maestro Ugo Amendola contro il quale iniziò - presso il tribunale di Venezia - un processo per falso in atti pubblici (articoli 476/479 del codice penale);

Poiché l'immagine pubblica di una istituzione prestigiosa come il conservatorio veneziano (con riflessi sull'intero ambiente scolastico e cittadino) andava via via deteriorandosi mentre mancava un intervento degli organi ministeriali, per modificare una situazione interna che ha visto arbitri e incontrollati condizionamenti; a fronte delle dimissioni dalla funzione di vice-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

direttore del Conservatorio del maestro Silvio Manzo, di cui un'assemblea di pretori (in data 5 ottobre) prendeva atto sottolineando con preoccupazione lo stato di disagio dovuto alle incomprensioni e alle polemiche; presa visione di una copia di telegramma, spedito al Ministro, al capo ispettorato dottor Tortoreto, al provveditore agli studi di Venezia e al procuratore della Repubblica di Venezia, con cui i docenti del conservatorio protestano per l'omesso intervento presso il direttore, nel frattempo condannato per falso nell'ambito delle sue funzioni, si chiede di sapere:

se il fatto segnalato (la cui gravità non può sfuggire) di una ispezione ministeriale poco concludente corrisponda al vero;

che cosa intende fare il Ministro, a fronte della condanna del maestro Amendola, per ripristinare il clima di serenità e di serenità all'interno del Conservatorio. (4-08943)

FINCATO GRIGOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

1) che nel gennaio 1983 con l'arresto del direttore e di alcuni docenti, il conservatorio « V. Bellini » si trovò nel caos ed il Ministero soltanto dopo un mese, a seguito delle vibrante proteste delle organizzazioni sindacali confederali e della occupazione dell'istituto da parte di studenti e docenti, inviò, non un ispettore, ma un regolare direttore incaricato nella persona del M. Liani, il quale con la collaborazione di tutte le forze sane dell'Istituto riuscì a normalizzare la situazione ed a ridare impulso alle attività didattiche ed artistiche;

2) che, data la normativa vigente, il mandato commissariale è diretto a sostituire un organo collegiale che non svolge in modo adeguato le sue funzioni, e in ogni caso la legislazione scolastica ed i regolamenti della istruzione artistica non

prevedono la sostituzione di un organo monocratico con un commissario;

3) che nel 1982 il Ministro aveva emanato un bando di concorso sospeso nel mese di aprile 1983 inspiegabilmente, ovvero su pressione dei direttori di conservatorio incaricati, aderenti alla Unione musicale, arti, spettacolo (UNAMS), che nei loro documenti, diffusi in tutti i conservatori italiani contestavano, tra le prove di esame, la prova scritta di analisi musicale e la prova orale di legislazione scolastica, e che la legge n. 270 del 1982 aveva di fatto abolito gli incarichi biennali;

4) che nell'anno scolastico 1983-1984 tre dei quattro consiglieri alla direzione, a seguito di provvedimenti irregolari adottati dal commissario straordinario, rinunciarono al loro mandato;

5) che il comportamento del commissario straordinario già nell'anno scolastico 1983-1984 si caratterizzava in senso autoritario e antisindacale (dal rifiuto di ricevere i rappresentanti sindacali alla denuncia per diffamazione dei responsabili della sezione sindacale del conservatorio) e ciò dava origine ad un clima di intimidazioni e di ricatti, lo stesso clima verificatosi nell'anno scolastico 1982-1983 quando l'Istituto era gestito dalle stesse persone, colpite il 7 gennaio 1983 da un mandato di cattura;

6) che il 3 dicembre 1984 si sono svolte le elezioni per il consiglio di istituto del conservatorio « V. Bellini » di Palermo a norma degli articoli 175 e seguenti del decreto legislativo 5 maggio 1918 i cui risultati sono stati pubblicati all'albo dell'Istituto il 7 gennaio 1985, ma il commissario straordinario ricusa tre dei consiglieri ed il vice direttore eletto a norma del decreto legislativo citato, con grave disagio per la vita dell'Istituto;

7) che il commissario straordinario accentra tutte le attività didattiche ed artistiche in palese contrasto con l'articolo 175 del decreto legislativo 5 maggio 1918 e le gestisce in modo autoritario ed arbitrario avvalendosi di docenti di sua fiducia, in luogo degli organismi istituzionali

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

democraticamente eletti, provocando lacerazioni e divisioni all'interno del corpo docente e profonda sfiducia da parte di docenti e studenti nei confronti dell'amministrazione, in particolare dell'Ispettorato istruzione artistica;

8) che le ultime vicende del conservatorio « V. Bellini » sono state oggetto di una richiesta di incontro urgente, da parte della Segreteria SNS-CGIL, inviata al Ministero il 25 gennaio 1985 e di un documento inviato dal collegio dei docenti del conservatorio « V. Bellini » il 31 gennaio 1985, nonché di una lettera di quattro consiglieri d'istituto -

1) per quali motivi il Ministro, ad un anno dai noti fatti giudiziari, in presenza di un funzionamento corretto e regolare dell'Istituto, abbia ritenuto necessario sostituire, al conservatorio di Palermo, il direttore con un Ispettore centrale, avente funzioni di commissario straordinario alla direzione;

2) su quali basi normative poggia la nomina del maestro Arcidiacono a commissario straordinario del conservatorio di Palermo e quali ragioni di opportunità hanno indotto il Ministro a prorogare tale nomina, nonostante il carattere straordinario, per un intero biennio;

3) quali motivazioni giuridiche hanno indotto il Ministro a sospendere il concorso per direttori e ad emanare l'ordinanza ministeriale 16521 il 27 maggio 1983 concernente incarichi biennali di direzione per i conservatori di musica capo-

volgendo i principi di equità contenuti nella precedente ordinanza ministeriale 12789 del 25 giugno 1980 (che stabiliva una graduatoria di merito tra gli aspiranti e quindi una regolare commissione valutatrice), con nomine dirette e discrezionali da parte del Ministro che si riservava « la facoltà di avvalersi di una commissione consultiva per la delimitazione della personalità dei candidati »;

4) perché non è stato approfondito nell'anno scolastico 83/84 il motivo delle dimissioni dei tre consiglieri, considerato che invece di procedere alle dovute surroghe il sottosegretario Amalfitano rimetteva « alla prudente discrezione del commissario straordinario » la ricostituzione dell'organo democraticamente eletto;

5) in che misura il Ministro abbia tenuto conto delle proteste delle organizzazioni sindacali confederali e di quali strumenti si sia servito per indagare sulla situazione e ridare serenità al corpo docente;

6) come e quando il Ministro intenda normalizzare la situazione degli organismi direttivi al conservatorio di Palermo;

7) quali provvedimenti ritiene di adottare per garantire la gestione democratica dell'Istituto e ridare fiducia a studenti e docenti già provati dalle esperienze passate e dai noti fatti giudiziari;

8) quando pensa di attuare gli incontri richiesti. (4-08944)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TAMINO E RONCHI. — *Ai Ministri della marina mercantile, per l'ecologia e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che:

in seguito alla collisione avvenuta nello stretto di Messina tra le petroliere *Castillo de Monte Aragon* e *Patmos* si è formata una grande chiazza di petrolio lungo le coste siciliane, stimata da alcuni in 1.000 e da altri in 5.000 o addirittura 10.000 tonnellate di greggio;

gli incidenti in quella zona di mare, date le caratteristiche dello stretto, non sono né infrequenti né difficili da prevedere;

organi di stampa riferiscono di interventi tardivi e approssimativi, alcuni dei quali molto discutibili, come l'uso di solventi o altri composti chimici, che agguingono inquinamento ad inquinamento;

da tempo associazioni ambientaliste e la Consulta per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile avevano posto il problema del divieto di transito alle grandi petroliere nello stretto di Messina;

le norme vigenti a difesa del mare prevedono una flotta di navi adibite alla aspirazione del petrolio accidentalmente fuoriuscito in mare aperto -;

l'esatta dinamica dell'incidente e il reale quantitativo di greggio fuoriuscito;

per quale motivo si è perso tempo prezioso nelle prime ore dopo l'incidente e per quali ragioni si è deciso l'impiego di sostanze chimiche, anziché utilizzare subito navi in grado di aspirare il greggio fuoriuscito;

quali mezzi sono attualmente a disposizione delle autorità competenti per fronteggiare simili episodi, che compromettono gravemente gli ecosistemi marini

e le potenzialità turistiche delle nostre coste;

per quale motivo non è stato dichiarato lo stato d'emergenza nazionale che avrebbe permesso il coinvolgimento della protezione civile nell'opera di controllo e bonifica della chiazza di petrolio;

che cosa si attende a regolamentare il traffico marittimo nello stretto di Messina e, analogamente, nelle bocche di Bonifacio. (3-01786)

NAPOLITANO, BORGHINI, RIGHI, BELLOCCHIO E GROTTOLA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che

fonti ufficiali hanno riferito che nel corso di un incontro fra il presidente dell'IRI e l'amministratore delegato della Olivetti si è convenuto di por fine ai colloqui da tempo avviati e volti a pervenire alle auspiccate ed ipotizzate integrazioni fra i raggruppamenti Selenia Elsig-Olivetti OCN nel comparto di fabbrica automatica;

queste decisioni riaprono bruscamente la delicata e complessa questione della esistenza di due poli nazionali concorrenziali e antagonisti in un comparto per produzioni altamente sofisticate e per le quali la tenuta sui mercati è fortemente condizionata da tassi di investimento assai elevati -:

quali ragioni hanno indotto l'IRI ad abbandonare le ipotesi di integrazione che avrebbero consentito di assicurare al paese la necessaria massa critica per far fronte ad una concorrenza internazionale estremamente aggressiva;

quale influenza ha esercitato in questa vicenda la scelta dichiarata ed operata dall'IRI in rapporto a fabbrica automatica di far perno unicamente sulla sistemistica, marginalizzando l'impegno nella produzione, che appare riduttivo e strategicamente perdente;

quali ripercussioni sono ipotizzabili nell'industria privata a seguito della con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

clusione negativa dei colloqui avviati; e quali concrete garanzie in termini di livelli occupazionali possono essere date alle maestranze dell'OCN di Marcianise.

(3-01787)

FITTANTE, FANTO, AMBROGIO, PIERINO E SAMA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nelle ultime settimane in Calabria si è andato accentuando l'attacco mafioso contro rappresentanti dello Stato e delle istituzioni;

sono riprese anche le faide;

particolarmente allarmante si presenta la situazione dopo l'uccisione del brigadiere dei carabinieri di San Luca (Reggio Calabria) Tripodi, del vigile urbano di Reggio Calabria Macheda, del direttore del carcere di Cosenza dottor Cosmai e, per ultimo del recente ed oscuro delitto del sindaco di Platì (Reggio Calabria) signor Maio;

oltre a tali delitti si segnalano atti intimidatori e minacce a magistrati del Tribunale di Reggio Calabria particolarmente impegnati nella coerente applicazione della « legge Rognoni-La Torre »;

a fronte di tale attività criminale, che si configura come un vero e proprio contrattacco delle organizzazioni mafiose dopo i primi colpi subiti, sono da lamentarsi « livelli di intervento inadeguati e riduttivi » dell'alto commissario per la lotta alla mafia e del complesso degli apparati dello Stato, come è stato denunciato dalla Sezione dell'associazione dei magistrati di Reggio Calabria e dal sindacato unitario di polizia di Cosenza;

persistono le più volte segnalate carenze di organici nei tribunali della Calabria maggiormente investiti dal fenomeno mafioso, come quello di Reggio Calabria, dove solo tre magistrati dell'ufficio istruzione sono costretti a far fronte ad una pendenza di alcune centinaia di complessi e delicati processi, oltre ad occuparsi del-

le misure di prevenzione patrimoniale per tutta la provincia —:

quali eccezionali ed urgenti misure intendono assumere:

per garantire la necessaria protezione ai magistrati minacciati e alle loro famiglie;

per adeguare la presenza e l'azione dello Stato alla mutata situazione della Calabria segnata dalla svolta dell'attività mafiosa;

per rispondere alle esigenze di più ampi organici dei Tribunali, consentendo anche lo sviluppo e la rapida conclusione di molte indagini riguardanti i nessi tra mafia calabrese e alcune logge massoniche, i rapporti tra *'ndrangheta* e latitanti terroristi, i legami tra mafia e settori del potere politico. (3-01788)

TESTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che

ormai da mesi è mancante o gravemente difficoltosa la distribuzione del GPL;

ciò provoca gravissimo disagio agli automobilisti utenti del gas auto i quali, tra l'altro, a tal fine pagano un super bollo;

la mancanza del gas auto è altresì gravemente di nocimento alla economia di imprese artigiane e di piccole e medie aziende, circa 3.500, con possibili crisi occupazionali per circa 35-40 mila occupati;

il Governo ha il dovere di tutelare gli automobilisti-utenti e le imprese interessate;

trattasi di manovra speculativa in attesa di ulteriori aumenti del prezzo del GPL —:

se sia a conoscenza dei fatti di cui sopra;

quali provvedimenti abbia preso e intenda prendere per far cessare le manovre di accaparramento speculativo in danno degli automobilisti, degli artigiani e delle imprese utenti il GPL. (3-01789)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

NAPOLITANO, CERQUETTI E PETRUCCIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere -

viste le notizie di stampa sulla riunione del gruppo di pianificazione nucleare che ha riunito il 26 marzo a Lussemburgo i ministri della difesa della NATO, in base alle quali i suddetti ministri si sarebbero espressi alla unanimità in favore del programma di scudo spaziale SDI;

visto che in occasione della riunione di Lussemburgo è stata comunicata ai ministri una lettera del segretario alla difesa statunitense nella quale si invitano gli alleati a partecipare al progetto

SDI e chiede come primo passo di indicare entro 60 giorni i settori nei quali ciascun paese intende specificamente collaborare -:

se il rappresentante del Governo italiano abbia espresso posizioni di adesione al progetto SDI che, se confermate, andrebbero al di là dello stesso « interesse » fino a questo momento manifestato e motivato dal Governo di fronte al Parlamento;

quali siano le risposte che il Governo si appresta a dare alla lettera del segretario alla difesa USA;

se non ritengano i ministri destinatari della interrogazione di dover comunque riferire al Parlamento prima di assumere qualunque impegno in materia.

(3-01790)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che se la guerra tra Iran e Iraq si svolge con accanimento in punti cruciali di commercio e di navigazione,

mettendo in forse la pace e gli equilibri internazionali -:

1) quali indirizzi intende adottare in occasione del prossimo vertice europeo;

2) se vi sono in atto misure diplomatiche per una tregua, preludio ad una soluzione negoziata del conflitto.

(2-00645)

« DEL DONNO ».